Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea
in Economia e Finanza

Tesi di Laurea

L'usurarietà bancaria

Discrasia tra valutazione *ex-ante* ed *ex-post*

Relatore
Ch. Prof. Alberto Urbani

Laureando
Marco Spolaor
Matricola 827828

Anno Accademico
2016 / 2017

“Ad Alessandra, alla mia famiglia, ai miei colleghi ed ai miei amici tutti, un grazie di cuore per avermi supportato e spronato a dare sempre il meglio di me.”

Indice

Introduzione 1

Capitolo I

Il quadro normativo 5

1.1 Dalla società babilonese all'Unità d'Italia 5

1.2 Il Codice Rocco 9

1.3 La Legge 7 marzo 1996, n. 108 13

1.4 Le tre fattispecie di usura 20

1.4.1 L'usura oggettiva 20

1.4.2 L'usura in concreto 23

1.4.3 L'usura reale 25

1.5 Il bene giuridico tutelato 26

1.6 Il Codice Civile 27

1.7 La linea di demarcazione tra usura civile e usura penale: l'elemento soggettivo (dolo) 30

1.8 La determinazione delle soglie usura 32

1.8.1 Il Tasso Effettivo Globale Medio 33

Capitolo II

La valutazione dell'usurarietà ex ante 37

2.1 Premessa 37

2.2 Il Tasso Effettivo Globale 40

2.2.1 Modalità di calcolo 40

2.2.2 Trattamento degli oneri e delle spese 44

2.3 La differenza tra TEG e TAEG 47

Capitolo III

La valutazione dell'usurarietà ex post 51

3.1 Premessa 51

3.2 La commissione di massimo scoperto 53

3.3 Gli interessi moratori 60

3.4 Gli oneri eventuali e le spese assicurative 70

3.4.1 La penale di estinzione anticipata e le altre spese eventuali.....70

3.4.2 Gli oneri assicurativi.....74

3.5 L'usurarietà sopravvenuta: un altro aspetto da tenere in considerazione. 77

Capitolo IV

Risvolti applicativi nel presidio del "rischio usura" 87

4.1 Premessa 87

4.2 Come inquadrare il problema: alcuni esempi numerici 88

4.2.1 Apertura di credito in conto corrente.....88

4.2.2 Mutuo chirografario.....90

4.3 Il presidio della funzione di Compliance.....102

Conclusioni..... 106

Bibliografia..... 110

Giurisprudenza..... 118

Introduzione

Il diritto bancario è materia molto complessa, che attende ancor oggi di trovare un assetto stabile e definitivo. Nell'ultimo decennio, il contenzioso tra banche e clienti ha assunto dimensioni rilevanti, complice anche una giurisprudenza ampiamente frammentata e discordante.

Il presente lavoro vuole soffermarsi in particolare sugli aspetti relativi alla disciplina di contrasto dell'usura che, ad un ventennio di distanza dall'emanazione della Legge 7 marzo 1996, n. 108, risulta essere ancor oggi un tema fortemente attuale. Continua ad essere, infatti, oggetto di un serrato dibattito dottrinale e giurisprudenziale, suscitando grande attenzione per i numerosi dubbi interpretativi e le incertezze applicative che genera tuttora.

La crisi economica che, a partire dal tardo 2007 negli Stati Uniti con l'esplosione della bolla immobiliare, non ha tardato a coinvolgere l'intero mercato mondiale, ricopre certamente un ruolo da protagonista.

In questa situazione di progressivo deterioramento del quadro macro-economico, in seguito alla crisi del debito sovrano in Europa, le banche italiane sono state esposte al rischio di un peggioramento dei risultati economici, che conseguentemente ha influenzato l'offerta di credito bancario, sia in termini di inasprimento delle condizioni economiche sia di restringimento dell'accesso ai finanziamenti. La relazione banca-cliente si è inevitabilmente incrinata, se non in alcuni casi addirittura compromessa.

Non è un caso che in questi anni si sia assistito ad un incremento del contenzioso bancario: i clienti in difficoltà nell'adempimento delle proprie obbligazioni restitutorie hanno visto nelle azioni giudiziarie contro le banche la possibilità di ottenere un azzeramento o comunque una diminuzione del capitale da rimborsare all'esito di una transazione sul tasso e/o sul capitale.

Gran parte del contenzioso in questione riguarda la presunta usurarietà, *ab origine* o sopravvenuta, delle condizioni economiche applicate dalle banche alla clientela, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi pattuiti

e di restituzione della parte ritenuta indebitamente versata.
L'obiettivo dell'elaborato è individuare e approfondire le questioni attualmente più controverse circa la valutazione dell'usurarietà nei contratti bancari. Nello specifico verrà analizzato lo scollamento presente tra la valutazione effettuata dagli intermediari *ex ante*, sulla base delle indicazioni fornite nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, e quella *ex post*, effettuata in sede di giudizio, che spesso considera logiche valutative che si discostano dalle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza.

Dopo una breve ricostruzione storica dell'evoluzione del fenomeno usurario, il *focus* sarà naturalmente centrato sulla legge 7 marzo 1996, n. 108, attraverso la quale il legislatore italiano non solo ha inciso sulle conseguenze civilistiche del fenomeno ma ha anche introdotto una nuova figura di reato, l'usura c.d. oggettiva. L'intento è stato quello di garantire una maggior efficacia nella repressione del fenomeno, fornendo una lettura priva di qualsivoglia soggettivismo e configurata in chiava marcatamente obiettiva.
Il nuovo concetto di usurarietà subordina la punibilità della condotta al mero superamento del tasso soglia, parametro oggettivo calcolato secondo criteri stabiliti dalla legge e calibrato sulle condizioni di mercato di tempo in tempo applicate. In questo modo l'usura sembra venir trasformata in un reato posto a tutela del mercato del credito. Tale tutela è affidata al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia, ai quali è attribuito il compito di rilevare i tassi medi necessari ad identificare la misura entro cui gli interessi applicati non risultano usurari.
L'oggetto della tutela penale non è più soltanto il patrimonio della vittima, ma il corretto esercizio dell'attività creditizia e finanziaria operato imponendo un limite autoritativo al costo del denaro.
L'aver previsto un tasso soglia, oggettivo e definito sulla base delle condizioni di mercato, «oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»[1] ha spostato l'attenzione sull'attività bancaria, fino a quel momento estranea all'ambito di applicazione della normativa penale, che ha finito per ritrovarsi al centro della nuova fattispecie di reato.
La riforma dell'art. 644 c.p. segna un netto cambio di direzione rispetto alla precedente fattispecie criminosa finendo per sottoporre alla medesima disciplina due differenti tipologie di usura che avrebbero richiesto invece differenti regolamentazioni nonché un

[1] l. 7 marzo 1996 n. 108, art. 2, co. 4.

diverso trattamento sanzionatorio: i) l'usura criminale (c.d. strozzinaggio) e l'usura bancaria. Per la prima si fa riferimento alla condotta di chi, conscio della situazione di difficoltà dell'altro, ne approfitta al fine di realizzare esorbitanti guadagni prestando denaro a tassi elevatissimi e svolgendo un' attività per la quale non è legalmente autorizzato; l'usura bancaria invece, ai fini dell'integrazione del reato, si sostanzia nell'eccessivo costo del credito praticato alla clientela.

L'obiettivo del legislatore di semplificare l'accertamento del reato grazie ad un parametro predeterminato è sfociato in spinose questioni sul piano interpretativo e applicativo. Basti pensare a temi quali l'usura sopravvenuta, tuttora attuale e non priva di ambigue interpretazioni, o ai criteri di verifica del superamento del tasso soglia, per rendersi conto di come le cose siano state tutt'altro che semplificate.

Negli ultimi anni uno dei punti maggiormente dibattuti in sede di giudizio è stato proprio quello relativo alla verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti nei contratti tra banca e clienti. Il problema interpretativo nasce dal fatto che il legislatore, mentre in prima battuta ha optato per un sistema basato sulla predeterminazione normativa del tasso da considerarsi usurario, ha poi delegato la concreta determinazione di questo ad organi economico-amministrativi, affidando, nello specifico, al Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, la complessa procedura di rilevazione del tasso effettivo globale medio, che costituisce la base di calcolo del tasso soglia[2].

L'Autorità di Vigilanza ha prodotto, ed aggiornato nel tempo, un apposito documento[3] in cui indica sia l'algoritmo di calcolo da utilizzare per la determinazione del tasso medio, sia la tipologia di oneri/commissioni che devono essere incluse all'interno dello stesso.

Ed è proprio questa attività di selezione delle voci commissionali da considerare rilevanti al fine del calcolo del tasso soglia che ha portato la giurisprudenza ad interrogarsi circa la correttezza dell'operato della Banca d'Italia e sulla eventuale necessità di incorporare

---

[2] Il testo dell'art. 2, co. 4, l. 7 marzo 1996, n. 108 recita «Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale».

[3] Banca d'Italia, *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*.

nel giudizio di usurarietà anche oneri che la stessa ha invece escluso dal computo del tasso soglia.

La giurisprudenza, investita della questione, non ha contribuito a fare chiarezza in merito ed anzi ha contribuito ad alimentare i dubbi interpretativi con decisioni spesso contrastanti e non sempre adeguatamente motivate.

Verranno qui analizzate le principali questioni sollevate: dalla fattispecie dell'usura sopravvenuta, al regime delle commissioni bancarie applicabili nelle operazioni di finanziamento; dal regime di trattamento delle voci di costo contenute nelle Istruzioni della Banca d'Italia, ai presidi che gli istituti di credito possono porre in essere per tutelarsi dal rischio di non conformità alla succitata norma.

Il lavoro, lungi ovviamente dal fornire una soluzione definitiva ad un problema che ha ricevuto dagli interpreti soluzioni divergenti e sulle quali nemmeno la giurisprudenza è riuscita a far chiarezza, vuole fornire una chiave di lettura alternativa volta ad evidenziare gli strumenti che gli istituti bancari potrebbero utilizzare al fine di tutelarsi da azioni legali, talvolta azzardate, da parte dei loro clienti.

La materia infatti è connotata da un elevato grado di complessità, tanto tecnica quanto giuridica, non sempre adeguatamente colta in tutti i suoi profili, con il conseguente proliferare di un contenzioso bancario, talvolta coltivato in maniera del tutto strumentale.

Capitolo I
Il quadro normativo

1.1 Dalla società babilonese all'Unità d'Italia - 1.2 Il Codice Rocco - 1.3 La Legge 7 marzo 1996, n. 108 - 1.4 Le tre fattispecie di usura - 1.5 Il bene giuridico tutelato - 1.6 Il Codice Civile - 1.7 La linea di demarcazione tra usura civile e usura penale: l'elemento soggettivo (dolo) - 1.8 La determinazione delle soglie usura

L'interesse del legislatore circa la limitazione del fenomeno dell'usura ha origini antiche, come anche radici ramificate in luoghi e culture molto diverse.
Effettuare un breve *excursus* storico di un istituto giuridico permette di comprenderne appieno la disciplina attualmente vigente; l'evoluzione normativa in materia di usura offre spunti di riflessione sull'attuale regolamentazione di tale fenomeno.

1.1 Dalla società babilonese all'Unità d'Italia

Già i giuristi in forza alla corte babilonese di Hammurabi fissarono un limite massimo consentito per il prestito ad interesse: 33,3% era il tasso massimo annuo applicabile sui prestiti di grano e 20% su quelli di argento.[4]
Questa soluzione è stata adottata, circa tredici secoli dopo, anche nel mondo romano. L'introduzione della moneta nel IV secolo a.C., e la conseguente nascita del fenomeno del prestito monetario a scadenza protratta nel tempo, fece sorgere l'esigenza di fissare un tetto massimo agli interessi: la Legge delle dodici tavole (451-450 a.C.) fissò come soglia l'8% annuo, limite poi spesso modificato nel contenuto (accertato al 12% nell'88

[4]L. M. FRANCIOSI, *Orientamenti del diritto statunitense in materia di usura*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, p. 243 ss..

a.C., successivamente oscillante tra un 4% e il 12% a seconda del tipo di finanziamento) fino all'entrata in vigore del *Codex Iustinianus Vetus*[5].

Nonostante il termine "usura" (dal latino *utor*, uso) non assumesse alcuna connotazione di illiceità, si riteneva che fosse giusto retribuire il prestatore di denaro essendo questo un bene destinato a produrre frutti, tale attività non era in ogni caso considerata degna di onore[6].

L'imperatore Giustiniano, attraverso il suo programma costituzionale (*Haec quae necessario* e il suo relativo *Codex Iustinianus Vetus*[7]) a partire dal 528 a.C. ridusse ulteriormente la soglia al 6%, con l'esclusione tuttavia di alcune forme di prestito per cui stabiliva limiti diversi: ai banchieri, ad esempio, era concesso percepire un interesse dell'8%.

All'epoca la repressione dell'usura illecita non si affidava tanto a sanzioni penali, quanto piuttosto a strumenti repressivi di natura civilistica che andavano dal pagamento del quadruplo degli interessi ingiustamente percepiti alla semplice restituzione degli stessi.

---

[5] L. M. FRANCIOSI, *op. cit*., p. 243.

[6] M. T. CICERONE, *De Officiis*, Torino, 2012, v. 150: «*Iam de artificiis et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sint, haec fere accepimus. Primum improbantur ii quaestus, qui in odia hominum incurrunt, ut portitorum, ut feneratorum.* Parliamo, infine, delle professioni e dei guadagni, quali di essi sono da reputarsi nobili e quali ignobili. Ecco, all'incirca, quanto la tradizione ci insegna. Anzitutto, si disapprovano quei guadagni che suscitano l'odio della gente, come quelli degli esattori e degli usurai» come anche M. P. CATONE, *De Agri Cultura*, Milano, 2000: «*Est interdum praestare mercaturis rem quaerere nisi tam periculosum sit et item fenerari si tam honestum sit. Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt furem dupli condemnari feneratorem quadrupli; quanto peiorem civem existimarent fenatorem quam furem hinc licet existimare. Et virum bonum quom laudabant ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum; amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur*. Può esser preferibile, talvolta, cercare fortuna nei commerci, se la cosa non fosse così soggetta a rischio, e anche prestare a usura, se la cosa fosse altrettanto onorevole. Ma i nostri avi ritennero e fissarono per legge che il ladro fosse condannato al doppio e l'usuraio al quadruplo. Da questo possiamo giudicare quanto peggiore cittadino fosse per loro l'usuraio in paragone del ladro. E per lodare un galantuomo lo lodavano come buon contadino e buon agricoltore; e chi veniva così lodato, si riteneva che avesse la più grande delle lodi».

[7] Un anno dopo la sua ascesa al trono imperiale, Flavio Pietro Sabbazio Giustiniano emanava la costituzione *Haec quae necessario*, con la quale l'imperatore manifestava la volontà di procedere ad un riordinamento che ponesse fine alle lungaggini processuali, e disponeva di avviare la redazione di una sorta di testo unico nel quale confluissero i materiali facenti parte dei precedenti codici, fino alla produzione legislativa dello stesso Giustiniano. Nel nuovo codice non dovevano essere accolte le disposizioni cadute in desuetudine o abrogate da costituzioni successive.

Fu a partire dal mondo cristiano che il termine usura iniziò a caricarsi di un significato fortemente negativo, sul piano morale ancor prima che giuridico.

San Giovanni Crisostomo, nel quarto secolo, commentando il passo del Deuteronomio 23, 20-21: «Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello[8]» ebbe modo di affermare che, essendo la Chiesa "universale", non aveva più senso operare distinzioni tra stranieri e fratelli, concludendo che nessuno avrebbe più dovuto richiedere un interesse. L'interpretazione del passo del Vangelo di Luca 6,35 «*mutuum date nihil inde sperantes*», ovvero «prestate senza sperarne nulla[9]», in chiave letterale diede ancora più forza all'idea che il denaro fosse un bene "sterile" e, come riteneva Sant'Agostino, atto ad essere prestato ma senza richiesta di un interesse che, altrimenti, costituirebbe un'ingiustizia nei confronti del fratello[10].

Questa lettura eccessiva è stata di certo influenzata dall'economia dell'epoca: economia di mera sussistenza, in cui il prestito era destinato a sopperire ad uno stato di indigenza del richiedente.

Forte dell'autorevolezza della propria fonte, e dell'incidenza di questa sul sistema politico del tempo, il divieto delle usure fu così capace di tramandarsi per secoli con un imponente sistema di sanzioni (confisca dei beni, reclusione, lavori forzati, infamia, multa del doppio o del quadruplo del percepito e addirittura scomunica[11]).

Questa impostazione ostile ai naturali frutti del denaro mal si conciliava però con la rinascita mercantile e commerciale in atto in quasi tutta Europa dopo l'anno 1000 d.C. e con il relativo bisogno di credito correlato al fenomeno. Giuristi e commercianti si prodigarono per trovare una soluzione legale al prestito feneratizio, anche perché questo era ormai diventato prerogativa pressoché assoluta dei banchieri ebrei, i quali non erano soggetti alla scomunica prevista per i reati d'usura.

---

[8] CENTRO CATECHISTICO SALESIANO, *La Bibbia da studio TOB²*, Torino, 2006, p. 361.

[9] CENTRO CATECHISTICO SALESIANO, *op. cit.*, p. 2342.

[10] S. AGOSTINO, *Discorso 239 - nei giorni di Pasqua sulla risurrezione del Signore secondo Mc e Lc*, in www.augustinus.it: «Orbene, dà pure in prestito al tuo simile e non essere sordo di fronte a colui che te ne fa richiesta. Quando però vai a riscuotere prenditi solo quel tanto che hai prestato. Che non abbia a piangere colui a cui hai fatto il prestito, poiché in tal caso avresti perso ogni tuo vantaggio».

[11] V. CARON, *Usura* (voce), in *Nov. Dig. It.* dir., XX, Torino, 1975, p. 378 ss.; e P. COLELLA, *Usura* (voce), in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 1148 ss..

Sulla scia di quest'impegno la Chiesa, con il V Concilio Lateranense del 1512, arrivò a trasformare in enti ecclesiastici i Monti di pietà[12] e nacquero le Fondazioni degli ordini monastico-cavallereschi, nonché nuovi contratti privati che avevano in comune l'assenza di lucro su quanto prestato, prevedendo solo una commissione che coprisse il costo del servizio[13].

L'ambiente giuridico-culturale si preparava perciò a passare dalla tolleranza del prestito a piccolo interesse (concessa anche da Papa Leone X con la bolla *Inter Multiplices* del 1515) alla vera e propria liceità del prestito retribuito. Il più celebre autore che si prodigò in tal senso fu Giovanni Calvino, il quale rovesciò le tesi dei Padri della Chiesa, arrivando a sostenere che, considerato che il denaro è un bene naturalmente fruttifero, il vero peccato sarebbe stato non assecondare la sua naturale fecondità. Tuttavia in un'Italia dall'economia fragile e per di più distrutta dalle guerre, la presa di posizione della Chiesa nella Controriforma (Concilio di Trento 1545-1564) rimase fedele ai principi già espressi nei precedenti Concili irrigidendo nuovamente la presa di posizione circa il divieto della pratica usuraria.

Un primo spiraglio di apertura da parte della chiesa ci fu nel 1745: Benedetto XIV, nella sua enciclica *Vix Pervinint*, sebbene in modo molto prudente, affermò la necessità di operare una distinzione tra usura ed interesse legittimo[14].

In linea generale sia i calvinisti che i giuristi cattolici concordavano sul fatto che dovesse essere posto un limite *ex lege* al computo degli interessi.

Questa tesi fu tuttavia presto abbandonata in virtù del nuovo spirito liberista, nonché di un certo anticlericalismo, che andava diffondendosi in Europa. I testi di autori come Jeremy Bentham (prima su tutti fu la lettera scritta ad Adam Smith *Defense of usury* del 1787) convinsero re e parlamentari ad approvare leggi legalizzanti la libera

---

[12] Istituto fondato dall'ordine francescano per aiutare i poveri attraverso il prestito di denaro.

[13] G. ALPA, *Usura: un problema millenario, questioni attuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 3, 1996.

[14] BENEDETTO XIV, Enciclica *Vix Pervinit*, 1745*: «*In terzo luogo, coloro che vogliono restare immuni ed esenti da ogni sospetto di usura, e tuttavia vogliono dare il loro denaro ad altri in modo da trarne solo un guadagno legittimo, devono essere invitati a spiegare prima il contratto da stipulare, a chiarire le condizioni che vi sono poste e l'interesse che si pretende da quel denaro. Tali spiegazioni contribuiscono decisamente non solo a scongiurare ansie e scrupoli di coscienza, ma anche a ratificare il contratto nel foro esterno; inoltre chiudono l'adito alle dispute che spesso occorre affrontare perché si possa capire se il danaro che sembra prestato ad altri in modo lecito, contenga in realtà un'usura mascherata».

determinazione del tasso di interesse[15], nella speranza che si potessero creare autonome condizioni per un corretto funzionamento del mercato del credito.

Tale impostazione, però, fu presto disattesa e molti paesi ristabilirono durante il '900 il reato di usura.

Nel 1900 con l'approvazione del *Bürgerliches Gesetzbuch*, il codice civile tedesco, la Germania stabilì la nullità del contratto usurario in quanto contrario al buon costume; mentre la Francia nel 1966 approvò la legge n. 1010/1966 indicando come usurario il tasso che eccedeva di un quarto quello normalmente praticato dagli istituti di credito nelle varie operazioni.

In Italia invece è con la stesura del Codice Rocco, in pieno ventennio fascista, che il reato d'usura venne reintrodotto. Il regime aveva già cercato di controllare il fenomeno, prima con circolari sollecitanti provvedimenti di polizia, poi con la legge di pubblica sicurezza del 1931, che aveva introdotto l'ammonizione e il confino per gli usurai[16].

1.2 Il Codice Rocco

Soltanto con l'affermarsi della concezione sociale dello Stato che funzionalizzava la criminalizzazione alla «pedagogia sociale»[17] (orientata alla «bonifica generale del costume») si è avvertita la necessità di inibire il fenomeno usurario in modo da tutelare il contraente più debole e, al contempo ridurre, per quanto possibile, la disuguaglianza sociale.

A tal scopo nel Codice Rocco venne inserito l'art. 644. Tale norma puniva chiunque[18], in corrispettivo della prestazione di denaro o di altra cosa mobile, approfittando

---

[15] Così fu in Inghilterra a partire dal 1854 con l'*Usury Laws Repeal Act* ed anche in Italia con l'adozione del Codice penale Zanardelli del 1889, che non prevedeva il delitto d'usura. È del 1865, invece, il Codice civile del Regno d'Italia, che afferma all'art. 1831 che «l'interesse è legale o convenzionale. [..] L'interesse convenzionale è stabilito a volontà del contraente» e non pone limiti allo stesso. Analogamente, il *Code Napoléon* francese, già dal 1804, non prevedeva limitazioni ai tassi praticati dagli operatori, anche se ciò ebbe efficacia solo fino al 1807, quando la legge 3.9.1807 ristabilì un saggio massimo legale.

[16] L. VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Torino, 1970, p. 220 ss..

[17] C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, in *Studi Urbinati*, 1995-6, XXIV, p. 29 ss..

[18] Al di fuori delle ipotesi previste dell'articolo 643 (circonvenzione d'incapace).

consapevolmente dell'altrui stato di bisogno, si faceva da questo dare o promettere, sotto qualsiasi forma, interessi o altri vantaggi usurari. Per integrare il delitto di usura, dunque, era imprescindibile che il creditore agisse facendo leva sullo «stato di bisogno» della vittima.

Un grande giurista del calibro di Ettore Gallo, nel suo articolo titolato *L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi*, evidenziava come fosse già stata portata all'attenzione, con l'intervento della Chiesa, la *ratio* della tutela prevista da tale divieto: l'impedimento che il contraente più debole, dato il suo stato di necessità, fosse portato a subire l'imposizione di interessi non proporzionati alla controprestazione. Citando le sue parole «lo stato di bisogno non è una novità della fattispecie in esame, ma nuova sicuramente è la sua trasformazione in elemento della fattispecie»[19].

La sanzione penale, dunque, non era irrogabile per reprimere qualsiasi lesione patrimoniale, ma soltanto quelle concretizzatesi in un contesto e con modalità idonee a condizionare la libera capacità di scelta del contraente più debole.

Per come originariamente formulato, l'art. 644 c.p. si rivelò tuttavia di difficile interpretazione e, in sede applicativa, manifestò immediatamente la propria volubilità. Oltre alle difficoltà relative alla definizione dell'approfittamento[20], sorsero infatti numerosi contrasti in merito alla delimitazione e alla prova del requisito dello stato di bisogno. In particolare, esso venne soggettivizzato attribuendo rilevanza esclusivamente alla percezione che dello stesso aveva la vittima, così rendendone quasi impossibile una sicura demarcazione.

Numerose sono state le sentenze a riguardo[21], molte orientate ad identificare lo stato di bisogno non come una situazione materiale, ma piuttosto una condizione psicologica in cui la persona si trova e per la quale non ha piena libertà di scelta, una situazione che limita la capacità di discernimento e che quindi vizia il consenso.

D'altro canto si consolidò la tendenza ad escludere dallo stato di bisogno quelle situazioni

---

[19] E. GALLO, *L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1995, p. 300.

[20] Da taluni inteso in senso del tutto soggettivo come «mera volontà profittartice». Vedi ad es. L. VIOLANTE, *op. cit.*, p. 22 ss..

[21] V. ad es. Cass., sez. I, 24 febbraio 1982, in *Giust. Pen.*, 1983, II, p. 241; Cass., sez. II, 5 maggio 1993, in *Cass. pen*., 1995, p. 75.

di difficoltà economica occorse nell'ambito dell'attività imprenditoriale giungendo perfino a sostenere che fossero estranee alla valutazione dello stato di bisogno le condizioni economiche del soggetto passivo[22].

L'elasticità del modello soggettivizzante rispecchiava la scelta legislativa di non fissare un limite oltre il quale l'interesse diventava usurario. Taluno spiegò tale impostazione, nel suo articolo *Le opzioni penali in tema di usura: dal Codice Rocco alla riforma del 1996*[23], affermando che una definizione legislativa dell'usurarietà degli interessi non sarebbe stata possibile né necessaria, *in primis* dal momento che il fenomeno dell'usura non si realizza soltanto nella misura degli interessi ed *in secundis* poiché la stessa misura degli interessi è dipendente «dalle più diverse circostanze di tempo, di luogo, di persone, di rischio».

In mancanza di un qualsivoglia criterio normativo, si era ricorsi a "formule" non meno indeterminate o quantificabili, quali il «notevole eccesso che non rappresenta una controprestazione, bensì un lucro indebito»[24], la manifesta sproporzione rispetto alla prestazione[25], l'«ingiustizia del profitto»[26].

Data la palese indeterminatezza del precetto, sul punto venne mossa azione di legittimità costituzionale: il Supremo Collegio respinse la questione affermando che è «*il giudice che deve riferirsi alla nozione comune, secondo cui sono usurari gli interessi sproporzionati alla prestazione, e cioè notevolmente superiori a quelli che di regola vengono corrisposti per simili prestazioni*»[27].

L'imprecisione di tale requisito da un lato (che ha contribuito a rendere molti giudici cauti nell'esprimersi a riguardo) e la difficoltosa prova dell'elemento soggettivo dall'altro, ovvero il consapevole approfittamento, da parte dell'autore, dello stato di bisogno della vittima, hanno reso tale norma sostanzialmente inoperante[28].

---

[22] Cass., sez. II, 29 gennaio 1985, in *Cass. pen.,* 1986, p. 1282.

[23] M. BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura: dal Codice Rocco alla riforma del 1996,* in *Riv. it. Dir. Proc. Pen.,* 1997, p. 783 e ss..

[24] V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano,* vol IX, Torino, 1984, p. 871.

[25] F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*[16], Milano, 1992, p. 326.

[26] L. VIOLANTE, *op. cit.,* p. 128. La fattispecie è qui considerata come lesiva anche di interessi della personalità, facendo si che l'usurarietà avrebbe potuto realizzarsi anche in ipotesi in cui il vantaggio non avesse avuto carattere economico.

[27] Cass., sez. II, 26 giugno 1990, in *Riv. Pen.,* 1991, p. 1066.

[28] S. PROSDOCIMI, *Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura*, in *Riv. trim. dir. pen. Econ.*,

Le indicate soluzioni legislative erano già scarsamente adeguate quando si trattava di reprimere il tradizionale fenomeno dell'usura che vedeva da un lato il singolo usurario e dall'altro chi ricorreva al credito per soddisfare impellenti bisogni personali, ma diventano assolutamente inadeguate quando nel "mercato" del prestito si affacciano dal lato dell'offerta le organizzazioni criminali. Il mercato dell'usura diventa per tali organizzazioni uno strumento di riciclaggio del denaro "sporco" e un mezzo per entrare in possesso di attività economiche legali, quelle delle vittime, costrette a cederle quando il peso degli interessi non era più sostenibile[29]. Dal lato della domanda si diffonde il fenomeno di imprenditori che si rivolgono al prestito usuario quando il ricorso ai normali canali del credito viene loro precluso (ipotesi, questa, nella quale è problematico individuare la sussistenza dello stato di bisogno, soprattutto se questo requisito è inteso in senso restrittivo)[30].

È proprio per far fronte a questa nuova realtà che la legge 7 agosto 1992, n. 285, che con la sua denominazione di «legge antimafia» illumina le ragioni politico-criminali dell'intervento riformatore, introdusse, all'art. 644 *bis* c.p., la nuova fattispecie criminosa dell'«usura impropria». In essa la condotta era qualificata da l'«approfittamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria» in cui si trova chi svolge un'attività imprenditoriale o professionale.

Tale innovazione tuttavia finì paradossalmente per impoverire e abbassare il livello di tutela nei confronti di chi non esercitasse un'attività imprenditoriale o professionale.

La presa di coscienza da parte della pubblica opinione della diffusione e della pericolosità del fenomeno fece comprendere che per la repressione dell'usura era necessaria una strategia di ampio respiro, nella quale a strumenti repressivi dovevano essere accompagnati mezzi preventivi, e che non era sufficiente l'affrettata introduzione di una

---

1995, p. 577.

[29] G. SANTACROCE, *Usura, riciclaggio e sistema bancario: linee di una strategia composita di contrasto*, in *Giust. pen.,* 1995, II, p. 246 ss..

[30] Come sopra riportato, la giurisprudenza escludeva la sussistenza dello stato di bisogno nel caso di difficoltà finanziaria temporanea, tale da non menomare la libertà di scelta del soggetto passivo: Cass., 18 febbraio 1988, in *Giust. pen.,* 1989, II, p. 160; ovvero escludeva la sussistenza dello stato di bisogno, qualora il soggetto si ripromettesse di utilizzare il denaro ricevuto in prestito per incrementare gli affari commerciali, Cass., 22 marzo 1989, in *Riv. pen.,* 1990, p. 551.

norma che rispondeva in gran parte ad una logica simbolica e di emergenza[31].
Seguendo questo moto di esigenza riformatrice, furono presentati una serie di progetti di legge, a cui si affianca un disegno di legge governativo[32], che portarono alla Legge 7 marzo 1996, n. 108, la cosiddetta "legge antiusura".
Quanto sin qui esposto mostra come l'attività bancaria sia sempre stata ritenuta tendenzialmente estranea al fenomeno usurario: s'è visto che già nel diritto romano i banchieri godevano di uno statuto privilegiato, che tra l'altro permetteva loro di percepire un interesse maggiore rispetto al limite comune, e addirittura in epoca medievale il prestito ad interesse era stato per la prima volta consentito dalla Chiesa proprio nell'ambito dell'attività bancaria. Tale estraneità, come vedremo nel prosieguo, era destinata ad essere rivista.

1.3 La Legge 7 marzo 1996, n. 108

L'art. 1 della l. n. 108/1996 riscrive completamente l'art. 644 c.p.:

«1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643[33], si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. - Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. - La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o

---

[31] A. CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico,* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1206 ss..

[32] M. TRABATTONI, *Il disegno di legge in materia di usura*, in *Contratti*, 1994, p. 728 ss..

[33] Art. 643 c.p. (Circonvenzione di persone incapaci) «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni».

promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. - Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. - Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. - Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444[34] del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

2. L'articolo 644-*bis*[35] del codice penale è abrogato».

---

[34] Art. 444 c.p.p. (Applicazione della pena su richiesta) «1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

[35] Art. 644-*bis* c.p. (Usura impropria) «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione,

Il primo articolo della nuova "legge antiusura" mostra la volontà di superare il presupposto dell'approfittamento dello stato di bisogno, che in precedenze aveva creato molte difficoltà applicative, togliendo nella definizione del reato di usura del primo comma qualsiasi riferimento ad esso. Lo stato di bisogno del soggetto passivo diventa ora un'aggravante, che porta all'incremento della pena per il reato. La condizione soggettiva della vittima rileva soltanto in considerazione dell'ipotesi residuale di usura c.d. «in concreto» (di cui al comma 3 dell'art. 644 c.p.), che si commette nel caso in cui un soggetto, in presenza di difficoltà economico finanziarie del richiedente, si faccia dare o promettere un interesse sproporzionato rispetto alla controprestazione, ancorché gli interessi siano inferiori al tasso soglia.
Un altro aspetto interessante è che alla locuzione «in corrispettivo di una somma di denaro o di altra cosa mobile» si è sostituita quella più ampia «in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità[36]»; sostituzione che estende la fattispecie, ricomprendendovi rapporti in precedenza non rilevanti per la condotta usuraria[37].

Dal punto di vista sanzionatorio[38], la legge antiusura si è inserita nel solco delle novelle precedenti innalzando ulteriormente i limiti edittali (stabilendo la pena della reclusione nella misura minima di un anno e massima di sei anni e quella pecuniaria nella misura minima di sei milioni e massima di trenta milioni di lire, pari rispettivamente a 3.098,00 e a 15.493,00 euro). Essi sono stati ulteriormente elevati fino alle soglie attuali dall'art. 2, l. n. 251/2005: la pena per i delitti di usura e di mediazione usuraria è ora determinata nella reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di dieci anni e nella multa da un minimo di cinquemila ad un massimo di trentamila euro.
Con la legge antiusura è stato inserito, inoltre, l'art. 644 *ter* c.p.: esso disciplina la prescrizione del reato stabilendo che il termine «*decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale*». Tale norma ha posto notevoli difficoltà

un compenso usurario. Si applica la disposizione del terzo comma dell'art. 644».

[36] Con l'espressione «o di altra utilità» si rientra nella fattispecie della c.d. usura reale, che varrà di seguito approfondita.

[37] A. CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura,* Torino, 1996.

[38] La legge antiusura appronta una strategia sanzionatoria differenziata che si avvale del sistema delle misure di prevenzione patrimoniale (art. 9, l. 108) e della confisca (art. 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992, n. 356).

nella determinazione del momento consumativo[39] del reato e nell'individuazione della natura dello stesso; questioni, queste, sulle quali si tornerà in seguito.
Da ultimo e per mera completezza espositiva, giova osservare che la legge n. 108/1996 ha fortemente aggravato anche la sanzione civile per il mutuo usurario; oggi l'art. 1815 c.c. sancisce che se sono stati convenuti degli interessi usurari, al mutuante non è dovuta alcuna remunerazione del capitale.

L'aspetto fondamentale della nuova formulazione è che nel nuovo art. 644 c.p. si sancisce che «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» (c.d. usura oggettiva) e la definizione di questo limite è demandata all'art. 2, l. n. 108/1996, che si riporta per comodità espositiva:

«Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. - La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. - Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. - Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà[40]».

---

[39] G. L. SOANA, *Novità sul momento consumativo del delitto di usura*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1466 ss..

[40] Il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato il comma 4 dell'art. 2 ult. cit., stabilendo che il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e aggiungendo allo stesso un margine di ulteriori quattro punti percentuali. È altresì previsto che, in ogni caso, la differenza

La soluzione adottata per l'individuazione dell'usurarietà dei tassi d'interesse ricalca quella introdotta nell'ordinamento francese con la legge 28 dicembre 1966, n. 1010, poi confluita nel *Code de la consommation* (legge 26 luglio 1993, n. 949)[41].

In Francia, infatti, veniva considerato usurario ogni prestito concesso a un tasso effettivo globale che, al momento della concessione, superasse per più di un terzo il tasso effettivo medio praticato, nel corso del trimestre precedente, dagli istituti di credito. Doveva essere comparato il c.d. *taux effectiv global du pret*, comprensivo quindi delle spese gravanti sul mutuatario, con il tasso di riferimento comprensivo delle spese[42].

Le finalità del legislatore italiano tuttavia sono state profondamente differenti da quelle del legislatore francese.

In Francia, infatti, la normativa sull'usura non solo aveva lo scopo di tutelare i soggetti più deboli richiedenti credito (soprattutto nelle operazioni di credito al consumo), ma anche quello di "governare" il mercato del credito, imponendo da un lato l'aumento del costo del denaro e dall'altro quello di porre fuori dal mercato le imprese inefficienti, solite praticare quindi tassi più alti, ed imporre condizioni più onerose rispetto alle imprese più efficienti.

Non a caso la suddetta legge sull'usura è stata successivamente affiancata da altre leggi (del 1978 e del 1979, rispettivamente sul credito al consumo e sul credito immobiliare), le cui disposizioni sono state trasfuse nel *Code della consomation*; non è neppure casuale la circostanza che, ad una pena edittale ben più bassa di quella prevista in Italia, si accompagni come sanzione accessoria la pubblicazione della sentenza di condanna sulla stampa.

In Italia, invece, non vi era l'obiettivo di governare il mercato finanziario legale, ma soltanto quello di reprimere il mercato finanziario illegale, come segnalato inequivocabilmente non solo dal dibattito che ha accompagnato l'*iter* formativo della legge, quanto anche dalla severità della pena. Ciò ha sollevato non pochi dubbi sull'opportunità di adottare una soluzione simile a quella adottata dalla legislazione

---

tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

[41] R. TETI, *profili civilistici sull'usura,* in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 476.

[42] R. TETI, *op. cit.*, riporta che nella legge francese del 1966 erano previsti due tassi di riferimento: il *taux effectiv moyen* ed il c.d. *taux plafond* o *taux butoir* calcolato sulla base del tasso medio di rendimento effettivo delle obbligazioni di società, ed un prestito si considerava usurario o quando superava di oltre un terzo il *taux effectiv moyen* oppure, alternativamente, il doppio del *taux plafond*.

francese[43].

Si deve anzitutto rilevare come si sia delineato un nuovo e più ampio concetto di interesse, che non molto si discostava dall'idea di un generico «costo del denaro»[44]; in questa direzione si era già mossa la disciplina del credito al consumo nel quale, come noto, la tutela del consumatore è incentrata sull' informazione che deve essere data sul Tasso Annuo Effettivo Globale – TAEG (art. 122 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - d.lgs., 1 settembre1993, n. 385- di seguito t.u.b.), attraverso l'indicazione dello stesso sia negli annunci pubblicitari e nelle offerte (art. 123 t.u.b.), sia nei contratti (art. 124 t.u.b.).

La volontà è pertanto quella di tutelare il "consumatore" di credito: da un lato lo si informa del costo dell'operazione, come previsto nella disciplina del credito al consumo, dall'altro si cerca di porre un limite alla pattuizione di interessi. In entrambi i casi ciò che rileva non è soltanto il corrispettivo del godimento del denaro, ma il costo complessivo da sopportare per accedere al credito e ciò anche perché è facile dissimulare, sotto forma di costi e commissioni, veri e propri interessi.

Questo modo di definire il tasso di interesse usurario, tuttavia, solleva una serie di problemi rilevanti non solo per la delimitazione della fattispecie penale, quanto anche ai fini dell'individuazione della sussistenza della nullità della clausola che fissa gli interessi. Una questione che rileva, e che verrà approfondita nel seguito, è quella relativa all'individuazione delle spese che devono essere considerate per calcolare l'ammontare del "costo" del credito su base annua, cifra che deve essere raffrontata al Tasso Effettivo Globale Medio per valutare se l'erogazione di credito possa considerarsi usuraria.

Accanto a questo filone "repressivo" del fenomeno dell'usura delineato dal legislatore all'interno della legge antiusura, se ne individua un altro di carattere "preventivo".

Questa seconda direttrice ha come scopo quello di evitare che un soggetto possa avere contatti con il mercato creditizio criminale. Sono previsti, per tale finalità, due fondi, entrambi alimentati con i proventi dei beni sequestrati a soggetti condannati per usura: il primo, denominato inizialmente «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura»[45] e ad oggi confluito

---

[43] P. GIARDA, *Il tasso soglia per il reato di usura: alcuni aspetti tecnici*, in *Banca, impresa, soc.*, 1996, p. 159 ss..

[44] D. SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, Milano, 1989, p. 160 ss..

[45] Art. 14, co. 1, l. n. 108/1996 «É *istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per*

nel « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti[46]», è destinato a chi denuncia di essere vittima di usura e aiuta le forze dell'ordine ad arrestare i propri aguzzini. Il secondo, invece, riveste un carattere interamente preventivo. Infatti attraverso il «Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura[47]», attualmente coordinato dalla Direzione V del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono messi a disposizione di Confidi, Fondazioni e Associazioni riconosciute, dei contributi da utilizzare per garantire i finanziamenti che banche e intermediari finanziari concedono a soggetti e imprese in difficoltà economica e a rischio di usura.

---

il coordinamento iniziative anti-racket il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura"».

[46] La legge n.10 del 26 febbraio 2011 all'art.1 co. 6-*sexies* ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura i preesistenti Fondi:

1. Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, istituito con D.P.R. 455/99. con cui è stata attuata l'unificazione dei preesistenti Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura e Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, disciplinati rispettivamente dalle leggi 108/1996 e 44/1999;
2. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, istituito con legge n. 512/99. Chiunque abbia subito un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, riconosciuto con sentenza emessa a carico di soggetti imputati dei reati di cui all'art. 416 bis del c.p.p., può fare richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e conseguire con delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, il risarcimento dei danni liquidati in sentenza. Lo stesso beneficio è riconosciuto agli eredi della vittima deceduta.

Con l'art. 14 della legge 122/2016 il Fondo è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/commissario-coordinamento-iniziative-solidarieta-vittime-dei-reati-tipo-mafioso/fondo-rotazione-solidarieta-vittime-dei-reati-tipo-mafioso-richieste-estorsive-dellusura-e-dei-reati visitato in data 02/01/2017.

[47] Art. 15, co. 1, l. n. 108/1996: «È istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4».

1.4 Le tre fattispecie di usura

Si è già accennato come la legge n. 108/1996 abbia introdotto tre differenti fattispecie in cui si concretizza il fenomeno dell'usura: l'usura oggettiva, l'usura in concreto, o soggettiva; e l'usura reale.

1.4.1 L'usura oggettiva

L'usura oggettiva, si realizza ogniqualvolta un contratto si conclude con la pattuizione o la pretesa di interessi superiori al limite soglia stabilito normativamente.
Ecco allora che il reato di usura si configura per l'oggettivo superamento di un livello determinato, indipendentemente dalla condizione della persona offesa. Non venendo più direttamente preso in considerazione l'abuso dell'altrui situazione di bisogno, come nella precedente versione dell'art. 644 c.p., l'elemento oggettivo del reato di usura è integrato dall'effettivo superamento di un parametro: il superamento del tasso soglia, determinato secondo la procedura amministrativa prevista dalla legge, comporta infatti una presunzione legale di usurarietà degli interessi[48].
Come riscontrato in precedenza l'art. 644, co. 3, c.p. (come modificato dall'art. 1, l. n. 108/1996) prevede che «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari». Il comma 4 a sua volta stabilisce che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito».
L'art. 2 della legge n. 108/1996 stabilisce poi che «la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale».
Dalla disamina del testo normativo quindi emerge chiaramente come il legislatore abbia inteso, da un lato, demandare al Ministero la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi e, allo stesso tempo, attribuire un ruolo un ruolo attivo alla Banca d'Italia in tale rilevazione.

[48] Cass., 11 maggio 2010, n. 20148.

In questo senso, nei decreti ministeriali che riportano trimestralmente i tassi soglia si legge espressamente che la rilevazione è stata effettuata «Avute presenti "le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016». Sulle modalità di determinazione del tasso soglia - in termini strettamente economici - la legge ha indicato i criteri su cui fondare una valutazione di omogeneità delle operazioni ai fini del raggruppamento di categorie; in relazione al valore ordinario medio di ciascuna classe di operazioni viene individuato un *quantum* oltre il quale la remunerazione del credito non è consentita.

Tuttavia la strada intrapresa, seppur apprezzabile in termini di semplificazione dell'accertamento, sconta importanti limiti rispetto ai principi di tassatività e riserva di legge. Come è stato autorevolmente osservato, infatti, l'abolizione del requisito dello stato di bisogno ha imposto, necessariamente, la predeterminazione legislativa del tasso usurario proprio per tentare di ripristinare la determinatezza della fattispecie[49].

Sennonché, come s'è avuto modo di vedere, la determinazione della soglia oltre la quale gli interessi sono ritenuti usurari è demandata ad una fonte di rango sublegislativo la quale recepisce un dato aggregato elaborato da un organo tecnico; seppur una siffatta procedimentalizzazione è certamente necessaria, in quanto la definizione del dato tecnico risulta particolarmente complessa anche a causa della eterogeneità degli elementi da sintetizzare (interessi in senso stretto e gli altri oneri che aggravano il costo del credito), la tecnica legislativa utilizzata pone talune questioni che meritano di essere brevemente approfondite[50].

Il tema da affrontare è certamente quello della violazione della riserva di legge e della

---

[49]F. MUCCIARELLI, *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura,* in *Leg. pen.,* 1997, p. 514.

[50] R. RAMPIONI, *Il reato quale illecito di modalità e di lesione tipiche: l'impraticabilità di un "equivalente funzionale" al principio di riserva di legge*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 2013, p. 573 ss. «Di "disordine giuridico" è, ad esempio, appropriato parlare relativamente alla (attuale) formulazione delle fattispecie di usura […] dove si assiste, innanzitutto, in violazione del principio di riserva di legge, ad una delega politica ad organi tecnici. La complessità tecnica della materia e l'esigenza di continui aggiornamenti fanno sì che venga rimessa alle Istruzioni operative della Banca d'Italia (non già al Ministero competente ad emanare il decreto ministeriale, fonte normativa subordinata con funzione integratrice del precetto penale) la descrizione formale-astratta dei requisiti strutturali della cd. usura presunta e, poi, all'interprete-operatore giudiziario la definizione (ex post ed) in concreto della loro portata contenutistica: fenomeno di etero-integrazione mediante fonti sub-legislative che rende applicabile un precetto in sé privo di tale potenzialità».

legittimità di disporre l'integrazione del precetto con provvedimenti di natura amministrativa. I decreti ministeriali, insomma, forniscono un indispensabile contributo di natura tecnica ed esecutiva necessario per specificare gli elementi della fattispecie legislativamente prestabiliti secondo lo schema della norma penale in bianco. In questo modo, si sottrae al sindacato giudiziale la valutazione dell'usurarietà del tasso ancorandolo a rilevazioni statistiche di natura finanziaria. Eppure, per misurare la legalità della fattispecie, deve verificarsi se questo sindacato valutativo sia stato effettivamente attuato e non, piuttosto, traslato su un altro potere dello Stato; infatti, è stabilito che al Ministero del Tesoro (oggi denominato dell'Economia e delle Finanze) spetti il compito di classificare annualmente le operazioni finanziarie per categorie omogenee. Tuttavia, essendo taluni degli anzidetti parametri (in particolare, la «natura» e i «rischi») di difficile determinazione nonché privi di reale consistenza se valutati in astratto, non può negarsi che all'Autorità amministrativa viene concesso, in realtà, un potere discrezionale vastissimo. A ciò s'aggiunga che la legge non solo non indica quale tra le diverse metodologie di calcolo del TEGM dovrebbe essere utilizzata dall'Amministrazione, ma neppure dichiara quali criteri dovrebbero essere adottati per la classificazione delle operazioni in categorie omogenee.

Ciononostante tale sistema di integrazione del precetto è stato ritenuto legittimo, in termini di riserva di legge, da una parte della dottrina che ha riscontrato nel testo della norma l'esistenza di criteri sufficientemente vincolanti la discrezionalità dell'amministrazione[51]. Anche la giurisprudenza si è determinata in tal senso: infatti il Supremo Collegio, con la sentenza n. 20148 del 18 marzo 2003[52], ribandendo come «la giurisprudenza della Corte costituzionale, sia da tempo costante nell'affermare che, nella delimitazione dei rapporti tra legge penale e fonti subordinate, il principio di legalità sancito dall'indicato parametro può ritenersi soddisfatto allorquando la legge determini con sufficiente specificazione il fatto cui è riferita la sanzione penale, senza che ciò determini la preclusione all'impiego di norme di diverso rango ad effetti integrativi della configurazione strutturale della fattispecie. Cosi, ben può la legge fissare limiti e criteri analitici e circoscritti al punto da rappresentare vincoli sufficienti a restringere la discrezionalità della pubblica amministrazione nell'ambito di una valutazione

[51] Così D. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia: aspetti sostanziali e procedurali*, Milano, 1998, 45 ss..

[52] Cass. pen., 18 marzo 2003, n. 20148, in *Cass. pen*. 2004, 2876.

strettamente tecnica e, come tale, da ritenersi idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sentenza n. 333 del 1991)» ha disatteso la censura di illegittimità costituzionale «del combinato disposto degli art. 644 comma 3 c.p. e 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del "tasso soglia", oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale» osservando che «il procedimento per la determinazione dei tassi soglia analiticamente descritto dal legislatore della riforma, esclude, per puntualità di riferimenti, qualsiasi elusione del principio di riserva di legge in materia penale, nulla essendo lasciato a scelte di opportunità o a valutazioni non fondate su rigorosi criteri tecnici: al contrario, è proprio la linea di "obiettivizzazione" del fatto tipico che ora caratterizza la figura descritta dall'art. 644 cod. pen. a rendere la fattispecie senz'altro esente da quelle perplessità di insufficiente determinatezza».

1.4.2 L'usura in concreto

La seconda tipologia di usura è quella c.d. «in concreto», la cui configurazione si palesa anche qualora gli interessi dovessero risultare inferiori al tasso soglia, ma si verificano specifiche condizioni. Infatti la norma salvaguardia quei soggetti che si vengono a trovare in «condizioni di difficoltà economica o finanziaria». La norma ricalca alcuni requisiti costitutivi dell'abrogato art. 644 *bis* c.p., ma la nuova previsione non fa riferimento all'attività imprenditoriale o professionale in capo al soggetto passivo, la quale viene menzionata solamente all'interno delle circostanze aggravanti. In questa ipotesi, viene meno il requisito oggettivo, per lasciare posto al potere discrezionale del giudice di merito. Sarà, infatti, egli a valutare di volta in volta se gli interessi risultano sproporzionati rispetto alle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti, che versano in difficoltà economica o finanziaria. Il legislatore con questa fattispecie ha voluto comprendere sotto l'area di punibilità anche quei casi che non venivano regolati dalla rilevazione del tasso trimestrale, cioè quei casi in cui gli interessi si trovano al di sotto del tasso soglia, ma la loro misura è ritenuta illecita in quanto sproporzionata rispetto alla prestazione prestata. Prima abbiamo accennato che la nuova norma prevede degli elementi comuni alla fattispecie abrogata dalla nuova riforma. Questo dato di fatto è stato confermato dalla

Corte di Cassazione, che ha identificato una continuità normativa tra le due ipotesi. Le situazioni regolate dall'art. 644-*bis*, possono rientrare sotto il nuovo precetto in quanto non si è verificata nessuna *abolitio criminis*[53]. La norma introduce un requisito alternativo: quello della promessa o dazione di un corrispettivo inferiore al tasso soglia. La sproporzione va riferita all'interno dell'intervallo tra due indici di riferimento tasso soglia e tasso medio praticato. Al fine di interpretare correttamente la disposizione, bisogna considerare anche il sistema di tutela previsto sul piano civilistico: ad esempio si dovrebbe osservare l'art. 1448, comma 2, c.c.[54], il quale afferma che la rescissione del contratto può essere operata solo se c'è stata una lesione pari alla metà del valore della prestazione data o promessa.

Come è facile desumere, l'usura soggettiva assume oggi la funzione di fattispecie residuale, in quanto l'estesa astrattezza della disposizione consente al giudice di punire alcune condotte usurarie che, per mancanza di elementi oggettivi o per controversie interpretative, sarebbero impossibili da sanzionare[55].

La condizione della difficoltà economica o finanziaria si differenzia dall'analoga locuzione prevista precedentemente per l'usura impropria, perché non è necessario un atteggiamento di sfruttamento di tale situazione da parte del creditore, ma è sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la mera consapevolezza dell'agente della condizione nella quale versa la vittima. Inoltre tale condizione è differente dal requisito dello stato di bisogno perché, pur denotando una condizione di criticità, descrive una situazione di minore gravità che non compromette il soddisfacimento di esigenze elementari, come quelle di vita o quelle necessarie al mantenimento del proprio stato patrimoniale[56].

Sembra però difficile comprendere se suddetta condizione, indipendentemente dalle molteplici affinità o diseguaglianze con l'analoga condizione dell'usura impropria e con

---

[53] Cass. Pen., 30 maggio 2001, n. 31683.

[54] Art. 1448, co. 2, c.c., Azione generale di rescissione per lesione «L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto».

[55] TETI, *op.cit.*, p. 636, il quale ritiene che tale fattispecie non troverà estesa applicazione in quanto, seppur gli interessi pattuiti sono al di sotto della soglia, la valutazione dell'usurarietà del credito non potrà che basarsi sui correnti prezzi di mercato (tornando di fatto all' usura oggettiva) ed inoltre perché il requisito della difficoltà economica e finanziaria risulta essere troppo vago e, quindi, ricomprante un vasto novero di ipotesi, di difficile valutazione.

[56] A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, Padova, 2002, p. 65 ss..

lo stato di bisogno, debba essere valutata alla stregua di una valutazione personale della vittima o in base a parametri di mercato.

1.4.3 L'usura reale

Per quanto riguarda invece la c.d. usura reale, il carattere distintivo rispetto alle altre fattispecie usurarie è dato dal fatto che è l'unica a non essere riferita alla dazione di denaro, ma al più semplice requisito del percepimento di «altre utilità», termine che se interpretato estensivamente permetterebbe di inglobare prestazioni non tutelate a sufficienza dalla l. n. 108/1996.

In tal senso, l'usura reale si intende come vantaggio o interesse sproporzionato contro la dazione di un bene, di regola, mobile, e sarebbe corretto sostenere persino contro una prestazione professionale con compenso eccessivo. Si pensi ad un medico che, conscio della situazione di necessità del paziente, offre prestazioni sanitarie (es. trasfusioni di sangue, trapianti di organi ecc.) a condizioni palesemente usurarie.

Inoltre, in dottrina si è discusso ampiamente sul controverso problema relativo a quando e come gli «altri vantaggi» possano assumere proporzioni usurarie. Non sempre infatti è agevole stabilire il valore di cose diverse dal denaro, senza contare i fondati dubbi che potrebbero emergere a causa dell'eccessiva discrezionalità nella valutazione.

Altri invece hanno sostenuto che la soluzione più efficace sarebbe quella di agganciare la valutazione al criterio indicato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., cioè il «tasso medio praticato per operazioni similari», includendovi anche le tariffe e i prezzi applicati nei settori in cui tale certezza è obiettivamente determinabile[57]. Ma è inutile evidenziare le stesse difficoltà applicative che quest'ultima soluzione prospetterebbe, non essendo altrettanto facile stabilire il valore reale di tariffe e prezzi.

Infine, a corroborare la tesi della evidente superfluità dell'usura reale, non accorre solo la rara applicabilità dell'art. 1448 c.c., ma anche la contraddittoria locuzione «dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale» introdotta dal l. n. 108/1996 nell'art. 644-*ter*, che sembra considerare usurarie solo le prestazioni pecuniarie, facendo esclusivo rinvio al termine «riscossione»[58].

---

[57] M. CATANIA, *Usura: profili penali e civili*, Milano, 2006, p. 69.

[58] P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, 2008, Padova, 2008, p. 76.

1.5 Il bene giuridico tutelato

Nella vigenza del vecchio testo dell'art. 644 c.p., ai fini dell'individuazione del bene giuridico protetto dalla norma, la dottrina si divideva sostanzialmente in due. Da un lato vi erano coloro che ritenevano che il delitto dovesse essere inquadrato tra i delitti contro il patrimonio individuale[59] mentre dall'altro coloro che optavano per la plurioffensività[60]. Con l'avvento della legge antiusura si è imposta una riflessione sull'oggettività giuridica della fattispecie. Ora, essa sembrerebbe doversi inquadrare nell'ambito dei fenomeni finanziari; più precisamente, almeno per ciò che attiene all'ipotesi di usura c.d. «presunta», il precetto non può che considerarsi funzionale alla tutela dei rapporti contrattuali di credito conclusi con gli intermediari autorizzati. Un tale ripensamento è indotto proprio dall'introduzione del tasso soglia; fondare la punibilità del reato su di esso, eliminando qualunque riferimento alla difficoltà della vittima, porta con sé il prevalere di una impostazione pubblicistica della tutela penale a protezione del regolare esercizio del credito[61]. A tale conclusione deve giungersi anche osservando la riforma nel suo complesso. L'usura entra così nell'ambito del diritto penale dell'economia, in quanto garante del corretto funzionamento del libero mercato con il preciso scopo di proteggere chi vi accede. Le modifiche della fattispecie apportate dalla legge antiusura, finalizzate alla semplificazione della prova, hanno inciso sulla oggettività del reato: da strumento di repressione di una condotta intrinsecamente lesiva, il delitto è divenuto architrave di un sistema di tutele retto a presidio dell'esercizio di una attività ritenuta lecita soltanto se esercitata nel rispetto degli altrui interessi patrimoniali[62]. In altre parole, dunque, l'oggetto della tutela penale deve essere riconosciuto nella funzione di controllo del mercato del credito in quanto volto ad assicurare un buon funzionamento del sistema economico: condizione necessaria affinché un individuo possa partecipare alla vita della società. Essendo la sanzione penale posta a presidio delle regole del mercato, è inesorabilmente destinata a ricollegarsi alla disciplina extrapenale che detta queste regole

---

[59] F. SGUBBI, *Patrimonio* (reati contro il) (voce), in *Enc. dir.,* XXXII, Milano, 1982, p. 346.

[60] V. MANZINI, *op. cit.*; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1992.

[61] A. MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela,* Torino, 1997, p. 66 ss..

[62] M. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»,* in *Riv. trim. dir. pen. econ.,* 2001, p. 554 ss..

e chi è chiamato ad interpretarla non può sottrarsi a una valutazione che di queste tenga conto. Questo dunque è il corretto approccio da utilizzare anche per delimitare il novero dei tassi sottoponibili al giudizio di usurarietà.

1.6 Il Codice Civile

Tra le «tecniche incrociate di tutela»[63] del modello antiusura disegnato dalla l. n. 108/1996, quella civilistica ha rivestito un ruolo assai marginale.

L'unica innovazione riguarda il secondo comma dell'art. 1815 c.c., che nella sua originaria formulazione disponeva, in riferimento al contratto di mutuo: «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale».

La giurisprudenza civile riduceva detta norma, sulla scia di una qualificazione penalistica della fattispecie usuraria in cui dovevano essere considerate le condizioni soggettive della vittima (mutuatario) delle quali l'agente (mutuante) avrebbe approfittato, ad una funzione «ancillare»[64] rispetto a quella incriminatrice, pretendendo ricorressero le stesse condizioni richieste dalla legge penale per la sussistenza del reato di usura.

Tuttavia la giurisprudenza aveva ricavato uno spazio di autonoma applicazione dell'azione di rescissione[65], introdotta al dichiarato scopo di provvedere ai contratti usurari diversi dal mutuo, dove invece una sanzione di invalidità non avrebbe tutelato l'interesse del contraente debole (mutuatario): assicurare la durata del contratto sino a scadenza.

Allo stesso modo, quindi, il comma secondo dell'art. 1815 c.c. avrebbe potuto trovare applicazione, prescindendo dalla sussistenza del reato ma non dello stato di bisogno che concorreva alla definizione dell'usurarietà, seppure nei limitati casi in cui gli interessi usurari non fossero stati pretesi dal mutuante.

---

[63] A. MANNA, *op. cit.*, p. 66 ss..

[64] E. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, in *Foro it.*, 1995, V, p. 343.

[65] Art. 1448 c.c. «Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. [..]».

Il legame tra la fattispecie civile e quella penale sembra rafforzarsi con la riforma del 1996, per effetto della definizione oggettiva che l'art. 644 c.p. fornisce degli interessi usurai.

Nella versione introdotta dall'art. 4 l. n. 108/1996, la norma civilistica prevede che «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

Il potenziamento degli strumenti di tutela contro il fenomeno usurario è così attuato, sul piano civilistico, attraverso la previsione di una sanzione che assume una funzione non più compensativa, ma essenzialmente punitiva.

Va comunque considerato anche quanto affermato da un autore, secondo il quale «la riduzione del tasso a quello legale, proprio alla luce delle dinnanzi accennate finalità (moralizzazione e razionalizzazione del mercato del credito) risulti forse tale da meglio mediare i diversi interessi in gioco, eliminando il vantaggio usurario (con conseguente soddisfazione delle esigenze del debitore e di quelle del corretto funzionamento del mercato creditizio), ma con una "normalizzazione" della fare che nell'assicurare comunque la retribuzione del capitale eviti, oltretutto, nel caso in cui il mutuatario si imprenditore, di pollo in una situazione di vantaggio tale da adombrare un fenomeno di distorsione della concorrenza»[66].

La critica si rileva ancor più fondata se solo si pensa che questa sanzione rischia di applicarsi solamente al mercato ufficiale del credito, dal momento che, nella prassi dell'usura criminale, gli strozzini sono soliti nascondere la misura degli interessi convenuti (emissione di cambiali in bianco, assegni senza data, ecc.).

In quanto norma punitiva e comunque di carattere eccezionale (contravviene al principio di naturale fecondità del denaro[67]), non pare che il capoverso possa estendersi, oltre il

---

[66] E. QUADRI, *op. cit.*, p. 111, il quale non manca di evidenziare come questa sia la soluzione adottata dalla legge francese, da cui quella italiana ha tratto ispirazione come precedentemente rappresentato.

[67] Art. 1284 c.c., cui si richiama il primo comma dell'art. 1815, e l'art. 1224 c.c.. Art. 1284 c.c. «Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella

contratto di mutuo, all'intera area dei contratti finanziari.

Per i contratti diversi dal mutuo, rimarrebbe l'azione generale di rescissione, la quale tuttavia, per il mancato coordinamento della riforma, continua a riferirsi a elementi (lo stato di bisogno e il relativo approfittamento[68]) che sono ormai estranei alla fattispecie di reato, sulla cui originaria falsariga era stata evidentemente costruita. Da qui muove il dubbio sulla stessa sopravvivenza dell'azione di rescissione, destinata a essere sopraffatta dalla diversa invalidità della nullità, che colpirebbe sempre il contratto (penalmente) usurario; questa interpretazione si giustifica a maggior ragione alla stregua dell'attuale disciplina penale dell'usura, dove il giudizio di disvalore non investe più il comportamento profittatore del creditore, ma direttamente il complessivo assetto di interessi stabilito in contratto[69].

Altrimenti, del resto, con riguardo alle forme di credito diverse dal mutuo, la tutela penale scatterebbe ancor prima di quella civile: al mero superamento del tasso soglia (coincidente con la lesione *ultra dimidium*), a prescindere dall'approfittamento dello stato di bisogno dell'altro contraente; oppure, in caso di difficoltà economica o finanziaria della vittima (non necessariamente corrispondente allo stato di bisogno), al di sotto di una lesione *ultra dimidium*. Se già si può dubitare della plausibilità di forme di reazione che procedano dalla sfera penale, è ancor più inaccettabile che venga ribaltato l'ordine costituzionale imposto tra le sanzioni.

Ne deriva però che fuori dal contratto di mutuo, nel caso si verifichi il reato, il debitore dovrà restituire il capitale[70], con una palese disparità di trattamento rispetto al mutuatario.

---

misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».

Art. 1224 c.c. «Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori».

[68] Art. 1448 c.c..

[69] R. TETI, *op. cit.*, p. 492.

[70] E. QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici,* in *N. giur. civ. comm.*, 1997, II, p. 353.

Se ad esempio venissero convenuti interessi usurari ad un'apertura di credito in conto corrente, la richiesta nullità del contratto imporrebbe al correntista l'obbligo immediato di rientro dell'esposizione.
Alla rescissione rimarrebbe un certo margine di applicazione con riguardo alle ipotesi di usura reale sopra descritte, rispetto alle quali però la norma penale rischia di rimanere inoperante.
Per completezza espositiva non si possono non richiamare ulteriori disposizioni codicistiche tradizionalmente deputate al controllo degli interessi: l'art. 1284, co. 2, c.c., che impone la forma scritta per la pattuizione degli interessi superiori a quelli legali; e l'art. 1283, che limita la legittimità dell'anatocismo, che da molti è sempre stato ritenuto uno dei modi più raffinati per praticare usura, oggi arginato, nell'esercizio dell'attività bancaria, dalle modifiche intervenute all'art. del t.u.b.[71].

1.7 La linea di demarcazione tra usura civile e usura penale: l'elemento soggettivo (dolo)

Accanto alla distinzione tra le tre fattispecie di usura poc'anzi descritte, previste dal secondo capoverso del novellato art. 644 c.p., si è soliti distinguere tra usura penale ed usura civile.
La linea di demarcazione si può identificare nella presenza o meno dell'elemento soggettivo del reato: quand'anche tale elemento non fosse presente, l'impegno contrattualizzato di pagare un tasso debordante il tasso soglia produce comunque le conseguenze civilistiche sopra analizzate. Il fatto genetico delle sanzioni penali, o quantomeno civili, è il medesimo: la condotta umana, o dell'intermediario, di stipulare una pattuizione od una promessa usuraria.

Come si è già osservato, *ante* riforma l'inapplicazione della disposizione conseguiva anche alle peculiari difficoltà riscontrate nella prova dell'elemento soggettivo. Deve ammettersi, pertanto, che la riformulazione del contenuto della fattispecie ha certamente semplificato la prova del dolo; ora, non è più necessario esaminare la conoscenza dello stato di bisogno in quanto l'elemento soggettivo del creditore deve consistere soltanto

[71] Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente del CICR, n. 343/2016: *Nuove norme sul calcolo degli interessi.*

nella coscienza e volontà di concludere un contratto di finanziamento con la consapevolezza che gli interessi pretesi sono superiori al limite legale.

Salvo talune semplicistiche e riprovevoli formule utilizzate dalla giurisprudenza per provare il dolo[72], tuttavia, il problema più rilevante in tema di colpevolezza è quello dell'ignoranza, o errore, sui tassi rilevati dalla Banca d'Italia. Eppure la soluzione al quesito non risulta agevolata dalla formulazione dell'art. 644, comma 1, c.p..

Se, da un lato, è stato sostenuto che colui che pratica un tasso usurario, non sapendo che è tale per mancata conoscenza delle determinazioni ministeriali, voglia, in realtà, un fatto diverso da quello incriminato[73], dall'altro, muovendo dal presupposto secondo il quale l'art. 644 c.p. è una norma penale in bianco, è stato affermato che l'errore sulla fonte normativa integratrice sia errore sul precetto disciplinato dall'art. 5 c.p.[74]. E il meccanismo della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* sembra far presagire ben scarse possibilità d'ignoranza inevitabile.

Nelle ipotesi di usura bancaria, dove il finanziamento viene stipulato da strutture periferiche sulla base di determinazioni sviluppate da specifiche funzioni centrali (magari appositamente delegate) e dunque estranee all'alta gestione, la questione è ancora più complessa, essendo inscindibilmente connessa al tema della ripartizione della responsabilità (alla stregua dell'art. 27, co. 1, Cost.) nelle strutture organizzative complesse. Sul punto risulta quanto mai rilevante una recente decisione del Giudice di legittimità il quale, proseguendo sulla strada della inarrestabile risalita della responsabilità penale[75], ha statuito che «L'ignoranza del tasso di usura da parte di una banca è priva di

---

[72] V. ad es. V. MANES, *L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva "politica" e specificazione "tecnica"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 90.

[73] M. CERASE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto della tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2594.

[74] F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1992, p. 376; S. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium juris*, 1996, p. 776.

[75] Nella sentenza di seguito riportata la Suprema Corte ha osservato che «i presidenti dei consigli di amministrazione delle banche non possono invocare l'inevitabilità del predetto errore sulla legge penale, svolgendo attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiché i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei più generali poteri di indirizzo dell'impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito […] il mancato controllo e vigilanza su specifiche questioni concernenti l'erogazione del credito, quali la determinazione del tasso di usura, rientrando tra le funzioni

effetti e non può essere invocata come scusante, risolvendosi in una ignoranza della legge penale»[76]. Secondo questa impostazione poiché la normativa di vigilanza in tema di *governance* bancaria invita gli intermediari a dotarsi di una struttura organizzativa preordinata a informare il vertice aziendale delle eventuali disfunzioni che possono pregiudicare la corretta realizzazione delle decisioni assunte e il pieno rispetto degli obblighi di *compliance*, esso deve (sembra dire la sentenza, sostanzialmente senza considerare le peculiarità della *governance* dell'istituto imputato) essere messo nelle condizioni di monitorare e prevenire *ex-ante* i rischi di incorrere in violazioni della norma penale, più che rimuovere *ex-post* occasionali e non previste violazioni[77]. Tuttavia, nella medesima sentenza appena richiamata il Supremo Collegio ha precisato che «la scusabilità dell'ignoranza e l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta ogniqualvolta l'errore sia stato originato da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale da cui l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza della interpretazione e, conseguentemente, della liceità del comportamento futuro».

1.8 La determinazione delle soglie usura

Come precedentemente indicato, la determinazione del «limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari», definito dall'art. 644 c.p., è normato nell'art. 2 della l. n. 108/1996. Il legislatore, nella forma originaria del testo, definiva che il tasso soglia usura fosse identificato come il Tasse Effettivo Globale Medio, di ogni singola categoria omogenea di finanziamento, aumentato della metà. Tale formulazione è stata rivista dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, in cui è stato definito che il tasso soglia si ottiene aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo allo stesso un

---

specifiche delle banche, sono ricompresi nell'alveo di competenza degli organi di vertice, indipendentemente dal decentramento di tali funzioni a altri organismi sottordinati e interni alla banca, con possibilità di affermare, in caso di omissione di controllo, in quest'ultimo caso, quantomeno la corresponsabilità, sotto il profilo penale di tali organi verticistici, ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell'art. 40 c.p., comma 2, secondo cui "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"».

[76] Cass. sez. II, 19 dicembre 2011, n. 46669.

[77] R. MARCELLI, *Le azioni legali e il rischio di usura dopo la sentenza cass. pen. 46669/11. Prime riflessioni*, in *Il Caso.it*, 1 novembre 2013, p. 18.

margine di ulteriori quattro punti percentuali. È altresì previsto che, in ogni caso, la differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

1.8.1 Il Tasso Effettivo Globale Medio

La rilevazione del TEGM, e delle stesse categorie omogenee di operazioni su cui calcolarlo, è demandata dal legislatore al Ministro del Tesoro (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze). Tale indicatore viene rilevato trimestralmente e rappresenta il tasso medio applicato su base annua, comprensivo di tutti i costi collegati al credito (escluse imposte e tasse), praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. L'interesse mediamente praticato, per evitare effetti di falsata rappresentatività, viene poi corretto in ragione di eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto (ora di rifinanziamento) intervenute nel periodo di riferimento. Tali valori devono poi essere pubblicati in *Gazzetta Ufficiale.*
La prima identificazione delle categorie omogenee di operazioni in cui suddividere il mercato del credito è avvenuta con il decreto del Ministro del Tesoro del 23 settembre 1996; da questa data in poi, annualmente, sono stati pubblicati dei decreti di aggiornamento. L'ultima emanazione risale al 25 settembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 2017, n. 229.
L'art. 2 dei suddetti Decreti Ministeriali definisce che sia la Banca d'Italia ad effettuare le rilevazioni di cui sopra. Tale interlocuzione con l'Autorità di Vigilanza è chiaramente finalizzata ad ovviare alla complessa acquisizione delle informazioni necessarie da parte degli intermediari operanti nel mercato del credito.

In termini generali sono tenuti alla segnalazione - che deve avvenire con cadenza trimestrale - le banche iscritte nell'albo previsto dall'art. 13 t.u.b., dai confidi, dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo *ex* art. 106 t.u.b.[78] e dai soggetti iscritti nell'elenco

[78] Sono altresì tenuti alla segnalazione gli intermediari già iscritti nei cessati elenchi di cui alla previgente formulazione degli artt. 106 e 107 t.u.b. i quali abbiano in corso un procedimento amministrativo per l'iscrizione nel nuovo albo e siano pertanto abilitati ad operare in conformità del previgente regime normativo, fino alla conclusione del procedimento amministrativo (cfr. art. 10, cc. 4, lett. d, ultimo periodo del d.lgs 141/2010).

di cui all'art. 111 co. 1 t.u.b.. Secondo le menzionate istituzioni «i dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento»

Per ciascuna devono essere segnalate le seguenti informazioni:

1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
3) importo erogato medio nei rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale, calcolato come media aritmetica semplice degli importi erogati in ogni singolo rapporto;
4) compenso medio percentuale per l'attività di mediazione. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei compensi di mediazione in percentuale dell'accordato applicati ad ogni singolo rapporto (MED);
5) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio di cui al punto 4).

Le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere disaggregate per le classi d'importo previste nella Sezione II delle Istruzioni della Banca d'Italia.

Sempre in base alle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non tuttavia dall'applicazione della legge 108/1996, le seguenti operazioni:

1) operazioni in valuta[79];
2) posizioni classificate a sofferenza[80];

---

[79] Banca d'Italia, *Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*, luglio 2016, par. B2: «Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro, il cui tasso d'interesse remunera, oltre che il rischio di credito, anche il rischio di cambio. Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute».

[80] Banca d'Italia, *Istruzioni cit.*, par. B2: «Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate

3) esposizioni oggetto di concessioni deteriorate[81];
4) operazioni a tasso agevolato[82];
5) operazioni a tassi di favore[83];
6) posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito;
7) posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento;
8) finanziamenti infragruppo[84];
9) finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze, regolati a

---

dall'azienda. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti classificati a sofferenza alla fine del trimestre di riferimento».

[81] Banca d'Italia, *Istruzioni cit.*, par. B2: «Per esposizioni oggetto di concessioni deteriorate si intendono le esposizioni che soddisfano la definizione di "*Non performing exposures with forbearance measures"* di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni. Sono esclusi dalla rilevazione le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate alla fine del trimestre di riferimento».

[82] Banca d'Italia, *Istruzioni cit.*, par. B2: «Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario e le operazioni di acquisto crediti assistiti da garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 37 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66».

[83] Banca d'Italia, *Istruzioni cit.*, par. B2: «Per operazioni a tassi di favore si intendono i finanziamenti concessi a tassi pari o al di sotto del tasso Euribor o del tasso Eurirs o di altri parametri di mercato relativi al costo della provvista omogenei "per durata" ai finanziamenti stessi purché opportunamente documentati e motivati. Sono altresì considerati a tassi di favore i contratti stipulati a condizioni inferiori a quelle di mercato in virtù di una provvista fondi a tassi agevolati ottenuta tramite organismi senza finalità di lucro. Ai fini segnaletici le operazioni con tasso annuo nominale pari a zero non vanno escluse se l'inclusione di eventuali oneri (polizze assicurative o altre componenti di costo) determina un TEG a tassi di mercato. Nel caso di operazioni che prevedono l'applicazione di tassi di favore per un numero limitato di rate e di tassi di mercato per le rate rimanenti, si precisa che il tasso complessivo va calcolato sull'intera linea di credito e che l'esclusione dell'operazione dalla rilevazione dipende dalla misura del tasso complessivo. Lo stesso dicasi per i casi in cui sulla medesima linea di credito (per esempio in un credito connesso con una carta revolving) si verifichino utilizzi a tasso promozionale e utilizzi a tasso ordinario».

[84] Banca d'Italia, *Istruzioni cit.*, par. B2: «Per finanziamenti infragruppo si intendono le operazioni di credito effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza».

condizioni prossime a quelle della relativa provvista;

10) crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge;
11) finanziamenti oggetto di interventi di sospensione/allungamento concordati a livello di sistema[85];
12) crediti di firma;
13) microcredito destinato a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (c.d. microcredito sociale)[86].

I tassi segnalati sono fortemente differenziati a seconda delle caratteristiche dell'operazione. I valori minimi sono quelli dei mutui a tasso variabile, tenuto conto del fatto che si tratta generalmente di crediti assistiti da buone garanzie, che la concorrenza è maggiore e che il rischio è più contenuto, rispetto ad altre forme di credito, in rapporto all'entità e alla durata del rapporto.
I valori più elevati invece riguardano la categoria dei prestiti personali e del credito al consumo, dove le spese di istruttoria sono proporzionalmente più alte e il rischio di insolvenza è maggiore.

[85] Banca d'Italia, *Istruzioni cit.*, par. B2: «Per finanziamenti oggetto di interventi di sospensione si intendono quelli per cui è concessa la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing e l'allungamento delle scadenze del credito, sulla base di accordi caratterizzati da natura straordinaria, limitati nel tempo e concordati a livello di sistema».
[86] Banca d'Italia, *Istruzioni cit.*, par. B2: «Sono esclusi dalla segnalazione i finanziamenti di Microcredito erogati a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale prestati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul mercato ai sensi del comma 3 dell'art. 111 TUB».

Capitolo II
La valutazione dell'usurarietà *ex ante*

2.1 Premessa - 2.2 Il Tasso Effettivo Globale - 2.3 La differenza tra TEG e TAEG

2.1 Premessa

Al fine di comprendere le modalità attraverso cui gli intermediari del credito effettuano le verifiche circa l'usurarietà delle operazioni di finanziamento sottoscritte con i loro clienti, pare utile evidenziare che sin dal primo decreto ministeriale pubblicato[87], per la determinazione delle soglie usura, l'art. 3 comma 2 recita:

«Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi».

Nel corso degli anni il testo del sopra citato comma è stato modificato in funzione dello scioglimento dell'istituzione dell'Ufficio Italiano Cambi[88], nonché dalle modifiche intervenute sulla quantificazione dello *spread* per determinare il tasso soglia usura introdotte dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106[89].

---

[87] Decreto 22 marzo 1997, *Rilevazione dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1997.

[88] L'Ufficio italiano cambi era un ente strumentale della Banca d'Italia. È stato soppresso ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 23, e dal 1º gennaio 2008 le sue competenze sono passate a strutture già esistenti dell'Autorità di Vigilanza.

[89] Nei testi più recenti, ultimo disponibile Decreto 21 dicembre 2017, *Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1º luglio - 30 settembre 2017. Applicazione dal*

Nonostante l'indicazione fornita nel testo del decreto sembri chiaramente demandare le valutazioni di liceità dell'attività bancaria, in tema di rispetto dei tassi soglia usura, al rispetto delle indicazioni fornite, nelle sue istruzioni, dalla Banca d'Italia, la giurisprudenza si mostra divisa.

Il dissidio vede due filoni di pensiero contrapposti: una parte della giurisprudenza reputa le istruzioni di vigilanza come una fonte secondaria di integrazione autorizzata dalla norma primaria e come tale insindacabile (il che porta ad escludere nel computo del TEGM, e di conseguenza anche nella verifica di usurarietà, alcune particolari voci costo); l'altra, diametralmente opposta, degrada le istruzioni della Banca d'Italia al rango di meri atti amministrativi che non possono in alcun modo influenzare il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 644 c.p. al fine della verifica del superamento del tasso soglia[90].

A sostegno della prima linea di pensiero si può citare la pronuncia della Cassazione del 31 maggio 2016, n. 12965 nella quale si riscontra che «È ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM [Tasso Effettivo Globale Medio] elaborata dalla Banca d'Italia e quella di calcolo dello specifico TEG [Tasso Effettivo Globale] contrattuale»[91].

La sentenza in parola era stata preceduta da un'analoga decisione, assunta in camera di consiglio il precedente 19 maggio, ma pubblicata successivamente, in cui si stabilisce che «Un argomento decisivo, in favore della portata innovativa della norma in esame, dev'essere infine ravvisato nell'esigenza di assicurare che l'accertamento del carattere usurario degli interessi, dal quale dipende l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste al riguardo, abbia luogo attraverso la comparazione di valori tra loro omogenei. Poiché, infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie dell'usura c.d. oggettiva,

---

1° gennaio al 31 marzo 2018. Pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017, il testo recita «Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia».

[90] R. MARCELLI, *Usura bancaria ad un ventennio dalla legge: un impietoso bilancio*, Milano, 2017, p. 12 ss..

[91] Cass., 31 maggio 2016, n. 12965.

occorre verificare il superamento del tasso soglia, determinato mediante l'applicazione della maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, articolo 2, comma 4, al tasso effettivo globale medio trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia conformemente alle citate istruzioni, è necessario che il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia»[92].

Come si può notare, entrambe le pronunce muovono dal c.d. principio di omogeneità, il quale, nello specifico, richiederebbe la perfetta simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG.

Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) ed un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di operazione del contratto in questione); se tale raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere viziato. Se infatti il TEG di un contratto viene calcolato comprendendovi un onere *x*, il quale non è tuttavia stato incluso tra quelli conteggiati in sede di rilevazione dei TEGM, è palese che il risultato finale del confronto finisce per essere distorto: non a caso nelle occasioni in cui la Banca d'Italia ha provveduto ad emanare versioni aggiornate delle Istruzioni, rivedendo la necessità di sottoporre a rilevazione un determinato onere prima escluso, la conseguenza è stata quella di un generalizzato aumento del TEGM, e di conseguenza anche del tasso soglia.

Il tribunale di Milano si è addirittura spinto oltre il principio di onnicomprensività, affermando che «Le "istruzioni" in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della normativa primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.»[93].

Nel corso di questo capitolo verranno analizzate le modalità con cui gli intermediari del credito, dando un'interpretazione letterale di quanto disposto dai decreti ministeriali, svolgono le verifiche relative all'usurarietà dei rapporti sottoscritti con la clientela.

Il dissidio interno alla giurisprudenza, circa la valenza normativa delle indicazioni fornite dalle *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge*

[92] Cass., 19 maggio 2016, n. 22270.

[93] Trib. Milano, 21 ottobre 2014.

sull'usura al fine delle verifiche di usurarietà di un contratto, sarà invece oggetto del prossimo capitolo.

2.2 Il Tasso Effettivo Globale

Il TEG è quel tasso effettivo globale calcolato su base annua e segnalato *ex post* dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia ai fini della determinazione delle soglie di usura. Dall'aggregazione statistica dei TEG rilevati trimestralmente viene determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministero dell'Economia[94]. Il TEGM maggiorato secondo i criteri indicati dall'art. 2, co. 4, l. n. 108/1996, come visto in precedenza, costituisce la soglia di usura.
Il Tasso Effettivo Globale, calcolato per ogni singolo rapporto, assume pertanto la veste di "indicatore" da utilizzare, raffrontandolo con il tasso soglia, per valutare l'eventuale usurarietà di una pattuizione contrattuale.

2.2.1 Modalità di calcolo

All'interno delle *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*, fornite dalla Banca d'Italia[95], vengono fornite due differenti modalità di calcolo del TEG, a seconda che la forma tecnica dell'operazione possa o meno essere riferita ad una forma di finanziamento con piano di ammortamento predefinito.

La prima modalità di calcolo deve essere utilizzata per tutte le operazioni riconducibili a:

i) aperture di credito in conto corrente;

---

[94] Per l'annualità 2017-18 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel d.m. 25 settembre 2017, ha definito che «Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; factoring; leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale; mutui: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti».

[95] La versione attualmente in vigore è quella pubblicata, in data 29 luglio 2016, nel sito istituzionale dell'Autorità di Vigilanza.

ii) finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale;
iii) *factoring*;
iv) credito *revolving* e finanziamenti con utilizzo di carte di credito[96];
v) operazioni che presentano un utilizzo flessibile del fido accordato senza un piano di rientro predefinito.

Il TEG deve essere calcolato mediante l'utilizzo della formula

$$TEG = \frac{interessi * 36.500}{numeri\ debitori} + \frac{oneri\ su\ base\ annua * 100}{accordato}$$

Richiamando i fondamenti della matematica finanziaria, è possibile ricostruire i differenti fattori che compongo la suddetta formula.

1. Interessi

La voce interessi non è altro che il costo sostenuto dal cliente per l'utilizzo del capitale (C) in un determinato intervallo di tempo (t). Tale costo è quantificato mediante il tasso debitore nominale (i) e pertanto la quota interessi può essere determinata come il prodotto di questi tre diversi fattori

$$interessi = C * i * t$$

Il calcolo delle competenze viene solitamente calcolato su base trimestrale pertanto moltiplicando questo valore per il valore 36.500 non si ottiene altro che il valore annualizzato della quota interessi.

2. Numeri Debitori

I numeri debitori sono dati dal prodotto tra il capitale (C) utilizzato ed i giorni effettivi di utilizzo (gg) sulla base dei quali sono maturati gli interessi.

$$numeri\ debitori = C * gg$$

[96] Le sopra riportate categorie di finanziamento sono riferibili alle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5, Cat. 9a definite all'interno delle Istruzioni Banca d'Italia.

3. Oneri su base annua

Questa voce si sostanzia nella sommatoria degli oneri applicati al cliente, diversi dagli interessi, espressi su base annua. Le tipologie di costo che devono rientrare o meno in questa rilevazione sono definite dall'Autorità di Vigilanza e verranno meglio descritte nel prosieguo. Al fine di ottenere un valore annualizzato delle voci di costo, le Istruzioni specificano che tale scopo deve essere raggiunto moltiplicando per quattro gli oneri trimestrali. Qualora l'onere sia previsto *una tantum* esso va tenuto in considerazione in tutti i trimestri, e non solamente in quello di effettiva applicazione.

$$Oneri = \sum (onere_{trim.} * 4) + onere_{una\ tantum}$$

4. Accordato

In linea generale, al paragrafo B4 delle Istruzioni, è specificato che il fido accordato è il totale dei fondi messi a disposizione dall'intermediario sulla base di un contratto valido con il cliente.

Il concetto di accordato invece varia nei casi in cui si verifichino utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente determinato l'ammontare del fido accordato. Al verificarsi di tali condizioni, infatti, l'accordato da prendere in considerazione si sostanzia nell'effettivo utilizzo avvenuto nel trimestre di riferimento[97].

Ulteriore distinzione viene fatta per i rapporti di *factoring*: per questa tipologia di operazioni l'accordato è calcolato sulla base della punta massima di esposizione registrata nel corso del periodo di riferimento[98].

La seconda modalità di calcolo deve essere utilizzata per le operazioni riconducibili a:

1. credito personale[99];

[97] Ad esempio nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati e degli sconfinamenti rispetto al fido accordato deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo.

[98] Questo non vale per le operazioni di *factoring* in cui è previsto l'acquisto a titolo definitivo dei crediti (ATD) in cui, come accordato, deve essere considerato l'effettivo importo erogato ovvero il valore attuale degli effetti presentati.

[99] Banca d'Italia specifica che «Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici che: i) siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari; ii) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di

2. credito finalizzato[100];
3. *leasing[101];*
4. mutui ipotecari della durata superiore a 5 anni;
5. prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione;
6. finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito con durata predeterminata e piano di ammortamento predefinito;
7. tutte le forme di finanziamento non considerata nei punti precedenti (ad es. mutui chirografari, mutui a stato avanzamento lavori, dilazioni di pagamento, ecc.).

Il TEG, in questo secondo caso, deve essere calcolato mediante l'utilizzo della formula

$$\sum_{k=1}^{m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

La complessità matematico-finanziaria di questa seconda modalità di calcolo è lampante. Banca d'Italia, all'interno, delle Istruzioni fornisce una sorta di "legenda"[102] delle voci

---

ammortamento. Il cliente, una volta ottenuti i fondi, potrà disporne per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità. Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in conto corrente il finanziamento rientra nella categoria delle aperture di credito in conto corrente (Cat. 1)».

[100] «Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 75.000 euro. I crediti inseriti in questa categoria sono caratterizzati da una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente»; cfr. Istruzioni Banca d'Italia.

[101] «Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza dell'opzione finale di acquisto.»; cfr. Istruzioni Banca d'Italia.

[102] «dove: i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti; k è il numero d'ordine di un "prestito"; k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso"; Ak è l'importo del "prestito" numero K; A'k' è l'importo della "rata di rimborso" numero K'; m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito"; m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso"; tk è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti"

contenute nella formula che tuttavia, in assenza di competenze tecniche del lettore, non assolve al suo compito chiarificatore.

Volendo dare una definizione letterale del TEG, esso non è altro che quel tasso di interesse che rende uguali i flussi di cassa relativi ai rimborsi periodici (generati sia dai costi che dagli interessi e attualizzati all'epoca iniziale t_0) e l'importo erogato dall'intermediario al netto delle spese iniziali.
Provando a riscrivere la formula fornita dalla Banca d'Italia in una versione di più agevole lettura, il TEG si ottiene risolvendo la seguente equazione per la variabile i

$$\sum_{s=1}^{n}(a_s + k_s) * (1+i)^{-t_s} = A - K$$

dove n è il numero delle rate, a_s sono gli importi delle rate periodiche, k_s le spese periodiche, t_sè l'espressione della cadenza delle rate normalizzata al periodo in base al quale è espresso l'interesse i, A rappresenta il valore attuale del prestito al tempo t_0 e k rappresenta le spese iniziali. In questo modo la seconda parte dell'equazione rappresenta la somma effettivamente ricevuta in prestito.

2.2.2 Trattamento degli oneri e delle spese

All'interno delle sue Istruzioni l'Autorità di Vigilanza fornisce inoltre agli intermediari un'elencazione esemplificativa di tutte quegli oneri/spese che rilevano ai fini del calcolo del TEG.
Nello specifico, devono essere tenute in considerazione:

1. le spese di istruttoria del rapporto;
2. le spese di chiusura della pratica;
3. le spese di riscossione dei rimborsi, le spese di incasso rata e le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4. il costo dell'attività di mediazione sostenuto dal cliente;

---

da 2 a m; tk' è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'».

5. le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito o che comunque siano finalizzate a tutelare i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. Tali costi vanno sempre inclusi all'interno del calcolo; non rileva infatti che la polizza sia stata stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;
6. le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore nel caso di operazioni di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
7. le spese per assicurazione diretta del credito, ovvero quelle particolari forme assicurative in cui il capitale assicurato è di volta in volta adeguato al capitale residuo dell'esposizione debitoria[103];
8. le spese per assicurazione di tipo furto e incendio sul bene a cui è finalizzata la richiesta di finanziamento;
9. le spese per servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad es. spese di custodia o pegno, perizie, spese postali, ecc.) anche se forniti da soggetti terzi;
10. gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le commissioni di istruttoria veloce applicate nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato;
11. ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

Sono invece escluse dal calcolo del TEG:

1. le imposte e le tasse;
2. le spese notarili[104];
3. tutti i costi di gestione e utilizzo del conto corrente sul quale vengono contabilizzate le operazioni di pagamento relative al rapporto di finanziamento,

[103] Si fa riferimento alle c.d. polizze PPI (*Payment protection Insurance*) e CPI (*Cost Protection Insurance*) le quali prevedono, al verificarsi degli eventi assicurati, la sostituzione nell'esecuzione dei pagamenti al creditore da parte dell'assicuratore oppure nel rimborso totale del debito residuo al momento dell'evento.

[104] Le Istruzioni Banca d'Italia specifica che tra queste rientrano «ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing».

purché il cliente possa disporne liberamente e quindi non si vincolato alla sola gestione del rapporto debitorio;

4. le spese relative a contratti assicurativi inerenti a servizi estranei al rapporto di finanziamento e con carattere del tutto accessorio, anche se sottoscritto contestualmente al finanziamento[105].
5. Le spese assicurative relative a coperture obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento;
6. gli interessi di mora e gli oneri assimilabili dovuti in caso di inadempienza contrattuale del debitore;
7. le penali a carico del cliente in caso di estinzione anticipata in quanto meramente eventuali;
8. relativamente ai rapporti di *facoring* e *leasing*, i costi per servizi amministrativi non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Pare utile evidenziare che tale elencazione è il risultato finale del periodico aggiornamento delle *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura* svolto dalla Banca d'Italia, la cui ultima versione, come già visto, risale al luglio 2016.

L'evoluzione nel corso del tempo delle Istruzioni, oltre ad aggiornare le categorie omogenee di operazioni ai fini segnaletici, ha comportato anche innovazioni e modifiche relativamente al calcolo del Tasso Effettivo Globale nonché all'inclusione o meno di specifiche voci di costo nello stesso.

Nonostante la finalità dell'elaborato non sia quella di ricostruire l'evoluzione delle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza agli intermediari, è necessario riportare alcune delle modifiche intervenute per agevolare la trattazione di alcuni temi futuri.

Un aspetto rilevante riguarda il trattamento degli oneri: fino alla versione del 2009 delle Istruzioni essi dovevano rientrare, nella formula di calcolo per i finanziamenti privi di un determinato piano di rientro, su base trimestrale. A partire dal 2010 invece è stato definito che questi dovessero rientrare nel calcolo del TEG su base annua, prima disponendo che si facesse riferimento alla sommatoria degli oneri addebitati nei 12 mesi precedenti la

[105] Il *discrimen* si può definire nella totale estraneità della polizza al rimborso del credito. Per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito.

segnalazione[106], e poi con la versione del 2016 definendo che l'annualizzazione si effettuasse moltiplicando per quattro gli oneri addebitati nel trimestre di riferimento.
Un altro caso emblematico riguarda la Commissione di Massimo Scoperto, ovvero quella voce di costo «definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto»[107]. La CMS era solitamente applicata nei casi in cui il saldo del cliente risultasse a debito per oltre un determinato numero di giorni e veniva calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.
Tale onere era inizialmente, ed esplicitamente escluso dal computo delle spese rilevanti per il calcolo del Tasso Effettivo Globale. A partire dalla versione delle Istruzioni pubblicata nell'agosto 2009, visti gli orientamenti giurisprudenziali e ancor più la prescrizione disposta dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, che ha limitato l'applicazione da parte degli intermediari della CMS solo ad alcuni limitati casi, la Commissione di Massimo Scoperto è stata ricompresa tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo.
Per quanto riguarda le spese assicurative, invece, l'evoluzione delle Istruzioni ha portato ad una sempre maggiore specificazione di tali oneri, fino ad arrivare, nella versione attualmente in vigore, addirittura a prevedere che determinati tipi di copertura assicurativa debbano obbligatoriamente rientrare nel calcolo del TEG.

2.3 La differenza tra TEG e TAEG

La legge 19 febbraio 1992, n. 142, nel recepire la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce all'art. 19 il TAEG, Tasso Annuo Effettivo globale:
«1. È denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE. 2. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare

[106] E ove non fosse disponibile il dato si ricorresse a stime.

[107] Banca d'Italia, *Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*, febbraio 2006, par. C15.

nella Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso. Il TAEG pertanto viene introdotto come un indicatore del costo del credito al consumo, che deve assistere ogni annuncio pubblico od offerta di credito, oltre ad essere indicato nei relativi contratti».

Tale disposizione, e relative modifiche intervenute nel panorama legislativo europeo[108], sono state recepite all'interno del testo unico bancario nella parte relativa al credito al consumo dove è definito che è la stessa Banca d'Italia, in linea con quanto definito nella delibera del CICR, ha definire le modalità di calcolo del TAEG.

Ecco allora che l'Autorità di Vigilanza, all'interno delle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari[109], meglio definisce la natura di questo indicatore di costo.

«Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata nell'allegato 5B»[110].

La formula indicata all'interno del sopra citato allegato è la stessa che è stata analizzata con riferimento alle modalità di calcolo del TEG per i rapporti di finanziamento con un piano di rientro predefinito[111].

Nonostante le modalità di calcolo siano le medesime, le finalità dei due indicatori di costo non sono le stesse: il TAEG ha lo scopo di rendere chiaro ed evidente al consumatore l'effettivo costo del credito che dovrà sostenere.

Ecco allora che le disposizioni di trasparenza specificano quali sono i criteri da tenere in considerazione per far sì che il TAEG espleti le sue finalità.

Il TAEG deve contenere gli interessi e tutti i costi, «inclusi gli eventuali compensi di

---

[108] Vedi ad esempio la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, che modifica la direttiva del Consiglio 90/88/CEE.

[109] Nello specifico le indicazioni sono contenute all'interno della sezione VII, paragrafo 4.2.4 e nell'Allegato 5B delle Disposizioni di trasparenza.

[110] Banca d'Italia, *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle informazioni tra intermediari e clienti*, sezione VII, paragrafo 4.2.4.

[111] Le stesse *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*, par. C3, nel definire la formula di calcolo del TEG affermano «In analogia a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 15.7.2015 [aggiornamento delle disposizioni di trasparenza] per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente».

intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili»[112].

Devono essere inserite tutte le voci di spesa sostenute dal cliente per servizi accessori connessi al contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni. Il carattere di obbligatorietà di una spesa diventa la linea guida al fine di determinare quali oneri e spese debbano rientrare all'interno del TAEG.

Il calcolo del Tasso Effettivo Annuo Globale ai fini di trasparenza e del TEG a fini anti-usura può differire, sulla stessa operazione di finanziamento, viste le differenti modalità di trattamento degli oneri. Un esempio lampante è il diverso trattamento degli oneri e delle spese (le imposte e le tasse sono incluse nel TAEG ai fini di trasparenza, mentre sono escluse dal TEG ai fini antiusura ai sensi della l. n. 108/196).

Nonostante le finalità dei due indicatori siano differenti, c'è chi ritiene che il TAEG dovrebbe essere utilizzato anche per le verifiche di usurarietà in quanto, ricomprendendo tutti gli oneri sostenuti obbligatoriamente dal soggetto, in riferimento al rapporto di finanziamento, meglio si confà al criterio di onnicomprensività contenuto nell'art. 644 c.p.[113].

---

[112] Banca d'Italia, *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle informazioni tra intermediari e clienti*, sezione VII, paragrafo 4.2.4.

[113] Così R. MARCELLI, *op. cit.*, p. 106 ss. «In matematica non allignano spazi per opinioni o interpretazioni: il costo della specifica operazione è certo e univocamente determinato da TAEG, definito – dai Babilonesi ai giorni nostri – in ogni manuale di matematica, né quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dei d.m. del MEF può sovrapporsi e sovvertire il disposto dell'art. 644 c.p.; il TAEG, come tasso annuo onnicomprensivo, si attaglia perfettamente al concetto di interesse allargato espresso dall'art. 644 c.p., che non opera alcuna distinzione tra interessi in senso stretto e commissioni, oneri e spese. Nello specifico caso concreto non si pone alcun problema di stima: l'impiego del TEG si risolve in una mera mistificazione che non esprime l'effettivo costo del credito»; e ancora «L'algoritmo di calcolo che risponde compiutamente al criterio di onnicomprensività disposto dall'art. 644 c.p. è il rendimento effettivo annuo (TAEG), che viene espressamente richiamato dalla legge 108/96 all'art. 2 per la rilevazione del tasso medio di mercato. Al concetto di rendimento effettivo annuo corrisponde in matematica finanziaria un unico e determinato algoritmo di calcolo (TAEG), correntemente impiegato nel mercato per il suo funzionale carattere di onnicomprensività dei costi inerenti al credito, convenzionalmente riferiti in capitalizzazione annuale; l'art. 644 c.p. ne ribadisce l'onnicomprensività, prevedendo solo l'esclusione di imposte e tasse: sia l'algoritmo di calcolo che gli interessi, oneri e spese da includere, risultano univocamente individuati. La dizione impiegata dall'art. 644 c.p. non è dissimile da quella prevista dall'art. 121 del t.u.b, che alla lettera *m*)

Per mera completezza espositiva, si ricorda che nel marzo del 2003 è stato introdotto l'ISC[114] (Indice Sintetico di Costo). Tale indicatore è del tutto analogo al TAEG, sia sotto il profilo della metodologia di calcolo sia per quanto riguarda significato il che assume, esprimendo al pari del secondo il costo reale del finanziamento. La differenza risiede nel fatto che l'ISC è indicato per alcune categorie di finanziamento, ossia per operazioni di mutuo e per anticipazioni bancarie, escluse quelle regolate in conto corrente, mentre il TAEG riguarda le operazioni di credito al consumo. Nelle successive disposizioni emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2009[115], l'ISC viene sostanzialmente abbandonato. Si preferisce l'impiego del secondo termine, TAEG, per ogni categoria di finanziamento, comprese le anticipazioni bancarie e le aperture di credito offerte ai clienti al dettaglio.

prevede «"tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito» (in quest'ultimo vengono ricomprese anche imposte e tasse, espressamente escluse dall'art. 644 c.p.). Occorre nella circostanza tenere distinto il criterio di calcolo, ricondotto alla formula del TAEG, dal criterio di inclusione: la formula di calcolo è la stessa, ma nell'informazione preliminare al consumatore occorre correttamente includere i solo costi fisiologici all'operazione (compresi gli oneri fiscali), mentre nella verifica dell'usura rimane funzionale l'inclusione di tutti i costi salvo quelli fiscali».

[114] La definizione ha assunto significato formale nel sistema normativo italiano, per la prima volta, con la delibera CICR n. 10688 del 4 marzo 2003, che ha demandato a Banca d'Italia il compito di individuare quali fossero le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, «*comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente*», dovesse essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.

[115] Provvedimento del 29 luglio 2009 in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Capitolo III
La valutazione dell'usurarietà *ex post*

3.1 Premessa - 3.2 La commissione di massimo scoperto – 3.3 Gli interessi moratori - 3.4 Gli oneri eventuali e le spese assicurative - 3.5 L'usurarietà sopravvenuta: un altro aspetto da tenere in considerazione

3.1 Premessa

Come già visto nel capitolo precedente, vi è una parte della giurisprudenza che, in sede di valutazione dell'usurarietà del rapporto di finanziamento, vede come unico criterio guida il disposto dell'art. 644 c.p., secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione di credito. Questa visione impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un soggetto è tenuto a sostenere in relazione al suo rapporto di finanziamento.

A rinforzare la tesi dell'onnicomprensività disposta dall'art. 644 c.p., viene poi assunta la totale assenza di forza normativa delle Istruzioni emanate dall'Autorità di Vigilanza[116], ancor più rilevante se in contrasto con la letterale interpretazione di una norma primaria[117].

Già prima delle succitate sentenze della Cassazione civile n. 12965/16 e n. 22270/16, che hanno rivisto l'interpretazione delle Istruzioni della Banca d'Italia per la verifica dell'usurarietà, l'orientamento della Cassazione penale era rivolto all'onnicomprensività

[116] App. Milano, 22 agosto 2013; App. Cagliari, 31 marzo 2014.

[117] Trib. Torino, 14 maggio 2015, «rimane fermo il principio che nella determinazione del tasso usurario deve considerarsi ogni remunerazione, con la conseguenza che le diverse disposizioni della Banca d'Italia dovranno essere disapplicate per contrasto con la norma primaria».

dell'art. 644 c.p.. Nella sentenza numero 12028 del 26 marzo 2010 la Suprema Corte sentenziava «Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito»[118]. Si ritorna quindi su quel principio tale per cui le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia sono semplicemente una serie di indicazioni tecnico operative fornite agli intermediari finanziari, utili solamente ad espletare l'esigenza di "fotografare", tramite la rilevazione statistica, la realtà del mercato attraverso la determinazione dei TEGM applicati.[119]

Pare utile citare, in questa sede, la recente pronuncia del 5 aprile 2017, n. 8806: la stessa Cassazione civile, quasi a voler ritrattare la posizione espressa dalla stessa l'anno precedente, interviene rinnegando l'interpretazione secondo cui è richiesta omogeneità e simmetria tra le modalità di calcolo del TEG del singolo contratto e quelle che portano alla formazione del tasso soglia.

La sentenza in parola ha anteposto il carattere di onnicomprensività espresso dall'art. 644 c.p., a suo parere imprescindibile, da ogni tipo di indicazione della Banca d'Italia che, al contrario, soggiace nel suo operato anche all'ineludibile «centralità sistemica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante». Entrando nel dettaglio nella pronuncia:

1. si osserva che «non avrebbe neppur senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse»;
2. si puntualizza che «detto carattere "onnicomprensivo" per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario»;

[118] Cass., 26 marzo 2010, n. 12028.

[119] Cass., del 18 marzo 2003, n. 20148.

3. si ripristina la gerarchia delle fonti: «L'unitarietà della regolamentazione - così come la centralità sistematica della norma dell'art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificamente interessa - si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare *pari passu* entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell'art. 4)»;
4. si stabilisce la subordinazione all'art. 644 c.p. delle disposizioni esecutive del Ministro dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia: «La centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia».

Nel prosieguo verranno analizzate le circostanze in cui l'antitesi tra quanto definito all'interno delle Istruzioni della Banca d'Italia e l'interpretazione della giurisprudenza (onnicomprensività art. 644 c.p.) si sono scontrate circa l'inclusione o meno di determinati oneri nella verifica dell'usurarietà di un rapporto di finanziamento.

3.2 La commissione di massimo scoperto

Una delle questioni maggiormente dibattute nelle aule dei tribunali, in materia di controversie nel settore dell'usura bancaria, hanno riguardato soprattutto lo specifico tema della rilevanza della commissione di massimo scoperto (CMS) ai fini del calcolo del tasso soglia nonché delle verifiche di usurarietà dei rapporti di finanziamento.
La questione, come si vedrà nel seguito, è tuttora aperta e non ancora risolta in via definitiva.
Le Istruzioni della Banca d'Italia, nella versione del 2006, definivano la CMS come «il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a

debito oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento»[120].

In dottrina e in giurisprudenza risultava piuttosto controversa la natura, nonché il fondamento economico-giuridico, della commissione di massimo scoperto[121].

Facendo riferimento a quanto previsto dalla Banca d'Italia, la CMS sembrava fondarsi sul «corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto»: corrispettivo, dunque, per il servizio offerto dall'istituto di credito, che mantiene una riserva di liquidità corrispondente all'importo affidato con la concessione del credito e non ancora utilizzato, tenuto conto che la banca sostiene un incremento delle spese in termini gestionali per la disponibilità di tale somma. In quest'ottica veniva individuata una giustificazione alla CMS, che consentiva di differenziarla dagli interessi corrisposti sul capitale erogato ed effettivamente utilizzato dal cliente[122].

Un'altra corrente di pensiero ha invece evidenziato come nella prassi potesse ravvisarsi un collegamento tra la commissione e l'importo erogato (il massimo scoperto), assumendo dunque non tanto un fondamento di stampo causale, quanto invece una natura accessoria rispetto all'obbligazione restitutoria, contribuendo così a formare il prezzo del contratto e andandosi a sommare agli interessi pattuiti[123].

Anche in ragione di tali circostanze, la giurisprudenza civile ha registrato interpretazioni contrastanti circa la validità della clausola[124].

Sin dalla prima versione delle Istruzioni del 1996 era previsto che la CMS non rientrasse tra gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del TEGM e, dunque, nei tassi applicati ad ogni singolo rapporto. La medesima impostazione era stata assunta anche nella nota della Banca d'Italia del 2005[125], intervenuta al fine di chiarire la problematica emersa anche in

---

[120] Banca d'Italia, *Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*, febbraio 2006, par. C15.

[121] G. MANTOVANO, *Usura e commissione di massimo scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2009, p. 1564 ss..

[122] Orientamento accolto anche in giurisprudenza, vedi Cass. Pen., 18 gennaio 2006, n. 870.

[123] P. DAGNA, B. INIZITARI, *Commissioni e spese nei contratti bancari (validità, usura, tasso-soglia)*, Milano, 2010, p. 8 ss..

[124] P. SERRANO D'AQUINO, *Questioni attuali in tema di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto ed usura*, in *Giur. mer*., 2011, p. 155 ss..

[125] Circolare Banca d'Italia n. 1166966, *Commissione di massimo scoperto,* 2 dicembre 2005.

sede giurisprudenziale relativa al possibile contrasto di tale sistema di calcolo con l'art. 644 c.p..

Tuttavia la Banca d'Italia, senz'altro anche a tutela della reputazione del mondo bancario, aveva introdotto una soglia specifica per la CMS, rilevata separatamente dal TEGM, e il cui superamento non determinava di per sé la natura usuraria del rapporto, dovendosi verificare altresì se l'importo della CMS eccedente, sommato agli interessi e agli altri oneri, avesse determinato una violazione del tasso soglia[126].

In questa situazione, un orientamento giurisprudenziale inizialmente alquanto diffuso, riteneva che, non essendo la CMS conteggiata ai fini della determinazione del TEGM, di essa non si potesse tener conto neanche nella determinazione della usurarietà del tasso di interesse nei singoli rapporti di finanziamento; e ciò sul presupposto che vi debba essere omogeneità tra gli elementi che concorrono a determinare il TEGM e quelli che sono considerati ai fini del calcolo del TEG del singolo rapporto.

Questo orientamento ha avuto, per molti anni, come conseguenza non soltanto l'esclusione della ricorrenza del reato di usura in ipotesi nelle quali il tasso soglia sarebbe risultato superato se si fosse calcolato anche il valore della CMS, ma altresì «l'(indiretto) incentivo per le banche ad estendere l'applicazione delle CMS (completamente escluse dal TEG) anche a categorie di operazioni alle quali questo tipo di commissioni non erano tradizionalmente applicate»[127].

Un altro orientamento residuale riteneva che, sulla base della citata nota della Banca d'Italia, dovesse essere data rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso praticato anche alla CMS, ma raffrontando il TEG con il suddetto tasso soglia "autonomo", ricalcolato tenendo conto della CMS media[128].

Proprio in ragione dell'acceso dibattito giurisprudenziale sul tema, che rischiava di determinare il proliferare di procedimenti penali in materia di usura bancaria, il legislatore ha ritenuto di intervenire con l'art. 2-*bis*, comma 2, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, poi convertito con la l. 28 gennaio 2009, n. 2. Detto articolo ha espressamente stabilito che

---

[126] P. CAPOTI, *Usura presunta nel credito bancario e usura della legalità penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2007, p. 636 ss..

[127] G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, in *Contratti*, 2016, p. 284.

[128] Ad esempio Trib. Palmi, 27 novembre 2007, «il limite oltre il quale essa acquisisce rilevanza penale, per ragioni di simmetria applicativa con il tasso effettivo globale medio e di certezza giuridica, è dato dal valore medio della commissione medesima, di cui ai decreti ministeriali, aumentato del 50%».

«Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108».

A seguito del suddetto intervento normativo, invertendo la precedente impostazione, le successive Istruzioni della Banca d'Italia hanno inserito anche la CMS tra gli oneri da considerare nel calcolo del TEGM[129].

In forza di tale disposto sembrava che la questione potesse ritenersi risolta tuttavia la problematica ha continuato a suscitare l'interesse della giurisprudenza e della dottrina.

Nonostante il dettato legislativo, la Cassazione è pervenuta, difatti, a contrastanti conclusioni in ordine alla rilevanza penale delle condotte antecedenti alla riforma del 2009. La Suprema Corte, è giunta a sostenere la necessità di considerare la commissione di massimo scoperto nel computo degli interessi usurari anche con riferimento ai rapporti pendenti antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge[130].

Nella pronuncia n. 46669/11, in particolare, due sono gli argomenti evidenziati dalla Corte: da un lato l'interpretazione letterale, fondata sulla formulazione dell'art. 644 c.p.; dall'altro ritiene che l'art. 2-*bis*, co. 2, l. 28 gennaio 2009, n. 2, possa essere considerato norma di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p., in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme.

Tale impostazione non è stata priva di critiche. Per un verso, è stato sottolineato che il computo della CMS, anche per quanto riguarda i rapporti antecedenti alla nuova disciplina, avrebbe comportato un mutamento *ex tunc* della disciplina di fonte secondaria[131]; per altro verso, si è posto l'accento sul fatto che l'art. 2-*bis* della l. 2/2009

---

[129] Banca d'Italia, *Istruzione per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura,* agosto 2009, par. C4 «sono inclusi: [..] gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti».

[130] Cass. pen., 19 febbraio 2010, n. 12028; Cass. pen., 14 maggio 2010, n.28743; Cass. pen., 23 novembre 2011, n. 46669.

[131] A. BOIDO, *Usura e diritto penale. La "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico*, Milano,

non si sarebbe limitato a sancire un'interpretazione autentica della precedente legislazione, ma avrebbe introdotto un vero e proprio *novum* normativo[132]. La dottrina dunque ha espresso opinioni di segno contrario, ritenendo che non sarebbe stato possibile per il giudice applicare retroattivamente la norma secondaria più sfavorevole, integratrice di norma penale in bianco, in contrasto con quanto disposto dall'art. 2, co. 1 e 4, c.p.[133] in materia di successione di leggi penali nel tempo. E ciò è stato riconosciuto, in ogni caso, sempre sul piano del diritto intertemporale, ponendo correttamente l'accento anche sulla seconda parte del comma 2 dell'art. 2-*bis*, l. 2/2009[134], che prevede il regime transitorio, in base al quale per gli stessi rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina si sarebbe dovuto restare ancorati alla precedente disciplina, per stabilire il limite degli interessi usurari di cui all'art. 644 c.p., almeno fino alla

---

2010, p. 250.

[132] R. RAMPIONI, *La fattispecie di usura presunta nel crogiuolo della pratica applicativa. Il nodo della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici*, in *Cass. pen*., 2012, p. 386 ss..

[133] Art. 2, c.p. «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [25 Cost.]. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [648 c.p.p.].

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti».

[134] Art. 2-*bis*, co. 2, l. 2/2009; «Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni».

rilevazione del TEGM in base alle nuove disposizioni.

È su questa linea di pensiero che si inserisce la pronuncia della Cassazione Civile 12965/16. Viene stabilito che «la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore dell'articolo 2-bis Decreto Legge n. 185 del 2008, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM; ne consegue che l'articolo 2 -bis del Decreto Legge n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell'articolo 644 del codice penale, comma 3, bensì disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'articolo 644 del codice penale, comma 4) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso - soglia usurario»[135].

La posizione assunta dalla Cassazione Civile 12965/16 ha incontrato una pronta rettifica da parte della stessa Sezione Civile (Cass. civ., 5 aprile 2017, n. 8806), che, pur non occupandosi direttamente dell'inclusione nella verifica dell'usura delle CMS applicate ai conti correnti, ma delle spese assicurative applicate ai rapporti di finanziamento rateale, afferma la necessità di subordinare le Istruzioni della Banca d'Italia alla normativa primaria (art. 644 c.p.), disconoscendo di fatto i principi posti a fondamento della riferita pronuncia della Suprema Corte[136].

---

[135] Cass. civ., 31 maggio 2016, n. 12965.

[136] Nello specifico Cass. civ., 5 aprile 2017, n. 8806, riconoscendo il carattere di onnicomprensività fissato dall'art. 644 del c.p., nega i principi di omogeneità e simmetria che avevano contraddistinto la pronuncia del 2016 ed afferma che «la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'articolo 644 del codice penale, nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art. 1 considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito [..]

È nel solco di questa incertezza interpretativa che si inserisce l'ultima pronuncia della Cassazione civile sul tema, del giugno 2017[137].
La Suprema Corte, dopo aver effettuato una ricostruzione accurata degli orientamenti che hanno portato alle due precedenti sentenze citate, ha segnalato il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'assoggettabilità, o meno, alla disciplina sulla usura della CMS. Al fine di definire una linea di pensiero univoca, la Corte ha ritenuto «di rimettere al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite Civili, la questione di massima, di particolare importanza, relativa alla rilevanza, o meno, della commissione di massimo scoperto, ai fini della disciplina sull'usura, di cui alla L. n. 108/96: in particolare se la c.m.s. debba essere inclusa nella formula per il calcolo del TEG anche per il periodo anteriore al gennaio 2010, data di entrata in vigore dell'art. 2-bis, comma 2, della L. n. 2/09».

Si evidenzia in ogni caso che le questioni relative alla commissione di massimo scoperto, ad oggi, possono riguardare solamente rapporti contrattuali sottoscritti *ante* 2012.
Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 ha abolito infatti la CMS, e l'ha sostituita con la c.d. commissione di affidamento (unica commissione ora ammessa, a parte la commissione di istruttoria veloce, destinata a valere per gli sconfinamenti senza fido). Il comma 2 dell'art. 2-*bis* non sembrerebbe applicabile alla commissione di affidamento, visto che in esso si parla di remunerazioni dipendenti dalla effettiva durata della utilizzazione dei fondi (mentre la commissione di affidamento è una remunerazione che riguarda, per l'appunto, l'affidato, e non l'utilizzato). Tuttavia la mancata abrogazione di questo comma da parte del legislatore del 2012 (che invece ha

---

Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse». La S. C. precisa che «detto carattere «onnicomprensivo» per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario. L'unitarietà della regolamentazione – così come la centralità sistematica della norma dell'articolo 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificatamente interessa – si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell'art. 4)».

[137] Cass. civ., 29 giugno 2017, n.15188.

esplicitamente abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 2-*bis*) può legittimare una lettura della norma che estenda la portata della lettera sino a ricomprendere in essa anche la commissione che remunera la mera messa a disposizione dei fondi (indipendentemente dalla utilizzazione degli stessi, che trova invece remunerazione negli interessi)[138].

A seguito del suddetto intervento normativo, anche nelle Istruzioni Banca d'Italia, nella versione del luglio 2016, non vi è più alcun riferimento alla commissione di massimo scoperto bensì viene indicato che la commissione di istruttoria veloce (CIV) deve rientrare tra gli oneri annualizzati conteggiati nelle forme tecniche che prevedono un utilizzo flessibile del fido.

3.3 Gli interessi moratori

La rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica dell'usurarietà è un tema altrettanto rilevante e che ha portato a esiti contrastanti anche all'interno della stessa giurisprudenza. Tale contrapposizione da un lato risente della non chiara formulazione delle norme antiusura, e dall'altro del sistema legislativamente previsto per l'accertamento del carattere usurario o meno degli interessi[139].

Il primo problema nasce dal fatto che l'interpretazione letterale delle disposizioni in materia di usura[140] in nessun modo fa riferimento agli interessi moratori. È doveroso specificare tuttavia che l'art. 1, co. 1, d.l. 394/2000[141], utilizzando l'inciso «a qualunque titolo», e l'art. 644 c.p. disponendo che «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito», si prestano a ricomprendere anche gli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che gli interessi moratori sono esclusi dal

---

[138] G. D'AMICO, *op. cit.*, p. 287.

[139] A. STILO, *Interessi moratori e "principio di simmetria" nella determinazione del tasso usurario*, in *Contratti*, 2016, p. 1043.

[140] Vedi artt. 644 c.p. e 1815 c.c., come ridefiniti rispettivamente dagli artt. 1 e 4 della l. 108/1996, né l'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 convertito con modifiche nella l. 28 febbraio 2001, n. 24.

[141] Art. 1, co. 1, d.l. 394/2000; «Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento».

calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio secondo quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia[142]. Allo stesso modo, nei decreti del Ministero dell'Economia in cui vengono trimestralmente pubblicati i tassi medi si ribadisce che gli stessi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento[143].

Questo porta sicuramente a domandarsi se vi sia spazio, sulla scorta della disciplina attuale, per la considerazione degli interessi moratori ai fini della disciplina antiusura e, ancora una volta, se il sistema imponga o meno una necessaria omogeneità tra le modalità con cui viene determinato il TEGM e le voci del singolo rapporto da esaminare per verificare la sussistenza di un'ipotesi di usura.

Pare utile premettere che l'incidenza degli interessi moratori ai fini della verifica di usurarietà rileva soltanto per quei rapporti classificati come finanziamenti con un piano di ammortamento prestabilito[144]: la restituzione del capitale in queste operazioni, infatti, è ripartita in rate, il cui pagamento è soggetto a possibile ritardo nel pagamento, o addirittura inadempimento, lungo tutta la durata del rapporto. Al verificarsi di tale circostanze scattano gli interessi moratori, che si incrociano pertanto con gli interessi corrispettivi, ingenerando il problema di accertare se le due tipologie di interessi debbano essere rapportate tra loro ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

Nelle operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile[145], invece, l'obbligazione restitutoria si presenta come l'ultimo momento del rapporto contrattuale, perché la prestazione è richiesta solamente nel momento di chiusura del rapporto. L'applicazione degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori avviene in linea di massima alternativamente: in tali schemi negoziali, mentre il rapporto è in essere, gli interessi moratori non trovano applicazione (salvo che in casi particolari, come quello dello sconfinamento extra fido); alla chiusura del rapporto, invece, gli interessi corrispettivi

---

[142] «Sono esclusi: [..] gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo».

[143] Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 21 dicembre 2017, art. 3, co. 4, «I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento».

[144] Credito personale, credito finalizzato, *leasing*, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e altri finanziamenti.

[145] Aperture di credito in conto corrente, anticipazioni su crediti e sconto di portafoglio commerciale, *factoring*, credito revolving.

non trovano più spazio d'applicazione ed al loro posto maturano gli interessi moratori.

La giurisprudenza sembra ormai orientata a ritenere che l'interesse moratorio, ai fini delle verifiche in punto usura, sia un elemento da tenere in considerazione nel calcolo del TEG. Già a partire dai primi anni 2000 la Suprema Corte si è espressa in tal senso[146]: la pronuncia 5286/00 muove dal principio di omogeneità di trattamento delle due tipologie di interessi. Viene affermato che non ci sono ragioni per escludere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, dal momento che «la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3 comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dell'art. 1224, 1 comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che "se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura". Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge». Nessuna menzione è fatta per il c.d. principio di omogeneità/simmetria delle voci di costo da considerare ai fini del vaglio di usurarietà; emerge invece il carattere onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., tale da coprire anche costi del credito diversi dagli interessi corrispettivi, nonché la norma di interpretazione autentica citata, che parla di interessi promessi o convenuti a qualunque titolo.

Tuttavia, il "gancio" interpretativo utilizzato in molte aule è stato quello fornito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia nella pronuncia 25 febbraio 2002, n. 29, in cui viene affermato che «il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori»[147].

Il tema a sostegno di tale orientamento risiede pertanto nel fatto che l'art. 644 c.p., che pure non menziona gli interessi moratori, letto unitamente all'art. 1 d.l. 394/2000, che

[146] Cass., 22 aprile 2000, n. 5286.

[147] Corte cost. 25 febbraio 2002, n. 29. A questo principio molte sono le sentenze che ne fanno richiamo al fine di avvalorare la tesi che l'interesse moratorio debba essere ritenuto rilevante al fine delle verifiche usura: Cass., 4 aprile 2003, n. 5324; Cass., 9 gennaio 2013, n. 350; Cass., 11 gennaio 2013, n. 602 e 603.

parla di interessi dovuti «a qualsiasi titolo», assume una portata essenzialmente onnicomprensiva, assoggettando alla valutazione di usurarietà anche gli interessi moratori.

Questo l'orientamento che emerge anche nella recente sentenza dell'ottobre 2017[148], in cui la Cassazione, richiamando il principio su esposto, afferma: «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324)».

Diametralmente opposta, però, è la posizione dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), che invece giunge ad escludere l'assoggettamento degli interessi moratori al fine della verifica del superamento della soglia usura sulla scorta del già descritto principio di omogeneità degli elementi a confronti, per cui assumono importanza fondamentale le Istruzioni della Banca d'Italia le quali, tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEGM non tengono in considerazione l'interesse moratorio[149]. L'ABF, in svariate decisioni[150], osserva che gli interessi moratori non possono essere inclusi tra gli oneri da valutare ai fini del superamento del tasso soglia in quanto l'adozione di una modalità di calcolo del TEG relativo allo specifico rapporto oggetto di verifica differente da quella adottata ogni

[148] Cass., 4 ottobre 2017, n. 23192.

[149] Ad esempio ABF, Collegio di Roma, 6 luglio 2017, n. 8081 «si osserva che la valutazione dell'usurarietà degli interessi pattuiti non dovrebbe essere effettuata considerando gli interessi di mora, essendo peraltro gli stessi espressamente esclusi dal calcolo del TEG, secondo quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia»; e ABF, Collegio di Napoli, 2 aprile 2014, n. 125. In quest'ultima pronuncia Il Collegio di Napoli, oltre al principio sopra descritto, si contrappone al disposto dell'art. 1 del d.l. 394/2000, secondo cui rilevano gli interessi dovuti a qualsiasi titolo, affermando che l'art. 644 c.p., nella parte in cui sanziona chiunque si faccia dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di danaro, interessi usurari, limita l'ambito dell'usura ai soli interessi con funzione remunerativa. Vista la «necessaria e logica interdipendenza che esiste tra l'erogazione del credito e l'usura» l'interesse di mora non potrebbe in nessun modo giocare un ruolo nel superamento della soglia usura, vista la sua funzione prevalentemente risarcitoria.

[150] Sul punto ad esempio ABF, Collegio di Roma, 6 luglio 2017, n. 8081 «alla luce del principio di simmetria affermato dal Collegio di Coordinamento e più volte ribadito dai Collegi territoriali, in ossequio al quale sarebbe scorretto raffrontare due voci di costo eterogenee, per di più, come accaduto nel caso di specie, nelle ipotesi in cui siano comparati al tasso soglia valori relativi a fasi "patologiche" del rapporto contrattuale (in tal senso il Collegio di Coordinamento-Decisione n. 1875/14 del 28.03.2014); ABF, Collegio di Roma, del 14 settembre 2015, n. 7228; ABF, Collegio di Milano, 24 settembre 2014, n. 6210.

trimestre dagli istituti di credito per rilevare i tassi medi da cui discendono i tassi soglia tempo per tempo vigenti, difetterebbe invero dell'ineludibile «principio della perfetta simmetria dei due termini del confronto», come definito dal Collegio di Coordinamento[151] (TEG del rapporto e, i "tassi soglia").

Nella stessa pronuncia, il Collegio di coordinamento ha inoltre affermato che un'ulteriore conferma dell'esclusione dell'inerenza al fenomeno dell'usura degli interessi moratori può essere individuata nella funzione relativa a detti interessi, ricondotta alla preventiva e forfetaria liquidazione del danno risarcibile in caso di inadempimento di un'obbligazione pecuniaria: Questo, oltre a distinguerli nettamente dagli interessi corrispettivi, varrebbe ad assimilarli alla clausola penale, rispetto alla quale il rimedio in caso di eccessiva onerosità è la riduzione ad equità da parte del giudice ai sensi dell'art. 1384 c.c.[152] e non l'assoggettamento al vaglio *ex* artt. 644 c.p. e 1815 c.c.. L'unica ipotesi in cui la clausola contemplante gli interessi moratori può assumere rilevanza ai fini della normativa antiusura può verificarsi, secondo il Collegio, nel caso in cui le modalità di applicazione degli interessi di mora possano far ritenere ampiamente prevedibile il mancato rispetto, da parte del mutuatario, degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che l'applicazione degli interessi di mora non sarebbe più una circostanza solo eventuale. In tal caso gli interessi di mora acquisirebbero di fatto la natura di corrispettivo.

Sempre in questa direzione il Collegio di Coordinamento, con la pronuncia n. 2666/2014[153], esclude la correttezza di quanto proposto dalla Banca d'Italia nei chiarimenti in tema di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013[154], soluzione che prevedeva l'elaborazione di un tasso medio effettivo globale apposito per gli interessi moratori mediante la maggiorazione del TEGM di 2,1 punti percentuali. Tale esclusione muove da due fattori: i) il parametro è stato fornito sulla base di una rilevazione risalente al 2002 e quindi troppo antecedente per fornire un dato preciso e aggiornato, e ii) il dato si limiterebbe a fornire elementi di giudizio da inserire in un quadro più complesso,

---

[151] ABF, Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875.

[152] Art. 1384 c.c. «La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento».

[153] ABF, Collegio di coordinamento, 30 aprile 2014, n. 2666.

[154] Comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, avente ad oggetto Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura.

nell'ambito del quale gioca un ruolo decisivo l'interesse del creditore all'adempimento *ex* art. 1384 c.c.[155].

È evidente quindi come il problema si sostanzi nelle due diverse interpretazioni del c.d. principio di omogeneità tra gli elementi oggetto della rilevazione per la determinazione del TEGM, e quindi del tasso soglia, e gli elementi del singolo rapporto di finanziamento da confrontare con quest'ultimo tasso; principio che per l'Arbitro Bancario e Finanziario è un elemento imprescindibile e che invece la Corte di Cassazione non prende in esame.
Tale affermazione è tuttavia valida solamente in riferimento alle pronunce della Suprema Corte in tema di interessi moratori.
Come si è già visto, infatti, la pronuncia 22 giugno 2016, n. 12956, in tema di commissione di massimo scoperto, mostra di condividere la «tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili»[156]. Sarebbe cioè scorretto, come già ritenuto dall'ABF, «calcolare nel costo del credito ai fini della relativa valutazione in chiave di usurarietà i tassi moratori che non sono presi in considerazione per la determinazione dei "tassi soglia", perché in tutti e due i casi si tratta di fare applicazione del medesimo principio di simmetria»[157].
Anche perseguendo la strada della simmetria tra le modalità di calcolo dei due tassi a confronto, si aprono tuttavia strade differenti. Una conduce a negare la rilevanza degli interessi moratori ai fini della valutazione di usurarietà; un'altra richiederebbe la necessità dell'adeguamento dei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Istruzioni della Banca d'Italia al fine di includere nel TEGM anche il tasso mora; una terza, parzialmente diversa, che sostiene l'illegittimità dei decreti ministeriali, sul presupposto che si tratterebbe di atti amministrativi contrari alla legge, e come tali dovrebbero essere disapplicati dai giudici[158]; l'ultima orientata ad aggiungere al TEGM, data l'assenza «di una previsione legislativa che determini la specifica soglia in presenza

---

[155] ABF, Collegio di coordinamento, 30 aprile 2014, n. 2666 che considera il principio enunciato all'art. 1384 c.c. «evidentemente relativo all'operazione economica concretamente posta in essere, si presenta adeguatamente idoneo a governare la diversità tipologica dei rapporti creditizi, con riferimento ai quali può venire evocata la questione della eccessività del tasso degli interessi moratori».

[156] Così Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12956.

[157] ABF, Collegio di coordinamento, 30 aprile 2014, n. 2666.

[158] U. SALANITRO, *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2016, I, p. 740 ss..

di interessi moratori»[159], l'importo determinato nell'indagine conoscitiva condotta dall'Organo di Vigilanza e dall'Ufficio Italiano Cambi nel 2002.

Quest'ultimo orientamento, per i motivi già sopra descritti, non sembra ragionevole accoglierlo. Va rilevato inoltre che il legislatore ha previsto un TEGM unitario ed un tasso soglia unitario, diversificato per categorie di operazioni e non per singole voci di costo[160].

Quest'ultima argomentazione è condivisa dai sostenitori della seconda delle tesi sopra indicata, i quali, preso atto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di interessi moratori e usura, ritengono che ad esso dovrebbero adeguarsi sia le Istruzioni della Banca d'Italia che i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze[161], e ciò a maggior ragione considerando che le autorità amministrative non sono chiamate dal legislatore a specificare la normativa primaria, ma semplicemente a "fotografare" i costi medi delle varie operazioni di finanziamento sulla base delle indicazioni fornite dalle disposizioni della legge antiusura e dai principi giurisprudenziali.

La tesi secondo cui non è possibile raffrontare tassi disomogenei ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi potrebbe sembrare oggi suffragata dal d.l. n. 132 del 2014, convertito con la l. n. 162 del 10 novembre 2014, che ha introdotto la previsione di un interesse legale di mora (per l'ipotesi di assenza di una specifica convenzione tra le parti sul punto), parametrato con rinvio al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231 del 2002. Tale parametro, tuttavia, per diverse operazioni risulta superiore al tasso soglia. E così, si è osservato che, se «si dovesse opinare per l'ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il tasso soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l'effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore. Né potrebbe obiettarsi che in tale ultimo caso gli interessi così determinati non sono frutto di una pattuizione negoziale, ma sono imposti in via residuale dal legislatore, in quanto comunque si finirebbe con ammettere che un tasso di interesse, considerato massimamente lesivo, in quanto usurario, pur non modificandosi nei suoi contenuti sostanziali, diventi invece legittimo e conforme

---

[159] Comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, avente ad oggetto Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura.

[160] U. SALANITRO, *op. cit.*, p. 745.

[161] Così A. A. DOLMETTA, *op. cit.*, p. 505 ss..

con gli interessi meritevoli di protezione per il solo fatto che, in difetto di pattuizione fra le parti, intervenga come sostitutivo su imposizione dello stesso legislatore»[162].

Sulla scia delle interpretazioni fornite dalla Cassazione, c'è chi invece sostiene che il c.d. principio di omogeneità tra la composizione del TEGM e le voci di costo del singolo rapporto non sia fondata[163].

Taluni sostengono infatti che TEGM e TEG non sono entità omogenee: il primo rappresenta il costo fisiologico medio di mercato del finanziamento, mentre il secondo individua il costo della singola operazione creditizia. Pertanto, il fatto che il TEGM sia determinato senza alcuna rilevazione del tasso degli interessi moratori si spiega in ragione della sua funzione di fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, distinti per classi omogenee di operazioni, al fine di individuare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. La rilevazione del TEGM è cioè «rivolta a cogliere la fisiologia, non la patologia del fenomeno»[164], sicché è coerente che in tale rilevazione non siano compresi gli interessi di mora, data la loro natura di prestazione eventuale, applicabile solo in caso di inadempimento del debitore. Viceversa, il TEG ricomprende «ogni onere in concreto sopportato per l'erogazione del credito, fisiologico e non, patologico e non»[165], per cui una voce di costo può non essere inclusa nella rilevazione del valore medio di mercato, ma rientrare nel calcolo del TEG per la verifica d'usura.

I sostenitori di questa tesi evidenziano inoltre come rilevi il fatto che nelle Istruzioni della Banca d'Italia determinate tipologie di operazioni siano escluse dalla rilevazione statistica ma non dall'applicazione della l. n. 108/1996. La ragione dell'esclusione dalla rilevazione è evidente: «Esiste un elemento di specialità (crediti difficili, agevolati, in valuta forte) non suscettibile di essere generalizzato. Tale quindi da inquinare, con prognosi *ex ante*, la serie dei dati rilevati alterando la rappresentazione fedele, il fair picture del normale prezzo praticato alla normale clientela. Nondimeno tutte queste operazioni sono – e lo ribadisce la stessa Banca d'Italia – soggette all'applicazione della legge n. 108. Quindi

---

[162] Trib. Varese, 26 aprile 2016, n. 431.

[163] V. ad esempio R. MARCELLI, *L'usura della legge e l'usura della Banca d'Italia: nella mora riemerge il simulacro dell'omogeneità. La rilevazione statistica e la verifica dell'art. 644 c.c.: finalità accostate ma non identiche*, in *Riv. dir. Bancario*, 2015, II (estratto); G. D'AMICO, *op. cit.*, p. 279 ss..

[164] R. MARCELLI, *op. cit.*, p. 3.

[165] Trib. Pordenone, 7 marzo 2012.

dovranno essere scrutinate, ai fini della verifica di legalità, utilizzando un TEGM che è stato formato dichiaratamente ignorandole»[166]. Un discorso simile può essere fatto anche per il tasso di mora; «Le Istruzioni della Banca d'Italia escludono lo spread di mora dalla rilevazione del TEGM, ed è ovvio che sia così, visto che il costo fisiologico del credito (TEGM) non può essere inquinato da una voce di costo pertinente al momento patologico del ritardo nell'adempimento»[167].

Rilevano inoltre che per la determinazione del tasso soglia non si prende in considerazione il valore del TEGM, ma piuttosto lo stesso aumentato di un quarto a cui aggiungono quattro punti percentuali, e ciò serve a tener conto di tutte le variabili collegate al rapporto di finanziamento, comprese quelle relative al possibile inadempimento del debitore e la connessa applicazione degli interessi moratori pattuiti. Con questa visione si ritiene pertanto che nello spazio compreso tra il tasso medio e il tasso soglia gli intermediari possono calibrare l'offerta di credito, compresa l'entità delle prestazioni aggiuntive in caso di mora, purché il risultato finale non superi il tasso soglia. Tra l'altro la stessa Autorità di Vigilanza giustifica l'assenza degli interessi moratori dalla rilevazione statistica del TEGM al fine di tenere sotto controllo il mercato creditizio: se così non fosse si innalzerebbe il livello del tasso medio e conseguentemente il tasso soglia, rendendo così in concreto più difficile il verificarsi dell'usurarietà (almeno in ipotesi di svolgimento "fisiologico" del rapporto, ossia di mancata maturazione di interessi di mora)[168].

In altri termini, la circostanza che gli interessi di mora non siano ricompresi nel TEGM significa esclusivamente che gli stessi, per il loro carattere patologico, non concorrono a determinare il normale prezzo del credito, ma questo non sta a significare che essi siano estranei alla valutazione di usurarietà, dovendo rientrare a pieno titolo nel TEG del singolo rapporto.

Anche qualora si volesse abbracciare l'ultima corrente di pensiero esposta, ciò non significa che, come pure si è sostenuto in giurisprudenza, gli interessi moratori debbano essere cumulati con gli interessi corrispettivi in vista della verifica del superamento delle

---

[166] Trib. Torino, 27 aprile 2016.

[167] Ancora Trib. Torino, 27 aprile 2016.

[168] Comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, avente ad oggetto Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura.

soglie anti-usura[169]. Tale impostazione appare precisamente il frutto della confusione generata da un passo della già citata Cass., 9 gennaio 2013, n. 350 in cui veniva rilevato che il giudice di merito avesse operato il confronto del tasso pattuito con il tasso soglia «senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora».

La soluzione del cumulo degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi non sembra tuttavia essere la modalità di calcolo imposta dalla Suprema Corte, e non è ad ogni modo praticabile, risultando del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico[170].

In primo luogo, la Cassazione non afferma che gli interessi moratori vadano sommati agli interessi corrispettivi, ma si limita a rimarcare il proprio orientamento secondo il quale pure gli interessi moratori debbono essere sottoposti al vaglio di usurarietà alla stregua di quelli corrispettivi.

In secondo luogo, gli interessi moratori non possono cumularsi agli interessi corrispettivi, perché sono alternativi ad essi: se si applicano i primi, non operano i secondi e viceversa. Ed infatti, gli interessi corrispettivi afferiscono alla fisiologia del rapporto costituendo in sostanza il costo del credito, mentre gli interessi moratori riguardano la fase patologica dell'operazione, intervenendo quando il debitore risulta inadempiente nell'obbligazione restitutoria del denaro ricevuto in prestito. Pertanto il tasso di mora non può cumularsi con il tasso corrispettivo, «risultando il primo "sostitutivo" del secondo, dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati»[171].

La questione relativa alla rilevanza degli interessi moratori, come si è potuto notare, è tutt'altro che risolta, anche se la direzione verso cui sembra sempre più tendere la giurisprudenza sia quella della loro necessaria inclusione nelle verifiche in punto usura dei rapporti contrattuali[172].

In questa sede pare utile evidenziare che con il decreto del 21 dicembre 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze ha fornito un dato aggiornato dei tassi di mora medi applicati dagli istituti di credito. Il valore presentato nel 2013 dalla Banca d'Italia (2,1 per cento in più rispetto al tasso medio applicato) vieni quindi oggi sostituito da un dato più aggiornato: «Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa

---

[169] Così Trib. Udine, 26 settembre 2014; Trib. Parma, 25 luglio 2014; Trib. Padova 13 maggio 2014.

[170] R. MARCELLI, *La mora e l'usura: criteri di verifica*, ilcaso.it, 2014, p. 3 ss..

[171] R. MARCELLI, *op. cit.*

[172] Come già visto in precedenza da ultima Cass., 4 ottobre 2017, n. 23192.

con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti»[173].
Tale aggiornamento non pare tuttavia configurabile con il ripresentarsi della tesi secondo cui andrebbe verificata l'usurarietà degli interessi moratori con uno specifico tasso soglia ottenuto dalla somma tra il tasso soglia originario e il valore presentato nel Decreto Ministeriale.

3.4 Gli oneri eventuali e le spese assicurative

Altre due fattispecie di spesa rilevanti, ai fini della verifica di usurarietà del rapporto di finanziamento, sono gli oneri eventuali (ad esempio la penale di estinzione anticipata) e le spese assicurative. Nonostante il carattere residuale di queste due tipologie di spese, la loro significatività nel calcolo del TEG da confrontare con il tasso soglia è tutt'altro che marginale.

3.4.1 La penale di estinzione anticipata e le altre spese eventuali

Si pone quindi il problema se oneri eventuali, penali e costi di estinzione anticipata, ovvero ogni altra spesa non relativa alla fase fisiologica del rapporto contrattuale, ma

[173] Art. 3, co. 5, Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2017, avente ad oggetto la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1º luglio - 30 settembre 2017. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2018. All'interno della nota metodologica contenuta nel presente decreto viene comunicato inoltre che «I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017. La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo».

subordinata al verificarsi di condizioni future ed incerte, debbano essere computati nel calcolo del tasso effettivo globale.

Sul tema la giurisprudenza civile si è espressa in senso positivo: anche i costi per chiusura anticipata del credito promessi in pagamento devono rilevare ai sensi dell'art. 644 c.p., determinando, in caso di superamento del tasso soglia, la gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c.. Seguendo questa linea si argomenta che la vigente normativa stabilisce che la natura usuraria del contratto debba essere vagliata al momento della pattuizione facendo riferimento alla promessa usuraria e al momento in cui questa viene fatta. Si ritiene quindi che, in linea con quanto ampiamente descritto nel paragrafo precedente a proposito degli interessi moratori, anche nell'ipotesi di esercizio del diritto potestativo di recesso, a prescindere dal verificarsi della condizione futura ed incerta, tali costi debbano essere ricompresi nel calcolo del costo complessivo del rapporto da raffrontare con il tasso soglia[174].

In quest'ottica si rende necessario verificare, con un giudizio *ex ante*, se il beneficiario di un finanziamento abbia promesso di pagare un costo che complessivamente sia usurario, anche alla luce della successiva evoluzione del rapporto contrattuale e quindi rilevare tutte le diverse possibili o probabili ipotesi di evoluzione fisiologica e/o patologica del contratto, in modo da comprendere anche gli oneri eventuali nel computo del costo complessivo del credito. Tale calcolo probabilistico risulta essere tuttavia quasi impossibile, o comunque assai complesso, dal momento che penali e costi eventuali per estinzione anticipata sono solitamente rapportati in percentuale al capitale residuo, e non al credito concesso. Più anticipata rispetto la conclusione naturale del contratto è l'estinzione, maggiore sarà il costo.

Un'altra direzione, rispetto a quella intrapresa in riferimento agli interessi moratori[175], è stata indicata dalla Cassazione penale, chiamata a pronunciarsi proprio in tema di clausola penale per estinzione anticipata di un contratto di locazione[176].

---

[174] M. B. MAGRO, *Oneri eventuali per estinzione anticipata del credito e dolo di usura*, in *Contratti*, 2017, p. 636.

[175] Vedi paragrafo precedente.

[176] Cass. pen., 25 ottobre 2012, n. 5683. La fattispecie riguarda un contratto di affitto di azienda che prevede una clausola penale per il caso di inadempimento (o di ritardo) delle obbligazioni attinenti al pagamento del canone di locazione, degli oneri accessori e delle spese condominiali. A seguito dell'inadempimento della società conduttrice, l'indagato, facendo valere la clausola penale otteneva un decreto ingiuntivo che prevedeva la condanna della società conduttrice al pagamento di una somma assai cospicua.

La pronuncia si articola seguendo i seguenti punti:

1. l'art. 644 c.p. sanziona la ricezione (anche sotto forma di sola promessa) di «interessi o vantaggi usurari» quale «corrispettivo» di una prestazione di denaro o di altra utilità;
2. i vantaggi sono gli illegittimi profitti di qualsivoglia natura che il creditore riceve e che eccedono il valore del tasso soglia;
3. il collegamento che il legislatore pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dalle due parti, con l'uso del termine corrispettivo, rende evidente come il "pagamento" (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo (correlazione causale diretta).

Da quanto sopra deriva, in via generale, che la clausola penale, per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.), non può essere considerata come parte di quel corrispettivo che, secondo l'art. 644 c.p., può assumere carattere di illiceità. Questo perché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è il recesso anticipato ovvero l'inadempimento rispetto all'impegno contrattuale assunto, e pertanto rimane estranea rispetto al sinallagma originario, determinando nuove condizioni di equilibrio del rapporto negoziale tra le controparti. Sulla base di queste premesse la Suprema Corte ritiene che la clausola penale sfugga, per sua natura, dal disposto dell'art. 644 c.p. che contempla la diversa ipotesi di sproporzione fra prestazioni reciproche. La clausola penale ha funzione sanzionatoria e risarcitoria e non corrispettiva o retributiva.

Tale principio vale ovviamente nella misura in cui le parti, con la clausola penale, non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo usurario, prevedendo un preordinato e consapevole inadempimento o un'estinzione anticipata del rapporto. In quest'ultimo caso, la clausola penale assume una funzione integrativa del corrispettivo dovuto, e la complessiva prestazione assume un carattere decisamente usurario per manifesta sproporzione con la controprestazione (usura in concreto) o per superamento del tasso soglia (usura oggettiva). In tal caso la clausola penale si presta a strumento di simulazione con finalità elusive del precetto penale posto a tutela del regime negoziale delle

---

Contestualmente al giudizio civile, veniva iniziato procedimento penale nei confronti della società locatrice per il delitto di usura, in relazione all'esecuzione della clausola (penale) prevista nel contratto di locazione prevista per le ipotesi di inadempimento o di ritardo.

prestazioni corrispettive.
La Cassazione, nel caso di specie, ha quindi ritenuto che debba essere spiegato sulla base di quali fatti giuridicamente apprezzabili si possa desumere che le parti abbiano inteso la clausola penale come componente integrativa (illegittima) di un corrispettivo direttamente connesso alle reciproche obbligazioni principali derivanti dal contratto, non essendo consentita una semplicistica equiparazione tra usura contrattuale e clausola penale in assenza di eventuali accordi simulatori tra le parti che spieghino le ragioni per le quali alla clausola debba essere attribuita una funzione causale diversa da quella derivante dalla lettura del contratto. Se si raggiunge la prova dell'esistenza di un accordo o dell'intento comune finalizzato ad un preordinato inadempimento, di quasi certa o altamente probabile verificazione (ad esempio sono note le condizioni economiche della controparte, che giammai potrà onorare l'impegno economico assunto) allora sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

A quanto detto si aggiunge un'ulteriore considerazione; il fatto che sia sufficiente farsi promettere interessi usurari non può snaturare il giudizio di reale pericolosità della condotta, fino ad includere il pericolo futuro. Gli oneri eventuali, potenziali, non dovrebbero poter entrare nel computo, perché si tratterebbe di un'eccessiva anticipazione della soglia della punibilità ben oltre i confini del pericolo anche astratto. La punizione della promessa di pagamento di interessi originariamente e concretamente usurari segna il limite estremo oltre il quale non è possibile anticipare la soglia di punibilità, se non sostituendosi al legislatore. Costi meramente potenziali, non dovuti, subordinati al verificarsi di eventi futuri, non possono essere conteggiati *ex ante*, se non a pena di anticipare oltre misura la soglia della punibilità. Il tasso soglia, nella sua funzione di termine di paragone per permettere la valutazione dell'usurarietà di un rapporto, non può includere al suo interno anche le ipotesi solo possibili in astratto, ma non immediatamente azionabili. La previsione di oneri eventuali non attiene all'originario sinallagma contrattuale, alla corrispettività e reciprocità originaria tra prestazione e controprestazione, in quanto ipotizza una situazione di disequilibrio sopravvenuto, dipendente esclusivamente dal comportamento del debitore. Si sarebbe dunque al di fuori del fenomeno dell'usura penale. Residua la questione, qui solo accennata se, negata la configurazione dell'illecito penale nei suoi elementi oggettivi o soggettivi, sia attivabile esclusivamente in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta il rimedio ex art. 1384 c.c..
Si ravvisa tuttavia che non è necessario che sussista il reato di usura affinché la tutela

civilistica posta dall'art. 1815 c.c. si possa attivare: è sufficiente la mera astratta configurazione dell'illecito penale, che potrebbe essere in concreto mancare sul piano del dolo, elemento che segna il *discrimen* tra tutela penale e tutela civile.[177]

3.4.2 Gli oneri assicurativi

La consolidata prassi degli intermediari finanziari di imporre la stipula di polizze assicurative collegate all'erogazione di credito ha fatto sorgere l'interrogativo se tali costi dovessero essere computati nel calcolo del tasso effettivo globale.

Come è stato già anticipato, le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza all'interno delle Istruzioni usura è mutato nel tempo.

Nella prima versione del documento, risalente al 1996, tra gli oneri inclusi nel calcolo del TEG venivano ricomprese anche «le spese per assicurazioni e garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale de credito in caso di morte, invalidità, infermità, o disoccupazione del debitore»[178].

Nella successiva versione pubblicata nel febbraio 2006 la Banca d'Italia sembra voler ampliare il perimetro, escludendo il riferimento alla tipologia di copertura della polizza e riducendo la loro rilevanza nel caso queste fossero intese ad assicurare il rimborso, totale o parziale, del credito; viene inoltre aggiunta una specificazione volta ad escludere dal calcolo del TEG tutte le polizze che derivino da obblighi di legge e quindi, di conseguenza, anche le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o assimilate.[179]

La versione del 2009 delle Istruzioni presenta un'altra inversione di tendenza. Il paragrafo

---

[177] M. B. MAGRO, *op. cit.*, p. 643.

[178] Banca d'Italia, *Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*, settembre 1996, par. C4.

[179] Banca d'Italia, *Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*, febbraio 2006, par. C4: «sono inclusi [..] le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza».

C4 evidenzia che tra gli oneri rientranti nel tasso effettivo globale sono incluse anche «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente»[180]. In nota al seguente passaggio viene inoltre aggiunto che «Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso». Gli elementi innovativi sono sostanzialmente tre:

1. la platea degli interessi tutelati; oltre al semplice rimborso del credito vengono ricomprese anche le polizze che tutelino in qualche modo i diritti del creditore;
2. la contestualità della sottoscrizione della polizza assicurativa e del contratto di finanziamento;
3. l'obbligatorietà della polizza assicurativa per ottenere il credito o per ottenerlo a determinate condizioni.

Non va tralasciato inoltre il cambio di direzione effettuato dall'Autorità di Vigilanza in merito alle polizze nei rapporti di cessione del quinto dello stipendio, precedentemente escluse nel computo del TEG.

Questa nuova linea fornita dalla Banca d'Italia non è stata esente dall'ingenerare negli intermediari dubbi interpretativi, che hanno portato alla pubblicazione di un documento titolato *Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura* dell'ottobre 2009 e successivamente aggiornato l'anno successivo[181].

---

[180] Banca d'Italia, *Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*, agosto 2009, par. C4.

[181] Nel presente documento Banca d'Italia da risposta ad alcuni quesiti posti dagli intermediari che per completezza espositiva vengono qui riportate. «*Con quali criteri si può valutare se una polizza assicurativa o una garanzia rientra tra gli oneri inclusi nel TEG?* I criteri indicati nel § C4 – 5 sono validi sia per le polizze assicurative sia per le garanzie. In primo luogo va valutato se la polizza o la garanzia è intesa ad: 1. assicurare il rimborso del credito; 2. tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento. Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle

Con la pubblicazione dell'ultima versione delle Istruzioni tali chiarimenti sono stati assorbiti all'interno del testo del documento e quindi non più in vigore.

Come visto in precedenza, attualmente le indicazioni fornite sono quelle di includere «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore».

La specificazione fornita dall'Autorità di vigilanza rispetto alle c.d. polizze CPI e PPI, nonché alle furto incendio, rientra in un processo di limitazione di fenomeni distorsivi del mercato relativamente alla vendita abbinata dei prodotti finanziari e assicurativi[182]. Negli ultimi anni molti intermediari, infatti, non ricomprendevano nel calcolo del TEAG/TEG

---

seguenti caratteristiche: a) è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito; b) è obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali; c) è contestuale alla concessione del finanziamento. Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG. Va inoltre fatto presente che, laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l'intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG.

È corretto escludere le polizze assicurative non obbligatorie stipulate contestualmente alla concessione del finanziamento, nei casi in cui il soggetto finanziato sia l'unico beneficiario? Sì, i contratti assicurativi non obbligatori, che non soddisfano i punti 1. e 2. di cui sopra, non rilevano ai fini del calcolo del TEG se il soggetto finanziato è l'unico beneficiario della polizza.

Sono da includere nel TEG le polizze assicurative di carattere accessorio, facoltative per il cliente e non legate al rimborso del credito, stipulate contestualmente alla concessione del finanziamento? No, i contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio, sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento».

[182] Lettera congiunta (Banca d'Italia – IVASS) al mercato, *Polizze abbinate a finanziamenti (PPI – Payment Protection Insurance). Misure a tutela dei clienti*, 26 agosto 2015.

oneri assicurativi che nei fatti il cliente doveva sostenere obbligatoriamente, appigliandosi a dei cavilli interpretativi delle Istruzioni Banca d'Italia.

L'evoluzione subita nel tempo dalle Istruzioni ha ingenerato dubbi interpretativi anche in sede di giudizio, contribuendo alla formazione di esiti contrastanti nelle aule dei tribunali. Da ultima, come più sopra esposto, si è espressa la Corte di Cassazione nell'aprile 2017[183] cercando di fornire una linea interpretativa univoca. Rimandando ai paragrafi precedenti per la ricostruzione delle premesse fornite dalla Suprema Corte in merito all'imprescindibile principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p. sostenuto nella pronuncia, viene disposto «In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione».
In questo modo la Cassazione esclude qualsiasi criterio di valutazione inerente alla natura della polizza (CPI-PPI-furto e incendio) o alla sua finalità (rimborso totale o parziale del credito, tutela dei diritti del creditore) a favore dell'esclusiva rilevanza della connessione del prodotto assicurativo con il rapporto di finanziamento: connessione che si ritiene presunta nel caso in cui i due contratti siano stipulati contestualmente.

3.5 L'usurarietà sopravvenuta: un altro aspetto da tenere in considerazione

A conclusione di questo capitolo inerente alle modalità di valutazione della c.d. usura oggettiva di un contratto bancario, in sede di giudizio, si vuole richiamare, seppur brevemente, un'altra fattispecie di creazione giurisprudenziale, la c.d. usura sopravvenuta. Tale fattispecie si configura in seguito al tentativo di rispondere al quesito circa la necessità di stabilire se la verifica dell'usurarietà degli interessi vada condotta esclusivamente con riguardo alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto ovvero se l'usura possa essere riscontrata anche tenendo conto delle sopravvenute oscillazioni del tasso soglia[184].

[183] Cass. civ., 5 aprile 2017, n. 8806.

[184] Per maggiori approfondimenti sul tema si vedano F. CAMERANO, *L'usurarietà sopravvenuta,* in *Contr.*

In questo secondo caso, si ammetterebbe che il tasso d'interesse contrattuale, inizialmente valido secondo i parametri vigenti al momento della stipula, possa assumere carattere usurario per effetto della futura diminuzione del tasso soglia. Per non incorrere in usura, s'imporrebbe dunque un costante e continuo adeguamento dei tassi di interesse delle singole operazioni creditizie con il tasso soglia periodicamente aggiornato. Chiaro è che i contratti di finanziamento a tasso variabile sono tendenzialmente immuni dal rischio di usura sopravvenuta dal momento che si fondano sul meccanismo di adeguamento ai tassi di mercato. Quelli maggiormente esposti alla possibilità di usura sopravvenuta sono invece i finanziamenti a tasso fisso[185].

In questa definizione si è presa in considerazione solamente l'ipotesi in cui il tasso convenuto originariamente in misura lecita sia divenuto successivamente superiore al tasso soglia rilevato tempo per tempo per effetto di una variazione in diminuzione di quest'ultimo. Ciononostante, l'espressione di usura sopravvenuta è riferibile a tutti quei casi in cui il superamento del tasso soglia avviene non al momento della pattuizione dell'operazione creditizia ma solo a seguito di fattori sopraggiunti. Tale evenienza può verificarsi anche alla presenza di un contratto sorto in un periodo antecedente all'entrata in vigore della l. n. 108/1996, i cui effetti si protraggono oltre tale momento.

Nell'attuale panorama giurisprudenziale la rilevanza dell'usura sopravvenuta è oramai indiscussa. L'ammissibilità dell'istituto è per lo più messa in dubbio da una parte della dottrina e da alcune decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario.

Una prima stagione di rilievo della figura si colloca già al tempo della prima applicazione della l. n. 108/1996. La questione viene rivitalizzata a seguito dalla conversione in legge del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394[186] per cui, all'art. 1, co. 1, si intendono usurari gli interessi che superano il limite nel momento in cui essi sono promessi o comunque

---

e impr., 2003, p. 1071 ss.; A. MANNA, *Decreto sui mutui: primo significativo indebolimento della tutela contro l'usura?*, in *Dir. pen e proc.*, 2001, p. 546 ss.; E. SCARANTINO, *Lorem ipsum – Usura originaria (o contrattuale) ed usura sopravvenuta*, in *Giur. it.*, 2015, p. 825 ss..

[185] Sul punto ABF, Collegio di coordinamento, 10 gennaio 2014, n. 77 «i contratti di finanziamento a tasso variabile sono normalmente immuni dal rischio di usura sopravvenuta perché incorporano in sé un meccanismo di adeguamento ai tassi di mercato, salvo che si tratti di contratti a tasso variabile spuri, i quali prevedano un floor prossimo alla misura del tasso concordato. I finanziamenti a tasso fisso sono invece quelli esposti alla possibilità di usura sopravvenuta proprio perché sono contratti in cui il prenditore assume il rischio dei tassi discendenti ed il prestatore assume il rischio dei tassi crescenti».

[186] Convertito con modifiche nella l. 28 febbraio 2001, n. 24.

convenuti[187].

Secondo l'opinione più seguita in giurisprudenza, il riferimento al momento della pattuizione varrebbe unicamente a escludere l'applicazione della peculiare sanzione prescritta dall'art. 1815, co. 2, c.c. alle ipotesi di c.d. usura sopravvenuta, non già a negare ogni rilevanza alla medesima[188].

La fattispecie in esame riceve nuovo e definitivo avvallo ad opera di tre ravvicinate pronunce della Corte di Cassazione, risalenti agli inizi del 2013, che ne ammettono la rilevanza con argomentazioni analoghe[189]. In esse si sostiene che la valutazione dell'usura debba essere effettuata anche nel momento di maturazione degli interessi. In particolare, la pronuncia n. 603 dell'11 gennaio 2013 argomenta nei seguenti termini: «giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo, Cass. n. 25182 del 2010) precisa che, con riferimento a fattispecie anteriore (come - pacificamente - nel caso che ci occupa) alla l. n. 108 del 1996, in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta; l'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura *ex* art. 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato.

---

[187] Art. 1, c 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394; «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

[188] Tra gli altri, Trib. Monza, 22 aprile 2003; Trib. Milano, 15 ottobre 2005; Trib. Cagliari, 6 aprile 2009; Trib. Salerno 19 marzo 2009; La questione è ben inquadrata da Trib. Torino, 31 ottobre 2014 «Il D.L. 29.12.2000 n. 394 conv. in legge 28.2.2001 n.24 ha infatti definitivamente risolto mediante interpretazione autentica il conflitto interpretativo preesistente (relativo all'art.1815 e all'art.644 c.p.), stabilendo che la verifica del rispetto del c.d. "tasso soglia" previsto dalla legge 7.3.1996 n.108 deve farsi al momento in cui l'interesse viene convenuto e non nel momento in cui esso è corrisposto o richiesto (v. Cass.24.9.2002 n.13868). La norma di interpretazione autentica non prende esplicitamente in esame il momento, diverso dal pagamento o comunque dall'esazione dell'interesse, della maturazione dell'interesse e, in altri termini, non esclude che un interesse (fisso o variabile) in origine lecito, in ragione del mutato andamento del mercato dei capitali, risulti in epoca successiva superiore al tasso soglia valido per il periodo e perciò usurario. La giurisprudenza di legittimità, anche successiva all'interpretazione autentica suddetta, risolve correttamente il problema facendo applicazione dell'art.1339 c.c. e sostituendo di diritto al tasso divenuto usurario il minore tasso soglia risultante dal D.M. applicabile ratione temporis».

[189] Cass., 11 gennaio 2013, n. 602; Cass., 11 gennaio 2013, n. 603; Cass., 9 gennaio 2013, n. 350.

Valide dunque le predette clausole contrattuali, è esclusa l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale, come invece disposto dal giudice del rinvio. Al contrario, come sembra suggerire lo stesso ricorrente principale, trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato la L. n. 108 del 1996, art. 1 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali); al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia».

La particolarità dell'usura sopravvenuta rispetto all'usura originaria si ravvisa sul piano delle conseguenze giuridiche: il superamento del tasso soglia in corso di rapporto, obbligherebbe la banca alla rideterminazione del tasso d'interesse nel rispetto del tasso soglia rilevato tempo per tempo, in virtù del meccanismo di integrazione legale del contratto previsto dall'art. 1339 c.c. Non troverebbe invece applicazione l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 1815 c.c.[190].

Quanto poi all'ipotesi di usura sopravvenuta riscontrabile nei contratti già in corso al

[190] Le conseguenze prospettate dalla Cassazione nel caso di superamento in corso di rapporto del tasso soglia a seguito di variazione in diminuzione di quest'ultimo hanno fatto sorgere critiche di autorevole dottrina. Sul punto A. A. DOLMETTA, *Sugli effetti civilistici dell'usura sopravvenuta*, ilcaso.it, 2014: «Se si considerano le cose con attenzione, non può stimarsi corretta – così almeno a me pare - la soluzione che, nel caso dell'usura sopravvenuta, porta il carico economico sulla soglia massima del limite consentito dalla legge. E questo per una serie di distinte ragioni. Sul piano strutturale, è da notare, prima di tutto, l'assenza di una norma positiva che venga a consentire, e a tratteggiare, il transito della decisione di autonomia dal livello vietato a quello del limite ammesso. A confrontarsi con lo schema degli artt.1339 e 1419 comma 2 c.c., emerge subito in specie che non c'è – nel caso che qui interessa – alcuna norma che faccia da ponte: che provveda, insomma, alla «sostituzione di diritto» della decisione usuraria. Come pur sarebbe, all'evidenza, necessario. Nemmeno appare possibile recuperare, in fattispecie, una volontà ipotetica sostitutiva dei contraenti (tale da potere fare pensare, insomma, a un fenomeno grosso modo assimilabile al taglio della conversione). Al di là di ogni osservazione relativa alla posizione del debitore – per definizione imbarazzante, dato che è la posizione di chi sta subendo l'usura – sta in fatto, invero, che una simile volontà ipotetica manca proprio nel creditore, che dell'usura si avvantaggia. Il creditore sa – se d'impresa, comunque non può non sapere – che il rapporto è venuto, in un certo momento, a oltrepassare la soglia vietata: se non interviene spontaneamente in funzione rimediale, significa che intende (provare a) lasciare le cose come stanno».

tempo dell'entrata in vigore della nuova disciplina anti-usura di cui alla l. n. 108/1996, non sussiste alcun dubbio sul fatto che, in relazione al periodo antecedente alla legge di riforma, l'usura vada valutata alla stregua dei criteri vigenti al momento della pattuizione, in ossequio al principio del *tempus regit actum*[191]. Vale a dire che ai fini dell'usura è necessario accertare la ricorrenza dell'approfittamento dello stato di bisogno e del vantaggio usuraio secondo quanto disposto dalla normativa previgente. Per quanto attiene invece agli effetti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 108/1996, essi potrebbero dar luogo ad usura sopravvenuta. Gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati andrebbero considerati usurari se superiori ai tassi soglia individuati tempo per tempo.

L'indirizzo della Suprema Corte è stato seguito dai giudici di merito, secondo cui le clausole relative agli interessi dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 108/1996, pur valide, diventano illegittime negli effetti, generandosi pertanto un fenomeno di sostituzione automatica del tasso soglia, in luogo del maggiore interesse contrattuale, limitatamente alla parte del rapporto non ancora esaurita[192].

La soluzione comunemente accolta da chi sostiene la rilevanza dell'usura sopravvenuta consiste dunque nel far scendere i tassi colpiti da usura fino al livello del massimo consentito nel corrispondente periodo temporale, ferma restando l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 1815, co. 2, c.c..

Permangono alcune incertezze per quanto attiene alla patologia che affliggerebbe il tasso contrattualmente pattuito, divenuto oltre soglia in corso di rapporto. In un primo momento la giurisprudenza si è espressa in termini di nullità parziale del medesimo. Attualmente

---

[191] V. G. TRINTI, *Principio del tempus regit actum nel processo penale ed incidenza sulle garanzie dell'imputato,* in *Dir. pen. cont.*, 2017, p. 16 ss.; «Il principio del tempus regit actum è il principio cardine delle logiche temporali nel processo italiano ed è proprio sia del versante processuale di natura penale ma anche di quello civile. Il processo viene ad essere governato temporalmente dalla regola secondo cui: un atto processuale deve seguire le norme vigenti nel momento in cui viene posto in essere, andando ad applicarsi le regole esistenti nel momento in cui l'atto ha origine. Nel caso specifico di successione di leggi processuali nel tempo, in rispetto del principio del tempus regit actum, la nuova norma disciplina sia i processi iniziati dopo la sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti, compiuti successivamente alla sua entrata in vigore, dei processi già iniziati, anche nel caso in cui la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio».

[192] V. ad esempio Trib. Roma, 30 gennaio 2014; Trib. Nola, 9 gennaio 2014; Trib. Lecce, 2 dicembre 2013; Trib. Napoli, 16 ottobre 2013.

più seguito è l'orientamento secondo cui, in caso di superamento in corso del rapporto del tasso soglia, il tasso pattuito dalle parti debba ritenersi inefficace nei limiti di tale superamento (c.d. inefficacia parziale)[193]. Questa seconda soluzione appare più sostenibile se si tiene conto che la nullità, figura che attiene al momento genetico dell'accordo, presuppone una patologia originaria e non sopravvenuta.

La rilevanza pratica della richiamata distinzione tra nullità parziale e inefficacia del tasso pattuito è comunque impercettibile. Nell'uno e nell'altro caso l'effetto che si verifica è il medesimo: l'intermediario del credito potrà pretendere al massimo il pagamento di un interesse pari al tasso soglia, dovendo restituire quanto abbia ricevuto in più rispetto a tale parametro. Unica condizione perché possa operare la modifica del tasso convenzionale che sia venuto a superare la soglia di usura è che l'illegittimità della pretesa creditoria sia sollevata dalla parte interessata[194].

Un indirizzo accolto prevalentemente in ambito dottrinale reputa invece opportuno negare ogni rilevanza all'usura sopravvenuta. In quest'ottica il contratto di finanziamento una volta concluso validamente a condizioni al dì sotto dei limiti di legge non potrebbe essere intaccato dalla successiva determinazione dei tassi soglia. A sostegno di questa tesi si osserva che il *focus* della normativa antiusura è pur sempre il momento della pattuizione. Attorno ad essa, infatti, graviterebbe la valutazione relativa all'usurarietà del tasso rilevando che, in corso di rapporto, il limite della soglia non rappresenterebbe più un livello invalicabile. Questa impostazione pare senz'altro in linea con il dato letterale dell'art. 1, l. 28 febbraio 2001, n. 24, norma di interpretazione autentica della l. n. 108/1996. Come visto, tale disposizione individua espressamente quale momento rilevante ai fini della valutazione di usurarietà quello in cui gli interessi «sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

La rilevanza dell'usura sopravvenuta viene in buona sostanza negata sulla base di un

---

[193] Trib. Padova, 12 agosto 2014: «Vi è al riguardo un orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di superamento in corso del rapporto del tasso anti-usura, il tasso pattuito dalle parti debba ritenersi inefficace nei limiti di tale superamento (c.d. inefficacia parziale) [..] Ritiene il giudicante di dover condividere questo orientamento».

[194] Sul punto Cass., 25 febbraio 2005, n. 4092 e n. 4093: «L'inefficacia sopraggiunta di un accordo di durata, traducendosi in ragione in tutto od in parte estintiva dei diritti con esso costituiti, deve essere oggetto d'eccezione della parte interessata»; Conforme Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140.

duplice ordine di ragioni. Ammetterla significherebbe, da un lato, accettare la sostanziale abrogazione di una legge d'interpretazione autentica (art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24), dall'altro, caricare su di una sola parte contrattuale, nel qual caso l'intermediario del credito, il rischio della crescita dei tassi, al quale sono esposti i finanziamenti a tasso fisso.

Quanto all'ammissibilità della figura in esame, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario è in un primo momento contrastante.
Il Collegio di Milano reputa «irrilevanti, al fine di verificare se gli interessi applicati siano usurari, le eventuali variazioni che intervengano nella determinazione periodica dei tassi soglia. Conseguentemente gli interessi, che al momento della stipula del contratto che li contempla non sono usurari, non possono in alcuno modo divenirlo in un momento successivo. Ciò si evince chiaramente anche dal disposto dell'art. 1815, 2° comma, cod. civ., che commina la nullità, originaria, della clausola con cui sono convenuti interessi usurari. L'indagine deve quindi essere condotta verificando la legittimità degli interessi che erano stati stipulati nel contratto»[195].
In senso opposto si esprime il Collegio di Roma, secondo cui «l'applicazione dei tassi superiori alla soglia di usura, benché non sanzionabile, è tuttavia in contrasto con l'art. 2 della citata legge n. 108/1996, norma imperativa sopravvenuta ispirata ad un generale principio di non abuso del diritto, che impone l'adeguamento degli interessi a suo tempo stipulati in modo che non risultino in contrasto con la norma stessa»[196].
A dirimere il contrasto tra gli orientamenti invalsi nella giurisprudenza dei Collegi Arbitrali è intervenuto il Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 77 del 10 gennaio 2014. Il Collegio affronta la questione seguendo un percorso logico del tutto innovativo, dando sfondo costituzionale alla figura dell'usura sopravvenuta. Particolarmente apprezzabile si manifesta l'idea di esplicitare il collegamento tra tale forma di squilibrio economico e il principio cardine di solidarietà previsto all'art. 2 Cost.. Prima di tutto, viene chiarito che l'usura sopravvenuta non riguarda l'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, co. 2, c.c.. L'applicabilità di queste norme è infatti pacificamente esclusa dall'intervento chiarificatore del legislatore (art. 1, co. 1, del d.l. 394/2000), che

[195] ABF, Collegio di Milano, 18 ottobre 2011, n. 2183.

[196] ABF Collegio di Roma, 29 febbraio 2012, n. 620. Sul tema vedi anche ABF, Collegio di Napoli, 3 aprile 2013, n. 1796.

circoscrive l'usurarietà agli interessi che superano i limiti nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Osserva il Collegio che la legittimità di tale intervento chiarificatore è sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 29 del 2002[197], ma solamente nei limiti in cui non pregiudica l'attuazione di altri rimedi civilistici posti a tutela del mutuatario, diversi dalle nullità sancite dalle due norme sopraccitate.

Il Collegio di coordinamento osserva poi come non appaia adeguato il rimedio civilistico di cui all'art. 1419 c.c. che contempla in sostanza l'eliminazione del tasso pattuito che risulti *pro tempore* superiore alla soglia rilevata e la sua sostituzione automatica con il tasso soglia. Applicando, come indica la Cassazione, il rimedio civilistico della nullità parziale, di cui all'art. 1419 c.c., si frantumerebbe l'equilibrio contrattuale, esponendo il prestatore al rischio di tassi crescenti senza il vantaggio di poter approfittare dei tassi decrescenti, così disincentivando la stipulazione dei finanziamenti poliennali a tasso fisso, graditi alle categorie sociali più ampie e bisognose. Questa considerazione, continua il Collegio, non implica che, in caso di marcata e duratura discesa dei tassi di mercato, chi abbia contratto un finanziamento a tasso fisso sia del tutto sprovvisto di forme di tutela; implica solo che occorre calibrare il rimedio in modo da evitare effetti distorsivi.

Fatte queste osservazioni, il Collegio, passa ad individuare il rimedio che ritiene più congruo. Abbandona le argomentazioni strettamente connesse alla normativa sull'usura e sceglie di far leva sul principio di correttezza e buona fede il quale enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost.. Questi principi impongono a ciascuna delle parti contrattuali il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, fino a quando ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico.

L'elemento innovativo della soluzione offerta risiede nel fatto che l'usura sopravvenuta viene sanzionata non come violazione della legge sull'usura ma come violazione del principio di buona fede contrattuale. In altri termini, il superamento della soglia nel corso del rapporto per effetto dell'oscillazione dei tassi non rileva in quanto tale, ma solo laddove risultino intaccati i principi di solidarietà e di buona fede contrattuale.

Nel caso di specie il Collegio ritiene che, avveratosi lo scenario di una discesa notevole e costante dei tassi di mercato, non corrisponda al principio di solidarietà il non chiamare il prenditore a partecipare del vantaggio economico conseguente.

---

[197] Corte cost. 25 febbraio 2002, n. 29.

Quasi a voler scrivere definitivamente la parola fine alle annose controversie in materia di usura sopravvenuta si è pronunciata la Cassazione a sezioni unite il 19 ottobre 2017, con la sentenza n. 24675. L'intervento collegiale è stato richiesto a seguito di un'ordinanza interlocutoria nell'ambito della quale si era rilevata l'esistenza, all'interno delle pronunce della stessa Cassazione, di un contrasto giurisprudenziale in merito alla fattispecie in esame[198].

Le due correnti di pensiero, come sopra descritto, vedono da un lato da un lato chi esclude la configurabilità della c.d. usura sopravvenuta, ritenendo, in forza del sopravvenuto intervento del Legislatore con la citata norma d'interpretazione autentica, rilevante ai fini della qualificazione del tasso d'interesse come usurario il momento della pattuizione dello stesso, piuttosto che quello del pagamento degli interessi; dall'altro chi invece ritiene applicabile il tasso soglia in sostituzione del tasso pattuito che sia divenuto, successivamente alla conclusione del contratto ed in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 108/1996, superiore alla soglia stessa, in quanto la norma d'interpretazione autentica si limiterebbe ad escludere l'applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c. ma non le altre sanzioni civili, ferma restando quindi l'illiceità della pretesa di un tasso d'interesse ormai divenuto superiore alla soglia dell'usura.

La Pronuncia della Suprema Corte sembra risolvere il contrasto aderendo al primo degli orientamenti sopra riportati, assumendo come vincolante la norma d'interpretazione autentica introdotta dal legislatore con l'art. 1, co. 1, d.l. 394/2000, in relazione alla quale la Corte Costituzionale aveva già escluso, con la sentenza n. 29 del 25 febbraio 2002, la sospetta illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost.

Le SS. UU. Ritengono pertanto che, per potere qualificare un interesse come usurario, l'interprete deve rifarsi necessariamente all'art. 644 c.p., in base al quale, in forza della citata norma di interpretazione autentica, per qualificare usurari gli interessi occorre fare riferimento al momento in cui gli stessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento[199]. L'orientamento che proponeva una lettura della norma d'interpretazione

---

[198] Vedi ad esempio Cass., 11 gennaio 2013, n. 602 nonché Cass., 12 aprile 2017, n. 9405.

[199] Così Cass. Ss. Uu., 19 ottobre 2017, n. 24675: «Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; ai fini dell'applicazione del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

autentica limitata agli effetti penali e a quelli civili della gratuità del mutuo viene quindi superato, argomentando che, nella fattispecie in esame, l'illecito civile è configurabile solo nel caso in cui sia configurabile il reato di cui all'art. 644 c.p..
A conclusione della pronuncia la Suprema Corte afferma che va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto»[200].

L'intervento delle Sezioni Unite si prefigge sicuramente l'obiettivo di porre fine ad un dibattitto ventennale. È tuttavia da evidenziare in questa sede che ciò non esclude la necessità che il diritto si conformi a delle esigenze di giustizia sostanziale e fornisca una risposta alle istanze che poggiano le loro fondamenta sull'intollerabilità della riscossione di interessi che superano la soglia consentita, anche nei casi in cui l'usurarietà risulti sopravvenuta.
Allo stato attuale è senz'altro auspicabile un intervento del legislatore che fornisca al debitore, vittima di usura, un bagaglio di rimedi più ricco. Non è pensabile però che una risposta in questa direzione provenga dalle aule della Suprema Corte, non potendo ovviamente quest'ultima sostituirsi al potere legislativo.

[200] Cass. Ss. Uu., 19 ottobre 2017, n. 24675.

Capitolo IV
Risvolti applicativi nel presidio del "rischio usura"

4.1 Premessa - 4.2 Come inquadrare il problema: alcuni esempi numerici – 4.3 Il presidio della funzione di *Compliance*

4.1 Premessa

Come si è avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, la verifica dell'usurarietà di un rapporto di finanziamento è cosa tutt'altro che banale.

Da un lato l'impostazione seguita da banche e intermediari finanziari secondo cui, forti di quanto disposto nei decreti ministeriali, «al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi»[201]; dall'altro le metodologie di calcolo definite da alcuni giudici di merito che, come visto nel precedente capitolo, spesso discostandosi dall'impostazione giurisprudenziale dominante, portano a risultati assai difformi.

Nei prossimi paragrafi si dimostrerà, attraverso l'uso di esempi numerici chiarificatori, quali siano le conseguenze difformi cui si può giungere utilizzando l'una o l'altra delle impostazioni metodologiche di calcolo presentate nei capitoli precedenti.

Si presenteranno altresì quelli che, secondo lo scrivente, possono costituire i limiti gestionali che impediscono agli istituti di credito di adottare diverse modalità di calcolo; da ultimo si ripercorreranno i presidi che le funzioni di controllo possono adottare per

[201] Da ultimo Decreto 21 dicembre 2017, *Rilevazione dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2017.

contenere un fenomeno che, a livello di rischio potenziale, risulta essere piuttosto elevato.

4.2 Come inquadrare il problema: alcuni esempi numerici

Nel paragrafo che segue si presenteranno due simulazioni di calcolo del TEG su tipologie di rapporti di finanziamento differenti: uno ad utilizzo flessibile (apertura di credito in conto corrente) ed uno con piano di rientro predeterminato (mutuo chirografario).
A livello metodologico si precisa che ciò che ci si propone è di presentare, numericamente, le differenze accennate nei capitoli precedenti. I calcoli sono stati svolti con l'ausilio del *software* di calcolo "Excel" secondo le modalità che verranno descritte nel prosieguo. Per calcolare il tasso effettivo globale di un rapporto di finanziamento si utilizzerà una metodologia che, seppur sostenuta da chi scrive, trova alcune confutazioni nella dottrina[202].

4.2.1 Apertura di credito in conto corrente

Le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia per il calcolo del TEG riferito alle forme tecniche con utilizzo del fido flessibile prevedono di utilizzare la seguente formula[203]:

$$TEG = \frac{interessi * 36.500}{numeri\ debitori} + \frac{oneri\ su\ base\ annua * 100}{accordato}$$

Il caso di simulazione riguarda un'apertura di credito in conto corrente, le cui condizioni economiche possono essere riassunte come riportato in tabella 1.

[202] R. MARCELLI, *La mora e l'usura: criteri di verifica*, ilcaso.it, 2014.

[203] Per i riferimenti teorici si rimanda a quanto esposto nel capitolo 2, par. 2.2.1.

Tabella 1 – Condizioni economiche apertura di credito in conto corrente

Dati apertura di credito	
Importo	€ 10.000,00
Tasso debitore (fisso)	12,30%
Durata	a revoca
Canone di conto corrente	€ 150 (€ 37,50 trimestrali)
Commissione per la messa a disposizione dei fondi	0,50%
Invio comunicazioni di trasparenza (estratto conto trimestrale)	0,62 €

[204]

Il tasso effettivo globale della forma tecnica oggetto di esemplificazione deve essere calcolato prendendo in considerazione gli utilizzi del fido nel trimestre di riferimento. Il calcolo è effettuato ipotizzando che il fido accordato venga totalmente utilizzato per l'intero trimestre (90 giorni).

Andando a ricostruire le singole componenti della formula sopra riportata, otteniamo:

$$interessi = 10.000 * 0{,}1230 * \frac{90}{365} = 303{,}29$$

$$numeri\ debitori = 10.000 * 90 = 900.000$$

Al fine di ottenere gli oneri annualizzati dovremmo sommare la commissione per la messa a disposizione dei fondi e le spese per invio comunicazioni di trasparenza e moltiplicarle per quattro. Si ricorda che le spese di tenuta conto non devono rientrare nel calcolo del TEG a meno che il conto non abbia come destinazione d'uso la sola gestione del rapporto di finanziamento[205].

$$oneri\ annualizzati = [(10.000 * 0{,}005) + 0{,}62] * 4 = 202{,}48$$

Sostituendo i dati, si ottiene un TEG pari a

$$TEG = \frac{303{,}29 * 36.500}{900.000} + \frac{202{,}48 * 100}{10.000} = 14{,}31\%$$

[204] La commissione per la messa a disposizione dei fondi è omnicomprensiva e viene calcolata trimestralmente in proporzione all'importo tempo per tempo accordato.

[205] Banca d'Italia, *Istruzioni cit.*, par. C4: «sono esclusi: [..] i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento».

Si può notare come l'incidenza delle voci commissionali sul costo effettivo dell'operazione sia circa pari al 2%.

Il dato così ottenuto deve essere confrontato con il tasso soglia riferito alla specifica forma tecnica; supponendo che il periodo di riferimento sia il primo trimestre 2018, il tasso soglia riconducibile alle aperture di credito in conto corrente per importi superiori ai 5.000 euro è pari a 15,0383[206].

4.2.2 Mutuo chirografario

Nei rapporti di finanziamento con un piano di rientro predefinito, il TEG deve essere calcolato mediante l'utilizzo della formula[207]

$$\sum_{k=1}^{m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

Il caso di simulazione riguarda un mutuo chirografario, le cui condizioni economiche possono essere riassunte come riportato in tabella 2.

Tabella 2 – Condizioni economiche mutuo chirografario

Dati mutuo	
Importo	€ 150.000,00
Tipo di ammortamento	Francese rate costanti posticipate
Durata	5 anni
n. rate	60
Tasso (fisso)	6,50%
Tasso di Mora	maggiorazione del 3% sul tasso pattuito

Erogazione Mutuo	01/01/2018
Scadenza prima rata	01/02/2018

Oneri	
Istruttoria	€ 1.000,00
Incasso rata	€ 5,00
Spese per invio comunicazioni di trasparenza cartacea (trimestrale)	€ 1,50
Imposta di bollo	€ 216,00
Penale Estinzione Anticipata	1% debito residuo
Assicurazione CPI	€ 6.000,00
Assicurazione Infortuni	€ 1.000,00

Per quanto riguarda le polizze assicurative riportate in tabella, si specifica che:

1. Assicurazione CPI: il prodotto rientra tra le fattispecie delle c.d. *Cost Protection*

[206] Decreto 21 dicembre 2017, Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1º luglio - 30 settembre 2017. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017.

[207] Per i riferimenti teorici si rimanda a quanto esposto nel capitolo 2, par. 2.2.1.

Insurance; il prodotto si sostanzia in una copertura che ha come capitale assicurato il valore del debito residuo di tempo in tempo calcolato. Qualora si verifichi uno degli eventi assicurati la Compagnia assicurativa corrisponde all'assicurato l'interno valore del debito residuo. La polizza si ipotizza sia sottoscritta contestualmente al contratto di mutuo.

2. Assicurazione infortuni: prodotto assicurativo totalmente slegato dal rapporto di finanziamento (il valore del capitale assicurato non corrisponde al capitale erogato) la cui sottoscrizione è lasciata alla totale libertà del cliente. Anche in questo caso si ipotizza che il prodotto sia sottoscritto contestualmente al contratto di mutuo.
3. Il premio di entrambe le polizze è pagato in via anticipata in un'unica soluzione.

Attraverso l'utilizzo della funzione "RATA" di "Excel" è possibile calcolare l'importo della rata che dovrà essere pagata mensilmente[208].

I parametri richiesta dalla funzione sono: i) tasso periodale; ii) numero di periodi e iii) capitale finanziato.

Tabella 3 – Calcolo della rata

interesse mensile	0,53%
n. periodi	60
capitale finanziato	150.000 €
Rata	2.921,87 €

Una volta definito l'importo della rata è possibile ricostruire il piano d'ammortamento del mutuo.

Tabella 4 – Piano d'ammortamento

	N. prog.	Debito ante Canone	Canone	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
01/01/2018	0					150.000,00
01/02/2018	1	150.000,00	2.921,87	2.116,78	805,09	147.883,22
01/03/2018	2	147.883,22	2.921,87	2.205,14	716,73	145.678,08
01/04/2018	3	145.678,08	2.921,87	2.139,98	781,90	143.538,10
01/05/2018	4	143.538,10	2.921,87	2.176,38	745,49	141.361,72

[208] Il tasso di interesse da inserire all'interno della funzione rata non è il tasso di interesse indicato nelle condizioni economiche del mutuo: quello è infatti il tasso nominale su base annua. Bisogna quindi calcolare il tasso periodale equivalente (nel nostro caso mensile) in regime di capitalizzazione composta. Esso si calcola attraverso la formula $i_{mensile} = (1 + i_{annuale})^{1/12} - 1$.

	N. prog.	Debito ante Canone	Canone	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
01/06/2018	5	141.361,72	2.921,87	2.163,15	758,73	139.198,57
01/07/2018	6	139.198,57	2.921,87	2.198,92	722,95	136.999,65
01/08/2018	7	136.999,65	2.921,87	2.186,56	735,32	134.813,09
01/09/2018	8	134.813,09	2.921,87	2.198,29	723,58	132.614,80
01/10/2018	9	132.614,80	2.921,87	2.233,11	688,76	130.381,69
01/11/2018	10	130.381,69	2.921,87	2.222,08	699,80	128.159,61
01/12/2018	11	128.159,61	2.921,87	2.256,25	665,62	125.903,35
01/01/2019	12	125.903,35	2.921,87	2.246,12	675,76	123.657,24
01/02/2019	13	123.657,24	2.921,87	2.258,17	663,70	121.399,07
01/03/2019	14	121.399,07	2.921,87	2.333,50	588,37	119.065,57
01/04/2019	15	119.065,57	2.921,87	2.282,82	639,06	116.782,75
01/05/2019	16	116.782,75	2.921,87	2.315,34	606,53	114.467,41
01/06/2019	17	114.467,41	2.921,87	2.307,50	614,38	112.159,92
01/07/2019	18	112.159,92	2.921,87	2.339,35	582,52	109.820,57
01/08/2019	19	109.820,57	2.921,87	2.332,44	589,44	107.488,13
01/09/2019	20	107.488,13	2.921,87	2.344,95	576,92	105.143,18
01/10/2019	21	105.143,18	2.921,87	2.375,79	546,08	102.767,38
01/11/2019	22	102.767,38	2.921,87	2.370,29	551,58	100.397,09
01/12/2019	23	100.397,09	2.921,87	2.400,44	521,43	97.996,65
01/01/2020	24	97.996,65	2.921,87	2.395,90	525,98	95.600,75
01/02/2020	25	95.600,75	2.921,87	2.410,16	511,71	93.190,59
01/03/2020	26	93.190,59	2.921,87	2.455,33	466,55	90.735,26
01/04/2020	27	90.735,26	2.921,87	2.436,21	485,67	88.299,05
01/05/2020	28	88.299,05	2.921,87	2.464,53	457,34	85.834,52
01/06/2020	29	85.834,52	2.921,87	2.462,44	459,44	83.372,08
01/07/2020	30	83.372,08	2.921,87	2.490,05	431,82	80.882,03
01/08/2020	31	80.882,03	2.921,87	2.488,95	432,93	78.393,09
01/09/2020	32	78.393,09	2.921,87	2.502,27	419,60	75.890,82
01/10/2020	33	75.890,82	2.921,87	2.528,80	393,07	73.362,02
01/11/2020	34	73.362,02	2.921,87	2.529,20	392,68	70.832,82
01/12/2020	35	70.832,82	2.921,87	2.555,00	366,88	68.277,82
01/01/2021	36	68.277,82	2.921,87	2.556,41	365,46	65.721,41
01/02/2021	37	65.721,41	2.921,87	2.569,13	352,75	63.152,28
01/03/2021	38	63.152,28	2.921,87	2.615,80	306,07	60.536,48
01/04/2021	39	60.536,48	2.921,87	2.596,96	324,92	57.939,52
01/05/2021	40	57.939,52	2.921,87	2.620,95	300,92	55.318,57
01/06/2021	41	55.318,57	2.921,87	2.624,96	296,91	52.693,61
01/07/2021	42	52.693,61	2.921,87	2.648,20	273,67	50.045,41
01/08/2021	43	50.045,41	2.921,87	2.653,27	268,61	47.392,14
01/09/2021	44	47.392,14	2.921,87	2.667,51	254,37	44.724,63
01/10/2021	45	44.724,63	2.921,87	2.689,59	232,29	42.035,05

	N. prog.	Debito ante Canone	Canone	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
01/11/2021	46	42.035,05	2.921,87	2.696,26	225,61	39.338,79
01/12/2021	47	39.338,79	2.921,87	2.717,56	204,31	36.621,23
01/01/2022	48	36.621,23	2.921,87	2.725,32	196,56	33.895,91
01/02/2022	49	33.895,91	2.921,87	2.739,95	181,93	31.155,96
01/03/2022	50	31.155,96	2.921,87	2.770,87	151,00	28.385,09
01/04/2022	51	28.385,09	2.921,87	2.769,52	152,35	25.615,57
01/05/2022	52	25.615,57	2.921,87	2.788,83	133,04	22.826,73
01/06/2022	53	22.826,73	2.921,87	2.799,36	122,52	20.027,38
01/07/2022	54	20.027,38	2.921,87	2.817,86	104,02	17.209,52
01/08/2022	55	17.209,52	2.921,87	2.829,51	92,37	14.380,01
01/09/2022	56	14.380,01	2.921,87	2.844,69	77,18	11.535,32
01/10/2022	57	11.535,32	2.921,87	2.861,96	59,91	8.673,36
01/11/2022	58	8.673,36	2.921,87	2.875,32	46,55	5.798,04
01/12/2022	59	5.798,04	2.921,87	2.891,76	30,11	2.906,28
01/01/2023	60	2.906,28	2.921,87	2.906,28	15,60	0,00

Come ricordato in precedenza, il TEG non è altro che quel tasso di interesse che rende uguali i flussi di cassa relativi ai rimborsi periodici (generati sia dai costi che dagli interessi e attualizzati all'epoca iniziale t_0) e l'importo erogato dall'intermediario al netto delle spese iniziali.

Sulla base delle indicazioni fornite in tabella 2 è quindi possibile ricostruire i flussi di cassa periodali dell'operazione di finanziamento. In prima battuta verrà proposta la ricostruzione eseguita secondo l'impostazione fornita dalla Banca d'Italia nelle sue Istruzioni. Gli oneri che verranno inclusi, ai fini del calcolo del TEG, nei flussi di cassa saranno: i) spese di istruttoria; ii) spese di incasso delle rate; iii) l'assicurazione sul credito c.d. CPI; iv) spese per l'invio di comunicazioni periodiche di trasparenza[209].

Sono invece esclusi: i) il costo della polizza infortuni, in quanto non finalizzata al rimborso del credito e totalmente slegata dal rapporto di finanziamento; ii) l'imposta di bollo; iii) la penale di estinzione anticipata.

[209] Tale categoria è riconducibile a quanto indicato nel paragrafo C4 delle Istruzioni Banca d'Italia «le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese di custodia pegno, perizie, spese postali)».

Tabella 5 – Flussi di cassa mutuo chirografario

	N. prog.	Rata TAN	Spese incasso	Trasparenza	Istruttoria	Assicurazione	Flusso di cassa
01/01/2018	0				1.000,00	6.000,00	143.000,00
01/02/2018	1	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/03/2018	2	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/04/2018	3	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/05/2018	4	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/06/2018	5	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/07/2018	6	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/08/2018	7	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/09/2018	8	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/10/2018	9	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/11/2018	10	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/12/2018	11	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/01/2019	12	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/02/2019	13	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/03/2019	14	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/04/2019	15	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/05/2019	16	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/06/2019	17	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/07/2019	18	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/08/2019	19	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/09/2019	20	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/10/2019	21	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/11/2019	22	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/12/2019	23	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/01/2020	24	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/02/2020	25	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/03/2020	26	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/04/2020	27	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/05/2020	28	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/06/2020	29	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/07/2020	30	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/08/2020	31	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/09/2020	32	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/10/2020	33	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/11/2020	34	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/12/2020	35	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/01/2021	36	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/02/2021	37	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/03/2021	38	2.921,87	5,00				-2.926,87

	N. prog.	Rata TAN	Spese incasso	Trasparenza	Istruttoria	Assicurazione	Flusso di cassa
01/04/2021	39	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/05/2021	40	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/06/2021	41	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/07/2021	42	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/08/2021	43	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/09/2021	44	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/10/2021	45	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/11/2021	46	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/12/2021	47	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/01/2022	48	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/02/2022	49	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/03/2022	50	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/04/2022	51	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/05/2022	52	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/06/2022	53	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/07/2022	54	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/08/2022	55	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/09/2022	56	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/10/2022	57	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37
01/11/2022	58	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/12/2022	59	2.921,87	5,00				-2.926,87
01/01/2023	60	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37

Una volta identificati i flussi di cassa, non resta che calcolare il tasso interno di rendimento dell'operazione. "Excel" per svolgere questa operazione mette a disposizione la funzione "TIR.X" attraverso la quale viene restituito il tasso di interesse che rende uguali i flussi di cassa relativi ai rimborsi periodici e l'importo erogato dall'intermediario al netto delle spese iniziali.
Il TEG così calcolato risulta pari all' 8,74%.

Includendo, invece, nel calcolo anche gli oneri esplicitamente esclusi dalle Istruzioni della Banca d'Italia ma che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali esposti in precedenza, dovrebbero rilevare in virtù del c.d. principio di onnicomprensività dell'art. 644 c.p., il risultato cambia notevolmente.

Secondo quanto disposto dalla Cassazione nella pronuncia n. 8806 del 5 aprile 2017[210], il costo relativo alla polizza infortuni deve essere incluso nel calcolo del TEG. Quest'ultima è infatti stata sottoscritta contestualmente al rapporto di finanziamento e, salvo prova contraria, collegata al finanziamento[211].
Ricalcolando i flussi di cassa, si ottiene:

Tabella 6 – Flussi di cassa mutuo chirografario

	N. prog.	Rata TAN	Spese incasso	Trasparenza	Istruttoria	Assicurazione	Flusso di cassa
01/01/2018	0				1.000,00	7.000,00	142.000,00
01/02/2018	1	2.921,87	5,00				-2.926,87
…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…
01/01/2023	60	2.921,87	5,00	1,50			-2.928,37

Il TEG così calcolato risulta pari al 9,06%.
Il solo fatto di aver ricompreso tra gli oneri iniziali il premio della polizza infortuni ha fatto incrementare il tasso effettivo globale dell'operazione di circa 0,30 punti percentuali.

Un'altra tipologia di oneri, oggetto di numerose controversie interpretative, è quella degli interessi moratori.
Come visto in precedenza, secondo le impostazioni fornite dalla Banca d'Italia questi non devono rientrare negli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG.
Volendo invece seguire l'impostazione secondo cui anche gli interessi moratori rilevino ai fini della verifica di usurarietà, si proveranno ad ipotizzare diversi scenari di inadempimento, analizzando la diversa incidenza degli interessi moratori. È doveroso premettere che gli scenari proposti sono, tuttavia, difficilmente riscontrabili nella realtà: gli intermediari, solitamente dopo un certo numero di rate impagate, definite a priori in contratto, esercitano la decadenza del beneficio del termine, e raramente il debitore sarà in grado di restituire istantaneamente la totalità del debito in essere.
Il punto di partenza per la seguente analisi sarà il secondo scenario analizzato finora,

[210] Cfr. paragrafo 3.4.2.

[211] Cass., 5 aprile 2017, n. 8806: «La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione».

ovvero quella in cui tra gli oneri ricompresi nel calcolo del TEG è ricompresa anche la polizza infortuni, in modo da rappresentare la più gravosa linea interpretativa che un intermediario potrebbe trovarsi ad affrontare in un'aula di tribunale.
La mora sarà sempre calcolata sull'importo totale della rata impagata, in quanto, a seguito dell'inadempimento, l'intero ammontare (quota capitale + quota interessi) viene identificato come capitale dovuto.

Nel primo scenario si ipotizza che il debitore diventi insolvente già a partire dalla prima rata e tale situazione perduri per tutta la durata del contratto di mutuo. In occasione dell'ultima rata il cliente salda il debito, comprensivo di tutti gli interessi moratori maturati su ogni singola rata impagata.

Tabella 7 – Evidenza interessi moratori maturati

Scadenza	N. prog.	Rata TAN	Spese incasso	Trasparenza	Istruttoria	Assicurazione	Flusso di cassa	Mora maturata
01/01/2018	0				1.000,00	7.000,00	142.000,00	
01/02/2018	1	2.921,87					-	-
01/03/2018	2	2.921,87					-	22,81
01/04/2018	3	2.921,87					-	45,63
01/05/2018	4	2.921,87					-	68,44
01/06/2018	5	2.921,87					-	91,26
01/07/2018	6	2.921,87					-	114,07
01/08/2018	7	2.921,87					-	136,89
01/09/2018	8	2.921,87					-	159,70
01/10/2018	9	2.921,87					-	182,52
01/11/2018	10	2.921,87					-	205,33
01/12/2018	11	2.921,87					-	228,15
01/01/2019	12	2.921,87					-	250,96
01/02/2019	13	2.921,87					-	273,78
01/03/2019	14	2.921,87					-	296,59
01/04/2019	15	2.921,87					-	319,40
01/05/2019	16	2.921,87					-	342,22
01/06/2019	17	2.921,87					-	365,03
01/07/2019	18	2.921,87					-	387,85
01/08/2019	19	2.921,87					-	410,66
01/09/2019	20	2.921,87					-	433,48
01/10/2019	21	2.921,87					-	456,29
01/11/2019	22	2.921,87					-	479,11
01/12/2019	23	2.921,87					-	501,92

Scadenza	N. prog.	Rata TAN	Spese incasso	Trasparenza	Istruttoria	Assicurazione	Flusso di cassa	Mora maturata
01/01/2020	24	2.921,87					-	524,74
01/02/2020	25	2.921,87					-	547,55
01/03/2020	26	2.921,87					-	570,37
01/04/2020	27	2.921,87					-	593,18
01/05/2020	28	2.921,87					-	616,00
01/06/2020	29	2.921,87					-	638,81
01/07/2020	30	2.921,87					-	661,62
01/08/2020	31	2.921,87					-	684,44
01/09/2020	32	2.921,87					-	707,25
01/10/2020	33	2.921,87					-	730,07
01/11/2020	34	2.921,87					-	752,88
01/12/2020	35	2.921,87					-	775,70
01/01/2021	36	2.921,87					-	798,51
01/02/2021	37	2.921,87					-	821,33
01/03/2021	38	2.921,87					-	844,14
01/04/2021	39	2.921,87					-	866,96
01/05/2021	40	2.921,87					-	889,77
01/06/2021	41	2.921,87					-	912,59
01/07/2021	42	2.921,87					-	935,40
01/08/2021	43	2.921,87					-	958,21
01/09/2021	44	2.921,87					-	981,03
01/10/2021	45	2.921,87					-	1.003,84
01/11/2021	46	2.921,87					-	1.026,66
01/12/2021	47	2.921,87					-	1.049,47
01/01/2022	48	2.921,87					-	1.072,29
01/02/2022	49	2.921,87					-	1.095,10
01/03/2022	50	2.921,87					-	1.117,92
01/04/2022	51	2.921,87					-	1.140,73
01/05/2022	52	2.921,87					-	1.163,55
01/06/2022	53	2.921,87					-	1.186,36
01/07/2022	54	2.921,87					-	1.209,18
01/08/2022	55	2.921,87					-	1.231,99
01/09/2022	56	2.921,87					-	1.254,80
01/10/2022	57	2.921,87					-	1.277,62
01/11/2022	58	2.921,87					-	1.300,43
01/12/2022	59	2.921,87					-	1.323,25
01/01/2023	60	2.921,87	5,00	1,50			- 215.700,83	1.346,06

In concomitanza con l'ultima scadenza, in questa ipotesi, il debitore paga l'ultima rata (comprensiva delle spese di incasso e dell'invio delle comunicazioni di trasparenza, salda

le precedenti 59 impagate e liquida la sommatoria di tutti gli interessi moratori maturati ($2.981{,}87 + 5 + 1{,}50 + 172.390{,}86 + 40.381{,}90 = 215.700{,}83$).

I flussi di cassa periodali possono quindi essere riassunti nel seguente modo:

Tabella 8 – Flussi di cassa mutuo chirografario

	Flusso di cassa
01/01/2018	142.000,00
01/02/2023	-215.700,83

Il tasso interno di rendimento di questa operazione risulta essere pari all' 8,56%. Come è possibile notare il tasso effettivo globale calcolato in questa ipotesi risulta inferiore al TEG calcolato nel caso in cui il debitore rispetti le scadenze delle rate. Tale risultanza è dovuta al principio finanziario dell'attualizzazione di somme future: finanziariamente è meno "costoso" rimborsare una somma in un'unica soluzione dopo "n" anni (anche se circa due terzi più alta del capitale ricevuto in prestito) piuttosto che rimborsare una somma (anche inferiore) ratealmente.

Tale effetto si può notare anche nell'esemplificazione che segue. Se ad esempio il debitore, alla scadenza di ogni rata, corrispondesse all'intermediario solamente l'importo della mora maturata e restituisse l'intero ammontare delle rate solamente in occasione del termine del contratto, si ottiene:

Tabella 9 – Flussi di cassa mutuo chirografario

Scadenza	N. prog.	Rata TAN	Spese incasso	Trasparenza	Istruttoria	Assicurazione	Mora maturata	Flusso di cassa
01/01/2018	0				1.000,00	7.000,00		142.000,00
01/02/2018	1	2.921,87					-	-
01/03/2018	2	2.921,87					22,81	-22,81
01/04/2018	3	2.921,87					45,63	-45,63
01/05/2018	…	…					…	…
01/11/2022	58	2.921,87					1.300,43	- 1.300,43
01/12/2022	59	2.921,87					1.323,25	-1.323,25
01/01/2023	60	2.921,87	5,00	1,50			1.346,06	-176.665,00

Il TEG così ricalcolato risulta pari al 9,86%.

Un altro scenario interessante da analizzare può essere il caso in cui il debitore effettui ogni mese il pagamento in ritardo di 29 giorni. In questo caso i flussi di cassa possono essere riassunti come segue:

Tabella 10 – Flussi di cassa mutuo chirografario

Data pagamento	Flusso di cassa
01/01/2018	142.000,00
02/03/2018	-2.948,93
30/03/2018	-2.948,93
30/04/2018	-2.950,43
30/05/2018	-2.948,93
30/06/2018	-2.948,93
30/07/2018	-2.950,43
30/08/2018	-2.948,93
30/09/2018	-2.948,93
30/10/2018	-2.950,43
30/11/2018	-2.948,93
30/12/2018	-2.948,93
30/01/2019	-2.950,43
02/03/2019	-2.948,93
30/03/2019	-2.948,93
30/04/2019	-2.950,43
30/05/2019	-2.948,93
30/06/2019	-2.948,93
30/07/2019	-2.950,43
30/08/2019	-2.948,93
30/09/2019	-2.948,93
30/10/2019	-2.950,43
30/11/2019	-2.948,93
30/12/2019	-2.948,93
30/01/2020	-2.950,43
01/03/2020	-2.948,93
30/03/2020	-2.948,93
30/04/2020	-2.950,43
30/05/2020	-2.948,93
30/06/2020	-2.948,93
30/07/2020	-2.950,43
30/08/2020	-2.948,93
30/09/2020	-2.948,93
30/10/2020	-2.950,43
30/11/2020	-2.948,93
30/12/2020	-2.948,93
30/01/2021	-2.950,43
02/03/2021	-2.948,93
30/03/2021	-2.948,93
30/04/2021	-2.950,43
30/05/2021	-2.948,93
30/06/2021	-2.948,93
30/07/2021	-2.950,43
30/08/2021	-2.948,93
30/09/2021	-2.948,93
30/10/2021	-2.950,43
30/11/2021	-2.948,93
30/12/2021	-2.948,93
30/01/2022	-2.950,43
02/03/2022	-2.948,93
30/03/2022	-2.948,93
30/04/2022	-2.950,43
30/05/2022	-2.948,93
30/06/2022	-2.948,93
30/07/2022	-2.950,43
30/08/2022	-2.948,93
30/09/2022	-2.948,93
30/10/2022	-2.950,43
30/11/2022	-2.948,93
30/12/2022	-2.948,93
30/01/2023	-2.950,43

I flussi di cassa così calcolati sono composti da: i) importo della rata (2.921,87); ii) mora maturata per i 29 giorni di ritardo nel pagamento (22,05); iii) spese di incasso rata (5); iv) spese per invio comunicazioni di trasparenza (1,5 a cadenza trimestrale).
Il TEG così calcolato risulta pari al 9,09%.

Dagli scenari ipotizzati in riferimento all'inclusione degli interessi moratori si può evincere che a fronte di un tasso di mora del 9,5% i risultati ottenuti nel ricalcolo del TEG (8,56%, 9,86%, 9,09%) poco si discostano da tale valore. È dunque ragionevole affermare che l'inclusione degli interessi moratori possa configurare il superamento delle soglie usura solamente nei casi in cui il tasso di interesse moratorio si posizioni a ridosso delle stesse soglie.

L'ultimo scenario oggetto di analisi è il caso in venga ricompresa nel calcolo del tasso

effettivo globale anche la penale per estinzione anticipata.

Anche in questo caso verranno simulate delle ipotesi in cui l'estinzione anticipata del mutuo si verifiche in diversi momenti più o meno vicini alla conclusione del contratto.

Come indicato nelle condizioni iniziali del mutuo analizzato, la penale di estinzione anticipata corrisponde all'1% del debito residuo al momento dell'estinzione del contratto.

Immaginando che l'estinzione avvenga in un periodo adiacente all'erogazione del finanziamento, il valore del TEG calcolato per un numero limitato di giorni, come è possibile riscontrare in tabella, è molto elevato[212].

Tabella 11 – Estinzione anticipata mutuo chirografario

ESTINZIONE DOPO UN MESE		
Data pagamento	**Flussi di cassa**	
01/01/2018	142.000,00	erogazione al netto delle spese iniziali
01/02/2018	-150.000,00	capitale residuo
01/02/2018	-1.500,00	penale estinzione
TEG	**114%**	

ESTINZIONE DOPO DUE MESI		
Data pagamento	**Flussi di cassa**	
01/01/2018	142.000,00	erogazione al netto delle spese iniziali
01/02/2018	-2.926,87	I rata + spese
01/03/2018	-147.883,22	capitale residuo
01/03/2018	-1.478,83	penale estinzione
TEG	**54,78%**	

Si evidenzia, invece, che più ci collochiamo in momento futuro del rapporto contrattuale, minore sarà l'incidenza della penale di estinzione anticipata sul calcolo del TEG.

Tabella 12 – Estinzione anticipata mutuo chirografario

ESTINZIONE DOPO DIECI MESI		
Data pagamento	**Flussi di cassa**	
01/01/2018	142.000,00	erogazione al netto delle spese iniziali
01/02/2018	-2.926,87	I rata + spese
01/03/2018	-2.926,87	II rata + spese
01/04/2018	-2.928,37	III rata + spese
01/05/2018	-2.926,87	IV rata + spese
01/06/2018	-2.926,87	V rata + spese
01/07/2018	-2.928,37	VI rata + spese
01/08/2018	-2.926,87	VII rata + spese
01/09/2018	-2.926,87	VIII rata + spese
01/10/2018	-2.928,37	IX rata + spese
01/11/2018	-130.381,69	capitale residuo
01/11/2018	-1.303,82	penale estinzione
TEG	**15,10%**	

ESTINZIONE DOPO TRENTA MESI		
Data pagamento	**Flussi di cassa**	
01/01/2018	142.000,00	erogazione al netto delle spese iniziali
01/02/2018	-2.926,87	I rata + spese
01/03/2018	-2.926,87	II rata + spese
01/04/2018	-2.928,37	III rata + spese
01/05/2018	-2.926,87	IV rata + spese
…	…	…
…	…	…
…	…	…
01/09/2018	-2.926,87	XXVIII rata + spese
01/10/2018	-2.928,37	XXIX rata + spese
01/11/2018	-83.372,08	capitale residuo
01/11/2018	-833,72	penale estinzione
TEG	**9,96%**	

[212] Il valore così elevato del tasso effettivo globale dipende dal fatto che l'ingente ammontare delle spese viene ripartito in un numero limitato di giorni, facendo così schizzare il taso interno di rendimento dell'operazione.

Come per il caso degli interessi moratori, non è pertanto a priori possibile verificare se l'inclusione della penale di estinzione anticipata posso causare il superamento della soglia di usura del contratto di mutuo. Sarebbe comunque errato affermare che dal momento che i primi due esempi proposti presentato un tasso a dir poco usurario, allora il contratto è inficiato da condizioni usurarie promesse al momento della sottoscrizione. Essendo la penale di estinzione anticipata solitamente un importo percentuale sul debito residuo esistente, più vicina al momento dell'erogazione si verifichi l'evento maggiore sarà l'incidenza della penale stessa sul valore del TEG calcolato[213].

Dovrà eventualmente essere cura dell'intermediario verificare al momento dell'effettiva applicazione della penale l'incidenza che la stessa ha sul tasso effettivo globale dell'operazione.

4.3 Il presidio della funzione di *Compliance*

All'interno degli intermediari finanziari, ed in particolar modo nelle banche, il presidio del rischio usura è solitamente affidato alla funzione di *Compliance*.

La Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 assegna infatti alla *Compliance* il compito di presidiare il rischio di non conformità alle norme, ovvero «il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)»[214].

Tale struttura è chiamata - tramite un approccio *risk based* - alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta la realtà operativa della società ma è disposto in modo particolare che «Per le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità, quali quelle che riguardano l'esercizio dell'attività bancaria e di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti della clientela e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore, e per quelle norme per le quali non siano già

[213] Va comunque evidenziato che un'estinzione anticipato dopo un numero relativamente basso di rata rappresenta un'ipotesi piuttosto rara in un rapporto di finanziamento, dal momento che un'estinzione nella fase iniziale del rapporto sarebbe in contrasto con la natura stessa del rapporto di finanziamento.

[214] Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, *Disposizioni di vigilanza per le Banche*, Parte I, IV Titolo IV, Capitolo 3, Sezione III, p. 298.

previste forme di presidio specializzato all'interno della banca, la funzione è direttamente responsabile della gestione del rischio di non conformità»[215].

Ecco quindi che la tutela del rischio usura non può che identificarsi assolutamente nella descrizione sopra fornita, coinvolgendo direttamente la funzione di *Compliance* nell'istituzione e nel monitoraggio nel tempo dei presidi interni atti ad evitare all'intermediario di incorrere nel rischio del superamento delle soglie d'usura per i prodotti collocati presso la clientela.

La prima considerazione che è doveroso fare è la stretta interconnessione riscontrabile tra il presidio del rischio usura e il sistema gestionale utilizzato dalla banca. È proprio all'interno del sistema di *core banking* che troviamo infatti il primo presidio a tutela del rischio di superamento delle soglie d'usura, ma anche i primi limiti nella gestione dello stesso.

All'interno del sistema informativo vengono registrate tutte le operazioni in fase di stipula con la clientela e, attraverso algoritmi di calcolo impostati dalle società che gestiscono il sistema, si procede alla simulazione del calcolo del TEG dei singoli rapporti in modo da verificare *ex ante* se le condizioni definite risultino o meno usurarie. Gli algoritmi di calcolo sono definiti sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura* (con riguardo anche degli oneri che devono o meno essere inclusi). Una volta deliberate le operazioni dagli organi preposti, i valori definiti circa i tassi effettivi globali dei singoli rapporti sono utilizzati come base dati per l'invio trimestrale della segnalazione statistica richiesta dall'Autorità di Vigilanza per la definizione dei TEGM e, di conseguenza, delle soglie d'usura.

Ecco quindi che, dovendo tali dati rispondere a quanto definito dalla Banca d'Italia per le rilevazioni trimestrali dei TEGM, le impostazioni degli algoritmi di calcolo non potranno in alcun modo tutelare l'intermediario dal rischio di incorrere, in sede di giudizio, in una differente impostazione della verifica di usurarietà del rapporto di finanziamento. Con riferimento agli esempi forniti nel paragrafo precedente, mentre per oneri quali le spese assicurative o altre spese collegate al finanziamento (oneri di gestione fido, spese per invio delle comunicazioni di trasparenza ecc.) può essere lasciata discrezionalità all'intermediario circa la loro ricomprensione o meno nel calcolo del TEG calcolato dal

[215] Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 Parte I, IV Titolo IV, Capitolo 3, Sezione III, p. 299.

sistema, per gli interessi moratori e le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto non può dirsi la stessa cosa. Questi ultimi devono obbligatoriamente essere esclusi dal calcolo, non potendo gli stessi rientrare nella rilevazione statistica richiesta dalla Banca d'Italia.

Gli intermediari dovrebbero, innanzitutto, comprendere e conoscere il funzionamento degli algoritmi di calcolo definiti dai fornitori del sistema gestionale, andando a modificare, qualora ne ravvisassero un'errata impostazione, le logiche che ne stanno alla base. Non sarebbe possibile, in sede di giudizio, giustificarsi adducendo come scusante l'errata impostazione di calcolo da parte del sistema utilizzato.

Tale presidio, tuttavia, dovendo sottostare come visto alle impostazioni della segnalazione statistica per la rilevazione del TEGM, non fornisce all'intermediario uno strumento capace di dissipare qualsiasi dubbio rispetto all'eventuale superamento delle soglie usura. L'intermediario, tramite il sistema gestionale, non può simulare infatti come varierebbe il TEG del singolo rapporto se in esso venissero ricompresi anche tutti gli oneri (ad es. interessi moratori e penale di estinzione anticipata) la cui ricomprensione non appare certa e definita a priori, come visto nei capitoli precedenti, ma che tuttavia potrebbero rilevare in sede di giudizio.

Gli intermediari dovrebbero pertanto dotarsi di un presidio ulteriore che permetta loro di simulare in ogni momento l'incidenza del tasso effettivo globale del singolo rapporto sulla base degli orientamenti giurisprudenziali di tempo in tempo vigenti, in modo da scongiurare in qualunque circostanza un'eventuale sanzione o la possibilità di dover rifondare il debitore degli interessi indebitamente percepiti. Tale presidio dovrebbe essere definito secondo le indicazioni della funzione di *Compliance* che, data la sua predisposizione ad essere sempre aggiornata sulle novità normative, nonché sugli orientamenti giurisprudenziali seguiti dai tribunali, dimostra di essere la struttura più adatta i ricoprire questo compito.

Un altro presidio frequentemente utilizzato dalla funzione di conformità degli istituti di credito è la c.d. clausola di salvaguardia. Accanto alla quantificazione economica di tutti gli oneri per i quali non è delineata una precisa linea interpretativa giurisprudenziale, gli intermediari sono soliti inserire pattuizioni atte a ricondurre in ogni momento tale

condizioni entro i limiti definiti dalla legge n. 108/1996[216]. L'esempio più frequente riguarda gli interessi moratori.
Per tale previsione si rileva inoltre come essa sia già stata ritenuta idonea dalla giurisprudenza di merito, escludendo le istanze di inammissibilità mosse a riguardo.
Molto di recente il Tribunale di Pavia, con la sentenza del 25 gennaio 2017, ha affermato che «La validità della clausola non può essere messa in discussione»[217], aggiungendo inoltre che «Il tenore della clausola si spiega con il fatto che essa viene predisposta dalla Banca per un numero indeterminato di contratti di mutuo e, pertanto, essa rimane fissa a prescindere dal tasso applicato al mutuo quale interesse corrispettivo e a prescindere dal tasso soglia in vigore al momento della stipula»[218].

Come sin qui analizzato, si può notare come non ci sia una "ricetta" ideale per il presidio del rischio d'usura da parte degli intermediari del credito. I dubbi interpretativi in materia sono tuttora riscontrabili e il panorama futuro non garantisce un intervento chiarificatore in merito. Il punto di partenza per il presidio del rischio è sicuramente rappresentato dalle Istruzioni della Banca d'Italia; sta poi ad ogni singolo intermediario porre in essere tutte le azioni ritenute necessarie per evitare di incorrere in scomode situazioni che potrebbero causare perdite per l'istituto nonché l'incrinarsi dei rapporti tra banca e cliente.

[216] Tale impostazione si può riscontrare ad esempio in merito agli interessi moratori. V. Banca IFIS – Foglio informativo Mutuo PMI - «Fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti della Legge 108/96».

[217] Trib. Pavia, 25 gennaio 2017.

[218] Trib. Pavia, ultimo citato; nel caso oggetto di contestazione la Banca aveva predisposto una clausola di salvaguardia che prevedeva «la misura di tali interessi [ossia, degli interessi moratori], nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo».

Conclusioni

L'obiettivo del presente elaborato è stato quello di presentare, seppur brevemente, come, ad ormai un ventennio dall'entrata in vigore della l. n. 108/1996, le controversie in materia di usura siano tutt'altro che risolte.

Non è irragionevole ritenere che il fattore comune delle opposte vedute giurisprudenziali e dottrinali presentate nei capitoli precedenti, in merito all'acceso dibattito sull'usura muova verso una condivisa direzione: la necessità di una definitiva riforma dell'impianto normativo posto a presidio del fenomeno usurario.

Il legislatore, con la l. n. 108/1996, mosso dal nobile intento di oggettivizzare i presidi a tutela di coloro che si affacciavano al mercato del credito, impendendo il verificarsi di situazioni di sproporzione tra i vantaggi economici dei prestatori e gli oneri sostenuti dai richiedenti credito, ha finito per ingenerare nel sistema una situazione che prestava il fianco a differenti interpretazioni, impedendo di identificare una chiara e unica linea applicativa dei disposti normativi.

Il "tallone d'Achille" si è subito dimostrato essere il metodo di rilevamento del c.d. tasso soglia, affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia. Le Istruzioni dell'Autorità di Vigilanza sono state variamente ritenute come cogenti, indicative o addirittura irrilevanti ai fini interpretativi; come regole ferree o discutibilissime opinioni; come pilastri granitici nella lotta all'usura o come mere indicazioni amministrative neppur degne di assumere lo *status* di fonte del diritto.

La l. 108/1996 si è proposta di imprimere razionalità al sistema del credito e di tener sotto controllo il costo del denaro. Tuttavia è opinione dello scrivente che la tutela del contraente debole nel mercato del credito non possa concretizzarsi in presenza di un'instabile situazione in cui grava, sugli operatori di mercato, un'*alea* interpretativa che può potenzialmente sfociare in una condanna non tanto per aver violato, quanto per aver applicato le prescrizioni del legislatore. Se l'usura è un fenomeno altamente riprovevole, non deve essere meno cara al legislatore la tutela della certezza normativa afferente al sistema bancario poiché su di essa si fonda la sicurezza del pubblico risparmio.

L'intermediario, da un lato, viene chiamato ad attenersi alle indicazioni fornite dalla

Banca d'Italia nelle sue istruzioni per le verifiche sull'usurarietà dei rapporti intrattenuti con la clientela[219], dall'altro si trova spesso a subire le conseguenze di un giudizio condizionato dalle difformità interpretative emerse in sede giurisprudenziale che ne determinano la condanna per non aver rispettato il c.d. principio di onnicomprensività previsto dall'art. 644 c.p..

Molti si sono espressi asserendo che le Istruzioni della Banca d'Italia avessero come unico obiettivo la stabilità del sistema bancario e non quello della reale tutela del debitore da situazioni di approfittamento ed eccessiva onerosità delle condizioni economiche. Pare utile tuttavia ricordare tre aspetti fondamentali: i) la Banca d'Italia ha tra i suoi principi cardine quello di garantire la stabilità degli intermediari; ii) un istituto di credito deve necessariamente garantirsi del profitto, vedendosi altrimenti assottigliare il patrimonio di vigilanza, necessario per lo svolgimento della propria attività finanziaria; iii) un sistema in cui, magari a distanza di anni, un istituto veda sottrarsi quel profitto legittimamente pattuito, risulta essere un modello anacronistico e rovinoso.

La debolezza intrinseca di questo usurato impianto normativo dovrebbe portare ad individuare soluzioni alternative che si dimostrino univoche ed inattaccabili.

In primo luogo, si mostra quindi necessaria una radicale riforma che escluda ogni margine di discrezionalità nei punti nevralgici descritti nel corso dell'elaborato (trattamento degli oneri accessori al finanziamento, degli interessi moratori, degli oneri eventuali e delle penali, dei costi assicurativi, identificazione della rilevanza normativa della c.d. usura sopravvenuta).

Dal momento che poi, come visto, il punto debole è il metodo di rilevazione del TEGM, e conseguentemente del tasso soglia, che si discosta, con le esclusioni previste dall'Autorità di Vigilanza, dall'onnicomprensività insita nella normativa primaria, la strada maestra non può che essere quella di orientarsi verso una sua riforma o verso la sua abolizione.

---

[219] Art. 3, co. 2, d.m. 21 dicembre 2017, Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1º luglio - 30 settembre 2017. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2018; «Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia».

La seconda ipotesi richiederebbe necessariamente l'individuazione di un tasso fisso, definito per legge e aggiornabile periodicamente, analogamente a quanto avviene per il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.. Il limite che si prospetterebbe riguarda l'iniquità di una percentuale fissa indistintamente applicata a tutte le tipologie di credito, per loro natura invece soggette a livello di rischio, e dunque a remunerazioni, differenti. Un altro limite risiederebbe poi nel metodo di stima: mentre per l'interesse legale il calcolo è più semplice, basandosi sul rendimento medio annuo lordo dei BoT a dodici mesi e sul tasso di inflazione, un calcolo di soglia usuraria presuppone un criterio più articolato.

Quanto invece alla riforma del criterio di rilevazione essa dovrebbe sicuramente concretizzarsi nella cancellazione di ogni tipo di discrezionalità interpretativa circa le voci diverse dagli interessi. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di procedere alla sola rilevazione degli interessi effettivamente applicati nel mercato del credito, al quale sommare una percentuale forfettaria per contenere gli oneri aggiuntivi, indistintamente dalla loro natura, a cui associare un margine oltre il quale l'operazione creditizia risulta essere usuraria.

Un'altra strada percorribile in ottica di riforma potrebbe essere quella della predeterminazione di tutte le tipologie di commissioni e oneri rilevanti, indipendentemente dal loro *nomen juris* o dalla loro denominazione commerciale: oramai, infatti, prassi e diritto hanno fornito un quadro statisticamente chiaro degli oneri rilevanti ai fini della determinazione del tasso soglia nonché del calcolo del TEG del singolo rapporto contrattuale.

Una periodica riforma del testo primario, potrebbe giovare a colmare le eventuali lacune formatesi nell'evoluzione del commercio creditizio. Classificando a priori le commissioni e gli oneri da prendere in considerazione, la rilevazione avrebbe luogo sulla base di uno schema predefinito a livello primario che per esempio potrebbe sostanziarsi anche nelle metodologie sinora fornite dalla Banca d'Italia, ma tradotte in disposizioni di legge.

Stante il quadro testé presentato, nelle more di un aggiornamento normativo, gli istituti di credito non possono che premunirsi di strumenti che permettano loro di presidiare il rischio d'usura tenuto conto non solo dei dettami che impongono loro di seguire le Istruzioni dell'Autorità di Vigilanza, ma che siano anche in grado di tutelarli a fronte delle differenti linee interpretative emerse in sede di giudizio.

Consci del fatto che il presidio automatico presente all'interno dei sistemi gestionali

utilizzati da banche e intermediari finanziari è calibrato sulle Istruzioni della Banca d'Italia, e non potrebbe essere altrimenti data la necessità di predisporre una base dati uniforme tra tutti gli intermediari per la definizione dei TEGM trimestrali, si rende necessario per questi ultimi definire degli ulteriori punti di controllo che tengano invece conto degli orientamenti giurisprudenziali di tempo in tempo emergenti.
Ecco quindi che, come precedentemente rilevato, la predisposizione di un applicativo che permetta di impostare liberamente gli oneri e le commissioni che devono rientrare all'interno del calcolo dei TEG dei singoli rapporti contrattuali potrebbe essere la soluzione temporanea di cui le banche hanno bisogno. Un applicativo che permetta di simulare l'evoluzione del singolo rapporto contrattuale qualora venissero ricompresi anche gli oneri esclusi dall'autorità di vigilanza, come negli esempi forniti nell'ultimo capitolo dell'elaborato. Tramite questo strumento ogni intermediario potrebbe prevedere il peggior scenario interpretativo che si potrebbe trovare a dover difendere in sede di giudizio, dandogli la possibilità di calibrare i valori del tasso di interesse e delle stesse spese al di sotto del limite imposto dal tasso soglia, evitando così di vedersi costretti a dover rifondare il cliente dei guadagni indebitamente incassati, qualora condannati, o nella peggiore delle ipotesi di vedersi costretti al mantenimento del rapporto contrattuale a titolo gratuito.

Con il presente lavoro si è cercato di rappresentare le questioni di maggior rilievo in punto usura, passando in rassegna i diversi orientamenti interpretativi attualmente esistenti. Le possibili soluzioni prospettate sono state proposte solamente come spunti di riflessione, sicuramente perfettibili e raffinabili, ma con l'unica certezza che una rivisitazione del panorama normativo attualmente vigente è necessaria e sempre più urgente al fine di dirimere tutti i problemi interpretativi sin qui emersi.
Non è certo cosa facile riscrivere un qualsivoglia disposto normativo, men che mai riscriverne uno relativo ad un tema così complesso e delicato. Si rende tuttavia necessario operare in questa direzione, perché un mercato del credito che poggia le sue basi su fondamenta incerte, in materia di verifica dell'usurarietà dei rapporti contrattuali, è debilitante per chi presta denaro ed anche per chi lo riceve, contribuendo a costruire uno scenario che a fronte di un'incertezza crescente potrebbe portare al blocco del mercato stesso.

Bibliografia

S. AGOSTINO, *Discorso 239 - nei giorni di Pasqua sulla risurrezione del Signore secondo Mc e Lc,* in www.augustinus.it

S. ALVARO, A. GENTILI, C. MOTTURA, *Effetti dei tassi di interessi negativi su mutui e obbligazioni a tasso variabile. Un'analisi dei profili giuridici e finanziari*, in Quaderni giuridici Consob, 2017, XIV.

F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*[16], Milano, 1992

A. ANTONUCCI, *L'onnicomprensività dell'interesse usurario. Elementi costitutivi e sistema delle fonti all'attenzione delle SS.UU.*, in *Riv. dir. Bancario*, 2017, XI (estratto).

M. BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura: dal Codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. it. Dir. Proc. Pen.*, 1997, p. 783 ss.

A. BOIDO, *Usura e diritto penale. La "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico*, Milano, 2010.

A. BOMPANI, *Usura bancaria: aspetti paradossali e questioni irrisolte (Articoli 1 e 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108)*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, p. 313 ss.

I. A. CAGGIANO, *L'Arbitro Bancario Finanziario, esempio virtuoso di degiurisdizionalizzazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 439 ss.

F. CAMERANO, *L'usurarietà sopravvenuta,* in *Contr. e impr.*, 2003, p. 1071 ss.

G. L. CANDITO, *L'avanzata della normativa anti usura nel campo minato degli interessi moratori: questioni ancora aperte a margine di un rapporto dai contorni incerti. Brevi considerazioni in ordine alle sentenze del Tribunale di Catania – 23 gennaio 2015, n. 294 e del Tribunale di Bologna – 24 febbraio 2016, n. 516*, ildirittoamministrativo.it, 2016.

P. CAPOTI, *Usura presunta nel credito bancario e usura della legalità penale,* in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2007, p. 632 ss.

V. CARON, *usura* (voce), in *Nov. Dig. It.* dir., XX, Torino, 1975.

M. CATANIA, *Usura: profili penali e civili*, Torino, 2006.

A. CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico,* in *Riv. it. dir. Proc. pen.,* 1995, p. 1206 ss.

M. CERASE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto della tutela,* in *Cass. pen.,* 1997, p. 2594 ss.

F. CIVALE, *Usura sopravvenuta: la Cassazione riapre il contenzioso banca – cliente,* in *Riv. dir. Bancario*, 2013, VII (estratto).

M. CLARICH, *Per uno studio sui poteri normativi della Banca d'Italia*, in *Banca, impresa, soc.*, 2003, p. 39 ss.

P. COLELLA, *Usura* (voce), in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 1148 ss.

C. COLOMBO, *Riflessioni sulla c.d. usura bancaria, tra Shakespeare e le Istruzioni della Banca d'Italia*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 1461 ss.

A. CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura,* Torino, 1996.

L. CRISTOFANO, *Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati*, Padova, 2001.

G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, in *Contratti*, 2016, p. 279 ss.

P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, Padova, 2008.

P. DAGNA, B. INIZITARI, *Commissioni e spese nei contratti bancari (validità, usura, tasso-soglia)*, Milano, 2010.

R. DI NAPOLI, *L'usura nel contenzioso bancario: strumenti di difesa*[2], Rimini, 2017.

A. A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, nota alla sentenza Cass. 9 gennaio 2013, n. 350, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, II, p. 501 ss.

A. A. DOLMETTA, *Sugli effetti civilistici dell'usura sopravvenuta*, ilcaso.it, 2014.

A. A. DOLMETTA, *Regole nuove per le rilevazioni usurarie*, in *Riv. dir. Bancario*, 2015, VI (estratto).

P. EVANGELISTI, *Il pensiero economico nel Medioevo. Ricchezza, povertà, mercato e moneta1*, Roma, 2016.

G. FEDERICO, *Il denaro e il tempo. Brevi note su Ss.Uu n.24675 del 18 luglio 2017 in materia di "usuarietà sopravvenuta"*, in *Riv. dir. Bancario*, 2017, XI (estratto).

A. FONTANELLI, *La perizia bancaria. Anatocismo, usura e contenzioso*, Rimini, 2015.

L. M. FRANCIOSI, *Orientamenti del diritto statunitense in materia di usura*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, p. 243 ss.

E. GALLO, *L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1995, p. 300 ss.

C. GAMBA, *Licita usura: giuristi e moralisti tra Medioevo ed età moderna*, Roma, 2003.

F. GAMBINO, *I mutui usurari tra logica imperativa ed analisi economica del diritto*, in *Contr. e impr.*, 2001, p. 644 ss.

P. GIARDA, *Il tasso soglia per il reato di usura: alcuni aspetti tecnici*, in *Banca, impresa, soc.*, 1996, p. 159 ss.

E. GIRINO, *Quot capita, tot fenora. Per una rilettura critica, non ipercritica, dell'usurato presidio usurario e per l'avvio di un razionale percorso di riforma*, in *Riv. dir. Bancario*, 2017, XI (estratto).

D. GRIFFO, *Interessi moratori, usura e anatocismo: la querelle infinita*, in *Contratti*, 2015, p. 507 ss.

J. LE GOFF, *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Bari, 2003.

M. B. MAGRO, *Oneri eventuali per estinzione anticipata del credito e dolo di usura*, in *Contratti*, 2017, p. 635 ss.

V. MANES, *L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva "politica" e specificazione "tecnica"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 84 ss.

A. MANIÀCI, *Nuova normativa in materia di usura*, in *Contratti*, 2001, p. 393 ss.

A. MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997.

A. MANNA, *Decreto sui mutui: primo significativo indebolimento della tutela contro l'usura?*, in *Dir. pen e proc.*, 2001, p. 546 ss.

F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1992.

G. MANTOVANO, *Usura e commissione di massimo scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1564 ss.

V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol IX, Torino, 1984.

D. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia: aspetti sostanziali e procedurali*, Milano, 1998.

D. MANZIONE, *L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime*[2], Milano, 2013.

R. MARCELLI, *Il TAEG e il TEG: analogie e differenze*, Roma, studiomarcelli.com, 2009.

R. MARCELLI, *La mora e l'usura: criteri di verifica*, ilcaso.it, 2014.

R. MARCELLI, *L'usura della legge e l'usura della Banca d'Italia: nella mora riemerge il simulacro dell'omogeneità. La rilevazione statistica e la verifica dell'art. 644 c.c.: finalità accostate ma non identiche*, in *Riv. dir. Bancario*, 2015, II (estratto).

R. MARCELLI, *Usura bancaria ad un ventennio dalla legge: un impietoso bilancio*, Milano, 2017.

R. MARCELLI, *lo stereotipo dell'omogeneità e il principio di onnicomprensività (cass. nn. 12965/16 e 22270/16). La rilevazione statistica del TEGM e la verifica dell'art. 644 c.p.: ambiti tecnici accostati ma non sovrapponibili*, ilcaso.it, 2017.

R. MARCELLI, *Usura bancaria. con le nuove istruzioni emanate il 29/7/16 la Banca d'Italia introduce, alla 'chetichella', significative forme di egemonia della finanza sull'economia*, ilcaso.it, 2017.

F. MARINELLI, *La disciplina degli interessi monetari: interessi, anatocismo ed usura a seguito della L. 28 febbraio 2001 n. 24*, Napoli, 2002.

L. MORISI, *L'usurarietà sopravvenuta*, in *Contratti*, 2017, p. 573 ss.

F. MUCCIARELLI, *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, p. 514 ss.

D. NARDONE, F. CAPPELLUTTI, *Usura pattizia, Costi eventuali e penali da inadempimento nei contratti di finanziamento e di leasing: Un approccio virtuoso*, ASSOCTU, assoctu.it.

B. NELSON, traduzione S. MORAVIA, *Usura e cristianesimo: per una storia della genesi dell'etica moderna*, Firenze, 1967.

C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, in *Studi Urbinati*, 1995-6, XXIV, p. 29 ss.

G. PETRELLA, A. RESTI, *Usura bancaria: i rischi di un'applicazione paradossale e fuorviante della legge*, in *Banca, impresa, soc.*, 2017, p. 123 ss.

A. PRINCIPE, *Tassi di interessi e usura: una realtà ancora in fermento*, in *Contr. e impr.*, 2015, p. 928 ss.

S. PROSDOCIMI, *Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura*, in *Riv. trim. dir. pen. Econ.*, 1995, p. 577 ss.

S. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario,* in *Studium juris,* 1996, p. 771 ss.

E. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura,* in *Foro it.*, 1995, V, p. 337 ss.

E. QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici,* in *N. giur. civ. comm.,* 1997, II, p. 353 ss.

G. RAGAZZINI, M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, Milano 1995.

R. RAMPIONI, *La fattispecie di usura presunta nel crogiuolo della pratica applicativa. Il nodo della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 361 ss.

R. RAMPIONI, *Il reato quale illecito di modalità e di lesione tipiche: l'impraticabilità di un "equivalente funzionale" al principio di riserva di legge*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, p. 573 ss.

A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, Padova, 2002.

C. ROBUSTELLA, *Usura bancaria e determinazione del tasso soglia*, Bari, 2017.

M. RONDINELLI, *Appunti e spunti in tema di usura contrattualizzata nei contratti di mutuo (e non solo) a margine dell'Ordinanza del Tribunale di Milano del 28/01/2014*, in *Riv. dir. Bancario*, 2014, III (estratto).

F. RUNDO, *Matematica applicata al contenzioso bancario: l'usura contrattuale*, ilcaso.it, 2017.

U. SALANITRO, *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2016, I, p. 740 ss.

G. SANTACROCE, *Usura, riciclaggio e sistema bancario: linee di una strategia composita di contrasto,* in *Giust. pen.,* 1995, II, p. 246 ss.

E. SCARANTINO, *Lorem ipsum – Usura originaria (o contrattuale) ed usura sopravvenuta*, in *Giur. it.*, 2015, p. 825 ss.

M. SEMERARO, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, in *Riv. dir. Bancario*, 2015, VI (estratto).

P. SERRAO D'AQUINO, *Questioni attuali in tema di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto ed usura,* in *Giur. mer*., 2011, p. 155 ss.

P. SERRAO D'AQUINO, *Interessi moratori ed usura*, in *Riv. dir. Bancario,* 2014, XI (estratto).

D. SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, Milano, 1989.

G. L. SOANA, *Novità sul momento consumativo del delitto di usura*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1466 ss.

R. SPINA, *L'usura*, Padova, 2008.

A. STILO, *Interessi moratori e "principio di simmetria" nella determinazione del tasso usuraio*, in *Contratti*, 2016, p. 1043 ss.

S. TAFARO, *L'usura ieri ed oggi: Convegno su "L'usura ieri ed oggi", Foggia, 7-8 aprile 1995*, Bari, 1997.

V. TAVORMINA, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, in *Contratti*, 2014, p. 90 ss.

R. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, in *Riv. dir. priv*., 1997, p. 465 ss.

G. TRINTI, *Principio del tempus regit actum nel processo penale ed incidenza sulle garanzie dell'imputato*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, p. 15 ss.

M. TRABATTONI, *Il disegno di legge in materia di usura*, in *Contratti*, 1994, p. 728 ss.

L. VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Torino, 1970.

M. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, p. 554 ss.

Giurisprudenza

Cass., 19 ottobre 2017, n. 24675.

Cass., 4 ottobre 2017, n. 23192.

Cass., 29 giugno 2017, n. 15188.

Cass., 12 aprile 2017, n. 9405.

Cass., 5 aprile 2017, n. 8806.

Cass., 6 marzo 2017, n. 5598.

Cass., 31 gennaio 2017, n. 2484.

Cass., 17 agosto 2016, n. 17150.

Cass., 31 maggio 2016, n. 12965.

Cass., 19 maggio 2016, n. 22270.

Cass., 19 gennaio 2016, n. 801.

Cass., 23 novembre 2011, n. 46669.

Cass., 14 maggio 2010, n.28743.

Cass., 11 maggio 2010, n. 20148.

Cass., 19 febbraio 2010, n. 12028.

Cass., 18 gennaio 2006, n. 870.

Cass., 18 marzo 2003, n. 20148.

Cass., 11 gennaio 2013, n. 602.

Cass., 11 gennaio 2013, n. 603.

Cass., 9 gennaio 2013, n. 350.

Cass., 25 ottobre 2012, n. 5683.

Corte cost. 25 febbraio 2002, n. 29.

Cass., 30 maggio 2001, n. 31683.

Cass., 22 aprile 2000, n. 5286.

Trib. Torino, 13 settembre 2017.

Trib. Torino, 27 aprile 2016.

Trib Varese, 26 aprile 2016.

Trib. Treviso, 14 aprile 2016.

Trib. Torino, 14 maggio 2015.

Trib. Milano, 21 ottobre 2014.

Trib. Udine, 26 settembre 2014.

Trib. Padova, 12 agosto 2014.

Trib. Parma, 25 luglio 2014.

Trib. Padova 13 maggio 2014.

Trib. Torino, 31 ottobre 2014.

Trib. Roma, 30 gennaio 2014.

Trib. Nola, 9 gennaio 2014.

Trib. Lecce, 2 dicembre 2013.

Trib. Napoli, 16 ottobre 2013.

Trib. Pordenone, 7 marzo 2012.

Trib. Cagliari, 6 aprile 2009.

Trib. Salerno 19 marzo 2009.

Trib. Palmi, 27 novembre 2007.

Trib. Milano, 15 ottobre 2005.

Trib. Monza, 22 aprile 2003.

ABF, 6 luglio 2017, n. 8081.

ABF, 20 giugno 2017, n. 6921.

ABF, 15 giugno 2017, n. 6689.

ABF, 12 giugno 2017, n. 6577.

ABF, 1 giugno 2017, n. 6116.

ABF, 15 maggio 2017, n. 5254.

ABF, 3 maggio 2017, n. 4652.

ABF, 2 maggio 2017, n. 4575.

ABF, 21 aprile 2017, n. 4363.

ABF, 31 marzo 2017, n. 3519.

ABF, 30 marzo 2017, n. 3415.

ABF, 16 gennaio 2015, n. 297.

ABF, Collegio di coordinamento, 30 aprile 2014, n. 2666.

ABF, Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875.

ABF, 13 gennaio 2014, n. 125.

ABF, Collegio di coordinamento, 10 gennaio 2014, n. 77.

[1] ABF, 18 ottobre 2011, n. 2183.